

Guida Incentivi all'assunzione nazionali e regionali

30 novembre 2025

Sommario

PREMESSA.....	4
NOTA METODOLOGICA.....	5
NOVITÀ RISPETTO ALL'EDIZIONE PRECEDENTE.....	8
INCENTIVI NAZIONALI	10
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	11
Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024 - 2026)	13
Incentivo Occupazione Giovani	15
Donne di qualsiasi età	18
Lavoratori <i>over 50</i>	20
Percettori NASpl.....	22
Lavoratori AdRCIGS	24
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi	26
Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali	27
Lavoratori con disabilità	29
Detenuti e internati.....	32
Bonus Donne – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025).....	34
Bonus Giovani – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025)	37
Bonus aziende dei settori strategici – Decreto Coesione (01/07/2024 – 31/12/2025)	40
Bonus ZES – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025)	42
Decontribuzione Sud PMI e GI (2025 – 2029)	44
ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI.....	46
Apprendistato professionalizzante.....	47
Apprendistato senza limiti di età	49
Sostituzione lavoratori in congedo	52
Premialità di parità.....	54
Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl	56
Lavoratrici madri di 2, 3 o più figli – Nuovo bonus mamme 2025	57
Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)	60
Lavoratrici madri di due o più figli (dal 2026)	62
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (2024 - 2027).....	64
Bonus Ricercatori - PNRR (1/7/2025 – 31/12/2026).....	66
Bonus affitto per neoassunti (2025).....	68
INCENTIVI REGIONALI	69
Regione Abruzzo – Incentivo Soggetti svantaggiati – Scad. 30/11/2025.....	70
Regione Calabria – Incentivo Persone disoccupate – Scad. fino esaurimento risorse	73
Regione Calabria – Incentivo Lavoratori in CIG – Scad. fino esaurimento risorse	76

Regione Calabria – Incentivo per Stabilizzazione e Formazione del personale – Scad. fino esaurimento risorse.....	79
Regione Calabria – Incentivo Settore turismo – Scad. fino esaurimento risorse.....	82
Regione Campania – Incentivo Disoccupati e inoccupati – Scad. 28/04/2026.....	85
Regione Campania – Incentivo Cittadini di Caivano – Scad. fino esaurimento risorse	87
Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scad. 31/12/2026	89
Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026.....	92
Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scad. fino esaurimento risorse	95
Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scad. fino esaurimento risorse	98
Regione Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti” – Scad. 1/04/2026.....	101
Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego – Scad. 31/12/2025	104
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto "Plus +35" – Anno 2026 – Scad. 30/06/2026.....	107
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scad. 1/02 e 31/03 di ogni anno	109
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Personale altamente qualificato – Scad. fino esaurimento risorse	111
Provincia aut. di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scad. non prevista	113
Regione Sardegna – Incentivo Persone disoccupate e Lavoratori a rischio esclusione – Scad. fino esaurimento risorse	117
Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scad. 10/01/2026	121
Regione Toscana – Incentivo Donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia – Scad. 31/12/2026	124
Regione Toscana – Misure di conciliazione Lavoratori indipendenti – Scad. 30/06/2026	126
Regione Toscana – Altre agevolazioni Tirocini con esito occupazionale – Scad. 31/12/2025	129
Regione Valle D’Aosta – Incentivo Persone iscritte nel programma GOL – 2° ed. – Scad. 30/11/2025 ..	132
Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scad. non prevista	134

PREMESSA

La Guida fornisce un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato e dalle Regioni per favorire l'occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

La Guida è suddivisa in tre sezioni: incentivi nazionali, altre agevolazioni nazionali e incentivi regionali.

Gli incentivi sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, *over 50*, persone con disabilità, ecc.).

La legittima fruizione di tali incentivi è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs n. 150 del 14 settembre 2015.

Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori. Tali misure possono integrarsi, ove espressamente previsto, con la categoria degli incentivi.

NOTA METODOLOGICA

La Guida è articolata in schede contenenti la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni.

In ciascuna scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; nella sezione "Riferimenti normativi" sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati, con la possibilità di consultare la fonte normativa attraverso il collegamento ipertestuale. Per gli incentivi regionali, è stata aggiunta la categoria "Link regionale" dove è indicato il *link* di riferimento per poter consultare a pagina *web* regionale contenete le fonti documentali.

Al fine della corretta applicazione degli incentivi il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto di:

1. Principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
2. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (dall'art. 1, cc. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006);
3. Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

Le altre agevolazioni, se si sostanziano in un beneficio contributivo, sono invece subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006.

Principi generali in materia di incentivi all'assunzione

Il D.Lgs n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla L. n. 92 del 28/06/2012 (c.d. Riforma Fornero), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore). Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il calcolo

si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato).

Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione che per la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, cc. 1175, 1175 *bis* e 1176, della L. n. 296/2006 e art. 9 Decreto MLPS del 24/10/2017)

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, cc. 1175, 1175 *bis* e 1176, della L. n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il diritto ai benefici resta valido in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di leggi. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Gli aiuti di Stato sono vietati, tranne in alcuni casi, dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli artt. 107 e 108.

Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati quando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale. L'art. 107 definisce quali aiuti sono e quali possono considerarsi compatibili con il mercato interno: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'art. 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

NOVITÀ RISPETTO ALL'EDIZIONE PRECEDENTE

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte nella presente edizione della Guida rispetto alla versione precedente del 31/07/2025.

INCENTIVI NAZIONALI

Sono stati effettuati i seguenti interventi alle schede preesistenti:

- **Detenuti e internati:** aggiornata la scheda a seguito delle modifiche all'art. 21 della L. n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) introdotte dal D.L. n. 48/2025 (convertito L. n. 80/2025).
- **Bonus Donne, Bonus Giovani e Bonus ZES (DL Coesione):** aggiornamento delle tre schede a seguito della L. n. 171/2025 che ha previsto l'inserimento delle Regioni Marche e Umbria nella ZES Unica (si attendono chiarimenti sull'applicazione degli incentivi nelle due nuove Regioni).
- **Bonus aziende dei settori strategici (DL Coesione):** aggiornamento della scheda a seguito della Circolare INPS n. 147 del 27/11/2025 che rende operativo l'incentivo.
- **Decontribuzione Sud PMI e GI:** aggiornamento in base al Messaggio INPS n. 2398 del 30/07/2025 (Chiarimenti sulla qualificazione di PMI).
- **Lavoratrici madri di 2, 3 o più figli – Nuovo bonus mamme 2025:** aggiornamento a seguito di:
 - L. n. 118 del 08/08/2025 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 95 del 30/06/2025;
 - Circolare INPS n. 139 del 28/10/2025 (prassi operative per la presentazione delle domande);
 - Messaggio INPS n. 3289 del 31/10/2025 (ulteriori istruzioni per la presentazione domande).

Si precisa che nessuna nuova scheda nazionale è stata introdotta *ex novo* rispetto all'edizione precedente.

INCENTIVI REGIONALI

Sono stati effettuati i seguenti interventi alle schede preesistenti:

- **Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego:** aggiornamento della scheda a seguito della chiusura sportello del 17/10/2025 per esaurimento risorse e del Decreto n. 16085 del 12/11/2025, che dispone un 3° rifinanziamento e riapertura dal 17/11/2025 al 31/12/2025.
- **Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto “Plus +35”:** aggiornamento relativo alla riproposizione per l'anno 2026, alle nuove scadenze e alle modifiche procedurali introdotte con D.G.P. del 17/10/2025 e Circolare 2026.

Sono state inserite le seguenti schede:¹

- **Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti”:** incentivo con scadenza 01/04/2026.
- **Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Personale altamente qualificato:** incentivo con scadenza non prevista.

Sono state eliminate, perché scadute, le seguenti schede:

- **Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Soggetti svantaggiati:** misura scaduta il 31/08/2025.
- **Sardegna – Incentivo Filiera turismo 2025:** misura scaduta il 16/09/2025.

¹ Si segnala che in regione Umbria era stato pubblicato nel mese di agosto 2025 l'avviso pubblico “Incentivi per l'occupazione stabile 2025” (finanziato da risorse PR Umbria FSE+ 2021-2027 – cofinanziato da risorse FSC) ma chiuso anticipatamente il 30/09/2025 per esaurimento fondi e non rifinanziato pertanto non è presente nel documento in trattazione.

- **Valle d'Aosta – Incentivo Persone con disabilità:** misura scaduta il 17/11/2025.

Tutte le altre misure regionali presenti nell'edizione precedente risultano invariate.

La sezione dedicata agli Incentivi Regionali, pertanto, contiene in questa edizione **24 schede** riguardanti 13 Regioni/PP.AA.:

Regione/PA	Num. incentivi
Regione Abruzzo	1
Regione Calabria	4
Regione Campania	2
Regione Emilia-Romagna	2
Regione Friuli-Venezia Giulia	2
Regione Lazio	1
Regione Lombardia	1
Regione Sardegna	1
Regione Toscana	4
Regione Valle D'Aosta	1
Regione Veneto	1
Provincia autonoma di Trento	1
Provincia autonoma di Bolzano	3

24

INCENTIVI NAZIONALI

Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (artt. 10 e 11 del d.l. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla l. n. 85 del 3/07/2023)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, nonché la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).	
DESTINATARI	Persone disoccupate beneficiarie dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale.	
	Requisiti e condizionalità Alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore deve risultare percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5, c. 1, del d.l. n. 48/2023.	
	I datori di lavoro sono tenuti alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili, ² nei casi di interruzione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi all'assunzione, per le seguenti fattispecie: - licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; - recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione; - recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; - dimissioni del lavoratore per giusta causa. Infine, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della l. n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge. Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dall'1/01/2024.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione denominato "Esonero SFL-ADI", presente sul sito www.inps.it nella sezione "Portale agevolazioni".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE	Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 4.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

² L'obbligo di restituzione non ha effetti sul contributo economico riconosciuto, per l'attività di intermediazione, alle agenzie per il lavoro e agli enti di cui all'art. 10, cc. 4 e 5, del d.l. n. 48/2023.

AGEVOLAZIONE	APPRENDISTATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione. Alle Agenzie per il lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003 è riconosciuto un contributo economico pari al 30% dell'incentivo, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema informatico SIISL.³ Nelle ipotesi in cui l'assunzione riguardi una persona con disabilità e sia avvenuta a seguito dell'attività di mediazione da parte di Istituti di Patronato, Enti bilaterali, Associazioni senza fini di lucro, Enti del Terzo Settore e Imprese Sociali – ove autorizzati all'intermediazione – il contributo è a pari a: - 60% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 80% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo determinato. Tipologie contrattuali escluse Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale Lavoro intermittente Lavoro occasionale	
	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ⁴
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'esonero contributivo in trattazione è cumulabile, nel caso in cui i soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI siano persone con disabilità, con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.⁵ L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. L'incentivo non è cumulabile, fatta eccezione per quanto scritto sopra, con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato " <i>de minimis</i> ", ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 10 e 11 del d.l. n. 48 del 04/05/2023 , c.m. dalla l. n. 85 del 3/07/2023; circolare INPS n. 77 del 29/07/2023; d. MLPS n. 154 del 13/12/2023; circolare INPS n. 105 del 16/12/2023; circolare INPS n. 111 del 29/12/2023; messaggio INPS n. 3888 del 20/11/2024; messaggio INPS n. 4110 del 04-12-2024.	

³ Il contributo spetta *una tantum* per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all'ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

⁴ L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

⁵ I costi salariali comprendono la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024 - 2026)

Incentivi per l'assunzione di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (art. 1, cc. da 191 a 193 della l. n. 213 del 30/12/2023 – *Legge di Bilancio 2024*)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.	
DESTINATARI	Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Requisiti e condizionalità La lavoratrice deve soddisfare, alla data di assunzione, i seguenti requisiti: - essere disoccupata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015; - essere percettrice del Reddito di libertà, di cui all'art. 105 <i>bis</i> del d.l. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 17/07/2020.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'incentivo è riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, presente sul sito www.inps.it nella sezione "Portale agevolazioni".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	8.000 € per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato (sia esso agevolato oppure no) in rapporto a tempo indeterminato per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dall'assunzione a tempo determinato.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	8.000 € per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. In caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato il beneficio spetta per complessivi 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".		

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni, ove ciò non sia espressamente escluso, solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione datoriale dovuta. La possibilità di cumulare è subordinata alla condizione che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come nel caso dell'“Incentivo Occupazione Giovani” (art. 1, c. 100 e seguenti, della l. n. del 27/12/2017, n. 205, <i>Legge di bilancio 2018</i>). L'esonero è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (per esempio, agevolazione per l'assunzione di lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 151/2001), sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (per esempio, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 13, l. n. 68/1999 o con l'incentivo percettori NASpI di cui all'art. 2, c. 10 bis della l. n. 92/2012). La cumulabilità, se consentita, si applica secondo una sequenza di ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (ad esempio, con l'esonero per le lavoratrici madri di cui all'art. 1, cc. da 180 a 182, della l. n. 213 del 30/12/2023, <i>Legge di bilancio 2024</i>).	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 105 bis del d.l. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 17/07/2020; art. 1, cc. da 191 a 193 della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>); circolare INPS n. 41 del 05/03/2024; messaggio INPS n. 2239 del 14/06/2024.	

Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, cc. 100-108 e 113-115, della l. n. 205 del 27/12/2017 (*Legge di bilancio 2018*)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri (c.d. <i>Giovani under 30</i>).	
DESTINATARI	Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni). Requisiti e condizionalità Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.⁶ Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto – indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione – per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi. Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva. La natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 3.000 € per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di prosecuzione del rapporto di lavoro (fermo restando il requisito anagrafico – 30 anni – alla data della prosecuzione). In caso di assunzione di giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, 3.000 € importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. L'incentivo spetta, alle stesse condizioni e con le medesime modalità, anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della trasformazione.

⁶ Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, per esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

AGEVOLAZIONE

La percentuale di esonero e la durata variano in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro, del periodo di applicazione e del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero	% di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, ⁷ per giovani fino a 30 anni.	3.000 €	50%	36
2	Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. ⁸	3.000 €	50%	12
3	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: – attività di alternanza scuola lavoro;⁹ – periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; – periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.¹⁰	3.000 €	100%	36

Tipologie contrattuali escluse

Apprendistato

Lavoro intermittente

Lavoro occasionale

Lavoro domestico

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati¹¹

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale

CUMULABILITÀ

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In deroga alla suddetta incompatibilità, con la circolare n. 32 del 30/01/2025 l'INPS ha chiarito la cumulabilità tra il presente incentivo, c.d. *Giovani under 30*, e il nuovo incentivo *Decontribuzione Sud PMI e GI*, introdotto dall'art. 1, cc. da 406 a 412, della l. 207/2024 (*Legge di bilancio 2025*).

⁷ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

⁸ Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, c. 100 della l. n. 205/2017, nel limite massimo di 3.000 €, per un periodo massimo di 12 mesi.

⁹ Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della l. n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi IeFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

¹⁰ Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

¹¹ Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

	L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali: - incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., l. n. 92/2012).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.lgs. n. 150 del 14/09/2015; art. 1, cc. 100-108 e 113-115 della l. n. 205 del 27/12/2017 (<i>Legge di bilancio 2018</i>); circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della l. n. 160 del 27/12/2019 (<i>Legge di bilancio 2020</i>); messaggio INPS n. 4178 del 24/11/2023; circolare INPS n. 32 del 30/01/2025.

Donne di qualsiasi età

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, l. n. 92/2012.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne di qualsiasi età.	
DESTINATARI	- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; - Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate¹² e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere¹³ e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Requisiti e condizionalità Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi.¹⁴ Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.¹⁵	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it .	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.

¹² Le aree svantaggiate sono individuate nella [Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia \(1° gennaio 2022-31 dicembre 2027\)](#), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 *final* del 02/12/2021, e successivamente modificata a marzo 2022 (Prima modifica), giugno 2023 (Seconda modifica), dicembre 2023 (Terza modifica) e ottobre 2024 (Quarta modifica).

¹³ Annualmente vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art. 4, cc. 8-11, della l. 92/2012. Per il 2025 sono stati pubblicati con il [d. intermin. n. 3217 del 30/12/2024](#), al quale si rimanda per dettagli.

¹⁴ Il messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013 riporta la nozione di lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito" qualificandolo come colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

¹⁵ L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della l. n. 178 del 30/12/2020).

AGEVOLAZIONE	Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ¹⁶	
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.¹⁷ Tipologie contrattuali escluse Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Apprendistato professionalizzante Apprendistato di alta formazione e di ricerca Lavoro occasionale Lavoro domestico Lavoro intermittente	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con: - Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 bis della l. n. 92/2012); - Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001).	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013; messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo); Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1/10/2022-31/12/2027) del 2/12/2021; d.intermin. MLPS-MEF n. 3217 del 30/12/2024.	

¹⁶ Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

¹⁷ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

¹⁸ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92 del 28/06/2012

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.	
DESTINATARI	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Requisiti e condizionalità Donne e uomini di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. ¹⁹	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it .	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all’INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ²⁰
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi:	
	- rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.²¹	
Tipologie contrattuali escluse Lavoro intermittente Lavoro domestico		

¹⁹ L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della l. n. 178 del 30/12/2020).

²⁰ Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

²¹ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ²²
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della l. n. 92/2012. L'incentivo è cumulabile con: - incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 <i>bis</i> della l. n. 92/2012).	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato "in esenzione", ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013; messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; messaggio INPS n. 12850 del 7/08/2013; circolare INPS n. 139 del 27/09/2013.	

²² Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla *Legge di bilancio 2023*, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
 - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
 - c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Percettori NASpl

Incentivo per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) previsto dall'art. 2, c. 10-*bis* della l. n. 92 del 28/06/2012.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpl. ²³	
DESTINATARI	- Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl; - Lavoratori che siano destinatari della NASpl, ovvero i soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita. Requisiti e condizionalità Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. n. 92/2012 art. 2, c. 10 <i>bis</i> (assunzione di beneficiari di ASpl)".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile NASpl residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.²⁴ Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale

²³ La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1, d.lgs. n. 22 del 4/03/2015, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dall'1/05/2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1/01/2022 nella platea dei destinatari della NASpl sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla l. n. 240 del 15/06/1984 (art. 1, c. 221, della l. n. 234 del 30/12/2021).

²⁴ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

CUMULABILITÀ	Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo esemplificativo l'agevolazione in oggetto è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Over '50 e Donne di qualsiasi età</i>) e con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 10, della l. n. 160/2019 (<i>Incentivo Occupazione Giovani</i>). La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>de minimis</i>, ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 2, c. 10-<i>bis</i>, della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); art. 7, c. 5, lett. b), del d.l. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 99/2013; circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; d.lgs. n. 150/2015; circolare INPS n. 194 del 27/11/2015.

Lavoratori AdRCIGS

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS), previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, introdotto dall'art. 1, c. 136, della l. n. 205 del 27/12/2017 (*Legge di bilancio 2018*)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale.	
DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del d.lgs. n. 148/2015. Requisiti e condizionalità Il datore di lavoro che assume il lavoratore AdRCIGS non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente assunto. L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso al MLPS, a cura del datore di lavoro, entro 10 giorni dalla stipula. I lavoratori rientranti negli ambiti o profili professionali devono richiedere tramite il portale delle politiche attive (ex MyAnpal), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, la prenotazione per usufruire dell'AdR CIGS. Dopo 30 giorni, a prenotazione accolta, i lavoratori hanno ulteriori 30 giorni per effettuare la richiesta di attivazione di AdR. Dopo il primo appuntamento con il soggetto erogatore scelto, l'AdR si considera avviato. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'AdR non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta congrua.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it , nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 4.030 ²⁵ € per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. 4.030 € ²⁶ per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

²⁵ L'importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

²⁶ Cfr. nota precedente.

AGEVOLAZIONE	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.²⁷ Tipologie contrattuali escluse Lavoro intermittente Lavoro domestico Lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 24/04/2017 Benefici per il lavoratore Contributo economico pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato (c.d. "bonus rioccupazione").²⁸ Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, fra i quali l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, cc. da 8 a 11, della l. n. 92/2012. L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, come ad esempio l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 151 del 14/09/2015.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.lgs. n. 150 del 14/09/2015; art. 24-bis del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015; art. 1, c. 136, della l. n. 205 del 27/12/2017 (<i>Legge di bilancio 2018</i>); circolare congiunta MLPS e ANPAL n. 2 del 8/06/2018; nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; circolare INPS n. 77 del 27/06/2020.

²⁷ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

²⁸ Art. 24-bis, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015; circolare INPS n. 109 del 26/07/2019 (punto 3.3).

Relativamente alla natura del contratto, si precisa che anche per l'accesso al "bonus rioccupazione" il nuovo rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia a tempo indeterminato sia a termine. Possono inoltre rientrare anche le assunzioni a scopo di somministrazione, i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della l. n. 142/2001, nonché i rapporti in apprendistato.

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 4, c. 3, d.l. n. 148 del 20/05/1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 236 del 19/07/1993

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.	
DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi. Requisiti e condizionalità Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione. L'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dei contributi e dei premi INAIL) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno. ²⁹
	Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. 142/2001. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	art. 4, c. 3, del d.l. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 236 del 19/07/1993; art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 299/1994, convertito in l. n. 451/1994; circolare INPS n. 122 dell'1/06/1999; circolare INPS n. 12 del 2/02/2006.	

²⁹ Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore, che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali

Incentivi per l'assunzione con contratto di associazione in partecipazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 dell'8/11/1991

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.	
DESTINATARI	Persone svantaggiate: - Invalidi fisici, psichici e sensoriali; - Soggetti in trattamento psichiatrico; - Tossicodipendenti e alcolisti; - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Requisiti e condizionalità Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente sede dell'INPS: a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari, ivi compresa la quota a carico del lavoratore. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).
	Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Società cooperative ³⁰
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale

³⁰ Società cooperative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, c. 1, lett. b), della l. n. 381 del 8/11/1991).

CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4 della l. n. 381 del 8/11/1991 ; circolare MLPS n. 116 del 9/10/1992; circolare INPS n. 296 del 29/12/1992.

Lavoratori con disabilità

Incentivo economico per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art. 13, l. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, d.lgs. n. 151/2015

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, l. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 151/2015.				
DESTINATARI	- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni; - lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni; - lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Requisiti e condizionalità Non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate. Il diritto alla legittima fruizione del beneficio è inoltre subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del d.lgs. n. 150/2015), i quali tuttavia non si applicano per le assunzioni obbligatorie ma unicamente nei casi di assunzioni di lavoratori disabili oltre la c.d. “quota di riserva”.³¹ L’incentivo è subordinato alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione.³²				
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).				
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell’incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.				
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td> 1. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. 2. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e </td></tr></table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	1. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. 2. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	1. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. 2. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e				

³¹ Con riferimento ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi all'occupazione, previsti dall'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, si precisa che per le assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 questi non possono trovare applicazione. Difatti, mentre gli ordinari incentivi all'assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l'assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare il rapporto, la previsione legale di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l'adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità.

La suddetta deroga deve considerarsi legittima solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell'ipotesi di assunzione di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta "quota di riserva" di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999, devono trovare applicazione i medesimi principi enunciati nell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.

³² Cfr. circolare INPS n. 99 del 13/06/2016 (punto 5.3) per i dettagli specifici.

	successive modificazioni, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi. 3. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi. In tutti e tre i suddetti casi, l'incentivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.	
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione³³, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato, sia nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato; - lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 877/1973, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità. Si precisa, altresì, che gli incentivi di cui ai punti 1) e 2) sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendone obbligati, procedono all'assunzione di lavoratori disabili. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ³⁴
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con³⁵: - incentivo <i>Donne di qualsiasi età e Lavoratori over 50</i> (art. 4, cc. 8-11, l. n.92/2012). - incentivo <i>Occupazione Giovani</i> (art. 1, c. 100 e seguenti, della l. n. 205 del 27/12/2017). L'incentivo non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:	

³³ In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

³⁴ Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE). In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31/12/2016); dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.

³⁵ Per il reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della l. n. 68/1999 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

	- Incentivo <i>Giovani genitori</i> (decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010); - Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., l. n. 92/2012).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 13 della l. n. 68/1999 , come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015 ; circolare INPS n. 99 del 13/06/2016; nota direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23/01/2017.

Detenuti e internati

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di persone detenute e internate previsti dalla l. n. 193 del 22/06/2000 (*Legge Smuraglia*), e dal d.m. n. 148 del 24/07/2014, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo e credito d'imposta diretto a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.	
DESTINATARI	Requisiti e condizionalità Le imprese devono: - Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS); - Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della l. n. 354 del 26/07/1975 (<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista). Si segnalano le principali scadenze procedurali: - Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati; - entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; - entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it; - il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet www.inps.it.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<u>Credito d'imposta mensile pari a:</u> - 520 € per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;
	LAVORO INTERMITTENTE	- 300 € per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.
	APPRENDISTATO	In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<u>Sgravio contributivo:</u> Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari (a carico del datore di lavoro e del lavoratore). L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i

AGEVOLAZIONE	detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà). Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati e pubblici, cooperative sociali.³⁶
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori con disabilità di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999, c.m. dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c. 10-bis, della l. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. L'agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale incentivo che prevede riduzioni contributive applicare. Una volta applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro per il medesimo rapporto di lavoro.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, c. 3-bis, della l. n. 381/1991, come modificato dall'art. 1, c. 2, della l. n. 193 del 22/06/2000 (<i>Legge Smuraglia</i>); art. 21 (lavoro all'esterno) della l. n. 354 del 26/07/1975 (<i>Norme sull'ordinamento penitenziario</i>), aggiornata, da ultimo, dal d.l. n. 48 del 11/04/2025 (c.d. <i>Decreto Sicurezza</i>); decreto n. 148 del 24/07/2014 adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; circolare INPS n. 27 del 15/02/2019; artt. 35-36 del d.l. n. 48 del 11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>)³⁷, convertito in l. n. 80 del 9/06/2025.

³⁶ Nello specifico i datori di lavoro interessati sono:

- cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, c. 3-bis, della l. n. 381/1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della l. n. 193/2000).

Si precisa che l'art. 35 del *Decreto Sicurezza* (d.l. n. 48/2025) estende il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla l. n. 193/2000 (*Legge Smuraglia*), disponendo che **all'esonero** contributivo possano accedere anche le **imprese pubbliche e private** per le assunzioni di detenuti e internati ammessi al **lavoro esterno**. Fino al *Decreto sicurezza*, infatti, solo le **cooperative sociali** potevano fruire del beneficio per i lavoratori occupati per **attività svolta al di fuori** dell'istituto penitenziario. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lett. b), della l. n. 381/1991, nello svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le cooperative disciplinate dalla medesima legge possono svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi.

³⁷ Il *Decreto Sicurezza* introduce in particolare due novità di interesse:

- l'estensione dello sgravio contributivo del 95% di cui al d.m. n. 148/2014 anche alle assunzioni di detenuti e internati ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative sociali, con il fine di favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti (art. 35);
- la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti d'età (ai sensi dell'art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015) anche con soggetti detenuti e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e con detenuti assegnati al lavoro all'esterno delle carceri; in questo caso si punta alla qualificazione/riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento (art. 36).

Bonus Donne – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025)

Incentivo per l'assunzione stabile di donne svantaggiate previsto dall'art. 23 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (*Decreto Coesione*), c.m. dalla l. n. 95 del 4/07/2024

DESCRIZIONE INCENTIVO	Esonero contributivo diretto a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), promuovendo l'assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. <i>Bonus Donne</i>).
DESTINATARI	Donne di qualsiasi età che, alternativamente, al momento dell'assunzione siano: a) prive di un impiego regolarmente retribuito³⁸ da almeno 24 mesi (molto svantaggiate), ovunque residenti; b) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);³⁹ c) operanti in professioni o settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere⁴⁰ di cui all'art. 2, punto 4), lett. f), del reg. (UE) n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del MLPS di concerto con il MEF. Requisiti e condizionalità Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto⁴¹, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Inoltre, trovando applicazione il reg. (UE) n. 651/2014, è richiesto il rispetto di ulteriori condizioni: - l'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali;⁴² - sono escluse le "imprese in difficoltà", definite dal punto 18 dell'art. 2 dello stesso regolamento, e i datori di lavoro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. In aggiunta, unicamente in area ZES (tipologia b), sono previsti due ulteriori requisiti legittimanti: - i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva; - i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. La violazione di tale divieto comporta la revoca e il recupero del beneficio già fruito.

³⁸ La nozione di "impiego regolarmente retribuito" viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata o della remunerazione. Per la locuzione "privo di impiego" si rimanda al decreto MLPS del 17/10/2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, nonché alla circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013. Al riguardo, per lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito" da almeno 24 mesi o 6 mesi, deve intendersi colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi antecedenti la data di assunzione), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

³⁹ La l. n. 171 del 18/11/2025 "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria" (in vigore dal 20/11/2025) ha previsto l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica. Si resta in attesa di chiarimenti sull'inclusione delle due regioni nell'ambito di applicazione degli incentivi all'assunzione in trattazione nella presente scheda.

⁴⁰ I settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale in tutti i settori economici, vengono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il 2025 sono stati pubblicati con il [d.intermin. n. 3217 del 30/12/2024](#), al quale si rimanda.

⁴¹ Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

⁴² Il riferimento sono i costi salariali così come definiti al punto 31 dell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

In base alle diverse tipologie di donne, sono previsti differenti periodi di applicazione del beneficio:

Tipologia di destinatario		Periodo di applicazione	Ammissibilità della domanda di beneficio
a	Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.	Dall'1/09/2024 al 31/12/2025.	Sia per le assunzioni già effettuate (dall'1/09/2024), sia per i rapporti non ancora instaurati.
b	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni ZES.	Dal 31/01/2025 (data dell'autorizzazione della Commissione europea) al 31/12/2025, purché la domanda di esonero sia inviata prima di procedere all'assunzione.	Esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
c	Donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere.	Dall'1/09/2024 al 31/12/2025.	Sia per le assunzioni già effettuate (dall'1/09/2024) che per i rapporti non ancora instaurati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo *online* disponibile dal 16/05/2025 tramite la pagina "[Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#)", secondo le indicazioni della circolare INPS n. 91 del 12/05/2025.

Per le assunzioni di "donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES", l'invio della comunicazione telematica all'INPS con la richiesta di accesso al beneficio deve avvenire prima dell'assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato **entro 10 giorni** dall'accoglimento della domanda (termine perentorio).

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

650 € per lavoratrice, importo massimo su base mensile pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.⁴³

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

La durata massima del beneficio varia in base alla tipologia di destinatario:

Tipologia di destinatario		Durata massima dell'esonero (mesi)
a	Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti	24
b	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES	24
c	Donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere	12

Le agevolazioni non trovano applicazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.

Il beneficio spetta anche nei seguenti casi:

- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n.142/2001;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Tipologie contrattuali escluse

Lavoro domestico

Lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulato a tempo indeterminato)

Contratto di apprendistato

⁴³ L'ammontare dell'agevolazione è comunque riconosciuto nei limiti della spesa (annuale) autorizzata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 60/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ⁴⁴
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Gli esoneri sono invece compatibili: - con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (<i>c.d. maxi-deduzione</i>) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027; - con l'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", disciplinato dall'art. 5 della l. n. 162/2021 e pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 € annui; - con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore, quale, per esempio, l'esonero sui contributi IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'art. 1, cc. 180 e 181, della l. n. 213/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>) e l'esonero parziale per le madri di 2 o più figli, disciplinato dall'art. 1, c. 219, della <i>Legge di bilancio 2025</i>.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 per le misure concernenti le donne: - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (tipologia A); - impiegate in professioni o settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (tipologia C). Diversamente, per le "donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in area ZES" (tipologia b), l'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea (avvenuta il 31 gennaio 2025).	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 23 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (<i>Decreto Coesione</i>), c.m. dalla l. n. 95 del 04/07/2024; Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027; autorizzazione della Commissione Europea, comunicata dal MLPS con nota del 31/01/2025; d.intermin. MLPS-MEF dell'11/04/2025 pubblicato il 9/05/2025 (Num. Rep. 67/2025); circolare INPS n. 91 del 12/05/2025.	

⁴⁴ Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Bonus Giovani – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025)

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 22 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (*Decreto Coesione*) c.m. dalla l. n. 95 del 4/07/2024

DESCRIZIONE INCENTIVO

Esonero contributivo diretto a favorire l'occupazione stabile di giovani, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), attraverso l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (c.d. *Bonus Giovani Under 35*).

Giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età (intesi come 34 anni e 364 giorni) e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.⁴⁵

Requisiti e condizionalità

Si specifica in premessa che l'art. 22 del *Decreto Coesione* prevede due esoneri, specificatamente:

- **500 € mensili**, importo massimo, per assunzioni in tutto il **territorio nazionale**, previsto dal c. 1;
- **650 € mensili**, importo massimo, per assunzioni con sede di lavoro nelle **regioni dell'area ZES**,⁴⁶ previsto dal c. 3.

Rispetto ai requisiti del lavoratore, gli esoneri spettano anche nei seguenti casi:

- soggetti con precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- soggetti con precedenti rapporti di lavoro intermittente o domestico a tempo indeterminato. Se, al contrario, il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non spetta;
- soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero (*portabilità dell'incentivo*).

DESTINATARI

Inoltre, sono previsti i seguenti divieti ed esclusioni:

- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223/1991, nella medesima unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. La violazione di tale divieto comporta la revoca e il recupero del beneficio già fruito;
- fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, non trovano applicazione in questo caso alcune specifiche previsioni tra cui:
 - 1) le previsioni secondo le quali gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente (articolo 31, c. 1, lett. a);
 - 2) il disposto secondo cui l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (articolo 31, c. 1, lett. d).
- con riferimento alla sola agevolazione "maggiorata" in area ZES (650 € mensili) sono escluse le "imprese in difficoltà" (art. 2, punto 18, del reg. (UE) n. 651/2014) e i datori di lavoro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare.

⁴⁵ Non impedisce l'accesso all'agevolazione il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse, quali per esempio il rapporto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc. Si precisa, inoltre, che il requisito dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (come anche il requisito anagrafico) deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, se il lavoratore per il quale è stato già fruito uno degli esoneri in trattazione viene riassunto, per il nuovo rapporto si può comunque fruire dell'agevolazione (in questi casi l'esonero spetta per i mesi residui, indipendentemente dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione).

⁴⁶ La l. n. 171 del 18/11/2025, recante "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria" (in vigore dal 20/11/2025), ha previsto l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica. Si resta in attesa di chiarimenti sull'inclusione delle due regioni nell'ambito di applicazione degli incentivi all'assunzione in trattazione nella presente scheda.

Incremento occupazionale netto: in aggiunta, per accedere all'incentivo, le aziende sono tenute a verificare che l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Tale obbligo si applica:

- all'agevolazione "maggiorata" (650 € mensili in area ZES);
- all'agevolazione "standard" (500 € mensili) per le assunzioni/trasformazioni dall'1/07/2025.

Sono previsti due distinti periodi di applicazione per le due misure di esonero:

Misure	Periodo di applicazione	Ammissibilità della domanda di beneficio
Esonero di cui all'art. 22, c. 1 (massimo 500 € mensili).	Assunzioni/trasformazioni effettuate dall'1/09/2024 fino al 31/12/2025.	Sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate (dall'1/09/2024) che per i rapporti non ancora instaurati.
Esonero di cui all'art. 22, c. 3 (massimo 650 € mensili in area ZES).	Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 31/01/2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) fino al 31/12/2025, purché la domanda di esonero sia inviata prima di procedere all'assunzione/trasformazione.	Esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, ovvero prima che avvenga l'assunzione/trasformazione incentivata.

Il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo *online* disponibile dal 16/05/2025 tramite la pagina "[Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#)", secondo le indicazioni della circolare INPS n. 90 del 12/05/2025 e del successivo messaggio n. 1935 del 18/06/2025.

Il modulo di domanda già in uso è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000: *"la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto legge n. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto"*.

Per l'esonero di cui all'art. 22, c. 3, l'invio della comunicazione telematica all'INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell'assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato **entro 10 giorni** dall'accoglimento della domanda (termine perentorio).

Si precisa che per le assunzioni/trasformazioni effettuate dalla data di rilascio del modulo di domanda online (16/05/2025) rimane ferma la possibilità per il datore di lavoro di accedere all'esonero di cui all'art. 22, c. 1, anche se la sede è collocata in area ZES.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.⁴⁷ Importi previsti: - 500 €, importo massimo, su base mensile per ciascun lavoratore (valido in qualsiasi area del territorio nazionale); - 650 €, importo massimo, su base mensile per ciascun lavoratore in caso di assunzioni con sede di lavoro ubicata nelle regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.⁴⁸ La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.

⁴⁷ L'ammontare dell'agevolazione è comunque riconosciuto nei limiti della spesa (annuale) autorizzata ai sensi dell'art. 22, c. 7, del d.l. n. 60 del 7/05/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

⁴⁸ Il riferimento sono i costi salariali così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del reg. (UE) n. 651/2014.

	In caso di lavoro part-time, il massimale è proporzionalmente ridotto. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della l. n. 142/2001; - assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulato a tempo indeterminato) Contratto di apprendistato
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati⁴⁹ SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Gli esoneri sono invece compatibili: - con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. <i>maxi-deduzione</i>) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027; - con l'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", disciplinato dall'art. 5 della l. n. 162/2021 e pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 € annui; - con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore, quale, per esempio, l'esonero sui contributi IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'art. 1, cc. 180 e 181, della l. n. 213/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>) e l'esonero parziale per le madri di due o più figli, disciplinato dall'art. 1, c. 219, della <i>Legge di bilancio 2025</i>.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'esonero previsto dall'art. 22, c.1 costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati e, pertanto, non è disciplinato dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'esonero previsto dall'art. 22, c. 3 (regioni area ZES) è soggetto al regime di aiuti esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 22 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (<i>Decreto Coesione</i>), c.m. dalla l. n. 95 del 04/07/2024; Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027; autorizzazione della Commissione europea con decisione C(2025) 649 <i>final</i> del 31/01/2025; d.intermin. MLPS-MEF dell'11/04/2025 pubblicato il 09/05/2025 (Num. Rep. 66/2025); circolare INPS n. 90 del 12/05/2025; messaggio INPS n. 1935 del 18/06/2025.

⁴⁹ Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Bonus aziende dei settori strategici – Decreto Coesione (01/07/2024 – 31/12/2025)

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani da parte di attività imprenditoriali neo avviate che operano nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, previsto dall'art. 21 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (*Decreto Coesione*), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 95 del 4/07/2024

DESCRIZIONE INCENTIVO	Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto 35 anni di età e che, nel periodo compreso tra l'1/07/2024 e il 31/12/2025, avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l'esonero totale dei contributi previdenziali relativamente ai dipendenti <i>under35</i> assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dall'1/07/2024 al 31/12/2025).
DESTINATARI	Giovani che alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il 35° anno di età. Requisiti e condizionalità L'incentivo è riservato alle piccole imprese.⁵⁰ Le imprese assumentanti devono essere state avviate dall'1/07/2024 e sino al 31/12/2025, da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni, e operare nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. I lavoratori <i>under 35</i> devono essere assunti, dalle suddette imprese, a tempo indeterminato nel medesimo periodo (1/07/2024-31/12/2025). Per l'identificazione delle imprese ammissibili, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica: - valori medi % degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti; - valori medi % della domanda di lavoro; - valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green. Sulla base di tali criteri, sono ammesse le imprese dei settori strategici individuati dal decreto,⁵¹ tra cui: - attività manifatturiere; - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; - fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento; - costruzioni; trasporto e magazzino; - servizi di informazione e comunicazione; - attività professionali, scientifiche e tecniche; - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; - istruzione; - sanità e assistenza sociale; - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; - altre attività di servizi. Infine, l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/07/2024 e fino al 31/12/2025 (finestra assunzioni oggetto dell'esonero).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per accedere all'esonero, il datore di lavoro deve inoltrare domanda all'INPS, per via telematica, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>on-line</i> reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21". La domanda deve contenere, tra le altre informazioni, la data di costituzione dell'impresa, nonché gli elementi da cui si evince l'appartenenza ai settori che possono beneficiare dell'esonero contributivo. Si specifica che, in caso di domanda per un'assunzione non ancora effettuata, il datore deve provvedere all'instaurazione del rapporto al conseguente invio della comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.

⁵⁰ Requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'allegato I del reg. (UE) n. 651/2014, e le condizioni cumulative di cui all'art. 22, par. 2 del medesimo regolamento.

⁵¹ Per l'elenco completo dei codici ATECO (attualizzati) ammessi si rimanda alla circolare INPS n. 147 del 27/11/2025 (allegato 1).

	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	800 € per ciascun lavoratore, importo massimo su base mensile pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.⁵² La durata massima del beneficio è pari a 3 anni (comunque non oltre il 31/12/2028). In caso di lavoro <i>part-time</i> il massimale è proporzionalmente ridotto. Il beneficio spetta anche nel seguente caso: - rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Contributo per l'attività a fondo perduto Inoltre, come previsto dallo stesso articolo 21 del d.l. n. 60/2024, le medesime imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all'INPS un incentivo all'autoimpiego consistente in un contributo per l'attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, pari a 500 € mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31/12/2028. Anche per tale incentivo all'avvio di impresa occorre fare riferimento al decreto attuativo del MLPS e alle conseguenti istruzioni INPS (circolare INPS n. 148 del 28/11/2025). Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Lavoro intermittente Contratto di apprendistato
	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica ⁵³
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile: - con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027. - con l'esonero a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere", disciplinato dall'art. 5 della l. n. 162 del 5/11/2021.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 21 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (<i>Decreto Coesione</i>), convertito con modificazioni dalla l. n. 95 del 4/07/2024; Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027; decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 03/04/2025; circolare INPS n. 147 del 27/11/2025.	

⁵² L'ammontare dell'agevolazione è comunque riconosciuto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, c. 7, del d.l. n. 60 del 7/05/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

⁵³ Come definiti con decreto del 3/04/2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Min. per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, il Min. delle Imprese e del Made in Italy e il Min. dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 111 del 15/05/2025.

Bonus ZES – Decreto Coesione (01/09/2024 – 31/12/2025)

Incentivo per l'assunzione stabile da parte di datori di lavoro presso sedi operative ubicate in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, previsto dall'art. 24 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (*Decreto Coesione*), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 95 del 4/07/2024.

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DESCRIZIONE INCENTIVO	Esonero contributivo diretto a favorire le assunzioni a tempo indeterminato (con qualifiche non dirigenziali) di personale impiegato in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della suddetta ZES e contribuire alla riduzione dei divari territoriali (c.d. <i>Bonus ZES</i>).	
DESTINATARI	Lavoratori con almeno 35 anni di età, alla data dell'assunzione, e disoccupati da almeno 24 mesi. Requisiti e condizionalità Il beneficio si applica ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti (nel mese di assunzione). La sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, deve essere in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).⁵⁴ L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/09/2024 e fino al 31/12/2025 (<i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i>).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro privati devono inoltrare domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che saranno indicati dall'Istituto con apposite istruzioni.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	650 € per ciascun lavoratore, importo massimo su base mensile pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.⁵⁵ La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Contratto di apprendistato
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

⁵⁴ La l. n. 171 del 18/11/2025 "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria" (in vigore dal 20/11/2025) ha previsto l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica. Si resta in attesa di chiarimenti sull'inclusione delle due regioni nell'ambito di applicazione degli incentivi all'assunzione in trattazione nella presente scheda.

⁵⁵ L'ammontare dell'agevolazione è comunque riconosciuto nei limiti della spesa (annuale) autorizzata ai sensi dell'art. 24, c. 7, del d.l. n. 60 del 7/05/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

CUMULABILITÀ

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. *maxi-deduzione*) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In attesa della circolare applicativa dell'INPS.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 24 del [d.l. n. 60 del 7/05/2024](#) (*Decreto Coesione*), convertito con modificazioni dalla l. n. 95 del 4/07/2024; Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027; d.intermin. MLPS-MEF del 7/01/2025.

Decontribuzione Sud PMI e GI (2025 – 2029)

Incentivo contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate, c.d. *Decontribuzione Sud PMI e GI*, previsto dall'art. 1, cc. da 406 a 422, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*)⁵⁶

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER LE GRANDI IMPRESE

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione stabile, nelle microimprese, piccole medie (PMI) ⁵⁷ e grandi (GI), in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diversi dal lavoro agricolo e domestico, con sede di lavoro in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato già instaurato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. Requisiti e condizionalità La sede di lavoro⁵⁸ deve essere situata in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Ai sensi dell'art. 1, c. 410, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di bilancio 2025</i>), l'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti disabili previsti dall'art. 3 della l. n. 68 del 12/03/1999. L'esonero per le grandi imprese (GI) è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'esonero è riconosciuto dall'1/01/2025 al 31/12/2029.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 25% per l'anno 2025 (importo massimo di 145 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2024); - 20% per l'anno 2026 (importo massimo di 125 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2025); - 20% per l'anno 2027 (importo massimo di 125 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2026); - 20% per l'anno 2028 (importo massimo di 100 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2027); - 15% per l'anno 2029 (importo massimo di 75 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2028). L'esonero spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

⁵⁶ L'incentivo in trattazione sostituisce integralmente l'agevolazione precedente denominata "Decontribuzione SUD" di cui all'art. 27 del d.l. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 13/10/2020, e dall'art. 1, cc. da 161 a 168, della l. n. 178 del 2020.

⁵⁷ Nella nozione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) rientrano i datori di lavoro privati che occupano meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni € e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni €, (All. 1, art. 2, del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014).

⁵⁸ Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

	Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.
	Tipologie contrattuali escluse Apprendistato Lavoro domestico Lavoro intermittente
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.⁵⁹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. L'incentivo è cumulabile sia con altre agevolazioni di tipo contributivo, quali, a titolo di esempio: - incentivo <i>Over '50</i> (art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012); - incentivo <i>Donne</i> di qualsiasi età (art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012); - incentivo assunzione <i>Giovani Under 30</i> (art. 1, cc. da 100 a 108, della l. n. 205/2017); sia con incentivi di tipo economico, per esempio: - incentivo all'assunzione di disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10-bis, della l. n. 92/2012). L'incentivo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del d.l. n. 60 del 07/05/2024 (<i>Decreto Coesione</i>), convertito con modificazioni dalla L. n. 95 del 04/07/2024, ossia: - Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21); - Bonus Giovani (art. 22); - Bonus Donne (art. 23); - Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 24).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Per le microimprese, piccole e medie imprese (PMI), l'agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>de minimis</i>, ai sensi della normativa vigente. Per le grandi imprese (GI) si è in attesa della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea per poter usufruire dell'agevolazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, cc. da 406 a 422 della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di bilancio 2025</i>); circolare INPS n. 32 del 30/01/2025; messaggio INPS n. 2398 del 30/07/2025.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 1, c. 409, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*), l'esonero non si applica ai seguenti datori di lavoro:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI

Apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015

DESCRIZIONE	Il contratto di apprendistato, disciplinato dall'art. 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale, valida ai fini contrattuali. Fa parte dell'obbligo contrattuale la realizzazione di un processo formativo che consenta al lavoratore di conseguire una qualifica professionale nel termine previsto. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). La durata minima <i>ex lege</i> è pari a sei mesi. Le parti possono recedere liberamente dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per la definizione del numero di apprendisti devono essere rispettate le seguenti indicazioni: - Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2; - Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, tale rapporto non può superare il 100%; - In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a 3 unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti; - Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'art. 4 della l. n. 443/1985. Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
DESTINATARI	Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.⁶⁰ Requisiti e condizionalità Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
DATA INIZIO VALIDITÀ	A decorrere dal 25/07/2015.

⁶⁰ È possibile assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante anche:

- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria (abrogata dall'1/01/2017);
- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dall'1/01/2022 (art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021, *Legge di Bilancio 2022*).

Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche si rimanda alla scheda "Apprendistato senza limiti di età".

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA BENEFICIO	DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE		
	CONTRIBUTIVO	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista
		Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre	
		1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	
		2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%		
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%	5.84%			
	ECONOMICO	I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.		
	NORMATIVO	Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.		
		Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla l. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati		
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica		
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale		
CUMULABILITÀ	Il contratto di apprendistato professionalizzante, ove espressamente previsto, può essere incluso tra le tipologie contrattuali incentivate e soggette alle specifiche indicazioni sulla cumulabilità.			
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, c. 773, della l. n. 296 del 27/12/2006 (<i>Legge finanziaria 2007</i>); artt. 42 e 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015 ; d.lgs. n. 150 del 14/09/2015; interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.			

Apprendistato senza limiti di età

Incentivi per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età (art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 36 del d.l. n. 48 dell'11/04/2025, cd. *Decreto Sicurezza*, convertito dalla l. n. 80 del 9/06/2025)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, di un trattamento di disoccupazione o di un trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché condannati e internati ammessi alle misure alternative e detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
DESTINATARI	- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;⁶¹ - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione; - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dall'1/01/2022;⁶² - Condannati e internati, senza limiti di età, ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.⁶³ Requisiti e condizionalità Il diritto ai benefici contributivi si applica soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione e che non siano stati assunti precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. Le assunzioni in apprendistato dei suddetti soggetti devono essere finalizzate alla loro qualificazione o riqualificazione professionale; decisivo per lavoratori già qualificati l'utilizzo di un piano formativo adeguato, che dovrà consentire al lavoratore un apprezzabile arricchimento delle competenze già possedute. Il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge (ad es., è escluso l'ulteriore beneficio per un anno dal proseguimento del rapporto).⁶⁴
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per richiedere l'ammissione agli incentivi, i datori di lavoro devono trasmettere una specifica dichiarazione di responsabilità alla Sede INPS presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità".

⁶¹ La l. n. 92 del 28/06/2012, e successive modificazioni, ha abrogato le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli artt. 8 e 25 della l. n. 233/1991 a decorrere dall'1/01/2017. Pertanto, le agevolazioni restano in vigore solo per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2016 e i cui effetti si protraggano dopo detto termine.

⁶² Art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021 (*Legge di bilancio 2022*).

⁶³ Previsione introdotta dall'art. 36 del d.l. n. 48/2025 (*Decreto sicurezza*), che modifica l'art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015.

⁶⁴ Nel caso dell'apprendistato senza limiti di età, è prevista l'esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato. Pertanto, al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore e così anche quella a carico del lavoratore. Si precisa che le deroghe rispetto alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:

- limiti di età;
- disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- estensione dei benefici contributivi a carico del datore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge (ad es. è escluso l'ulteriore beneficio per un anno dal proseguimento del rapporto).⁶⁵

Di seguito si riportano i principali benefici previsti:

Contributivo

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista
Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre	5.84%
1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	
2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%		
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%		

La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato, edile e non.

Normativo

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (per esempio ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla l. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti).

Economico

Per i lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, è inoltre previsto il beneficio di tipo economico previsto per l'apprendistato professionalizzante (possibilità di sotto-inquadramento o, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione dell'apprendista).⁶⁶

Infine, si evidenzia la volontarietà con riferimento alla formazione di base o trasversale (si veda interpello MLPS n. 5/2017).

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"

AGEVOLAZIONE

⁶⁵ Nel caso dell'apprendistato senza limiti di età, è prevista l'esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato. Pertanto, al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore e così anche quella a carico del lavoratore. Si precisa che le deroghe rispetto alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:

- limiti di età;
- disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- estensione dei benefici contributivi a carico del datore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato.

⁶⁶ Diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, la norma non ha disposto alcun incentivo di tipo economico per le assunzioni di soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Si rinvia a quanto previsto per il contratto di apprendistato professionalizzante.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 223/91; art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015 , c.m. dall'art. 36 del d.l. n. 48 dell'11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>); circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; interpello MLPS n. 19 del 20/05/2016; messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; interpello MLPS n. 5 del 30/11/2017; circolare INPS n. 108 del 14/11/2018; art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021 (<i>Legge di bilancio 2022</i>), art. 36 del d.l. n. 48 dell'11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>), convertito dalla l. n. 80 del 09/06/2025.	

Sostituzione lavoratori in congedo

Agevolazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato o utilizzo di personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della l. n. 53 dell'8/03/2000*)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.	
DESTINATARI	Persone in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori⁶⁷ in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore. Requisiti e condizionalità L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L'agevolazione si applica nelle aziende con meno di 20 dipendenti.⁶⁸ L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate devono attestare, con autocertificazione da presentare alla competente sede INPS che l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione, sia inferiore alle 20 unità. Dovranno altresì inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione Unilav indicando il "codice agevolazione" 82. L'Inps attribuisce all'Azienda il codice di autorizzazione 9R, che assume come significato "Azienda avente titolo allo sgravio ex l. n. 53/2000". Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo determinano i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta. I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex d.lgs. n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi⁶⁹.
	Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata	

⁶⁷ Si intendono lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

⁶⁸ Ai fini del calcolo del limite dimensionale (19 dipendenti) si considerano i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti. I lavoratori part-time vanno computati "pro-quota", ossia in proporzione all'orario svolto. In caso di somministrati, la base occupazionale di riferimento è quella dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

⁶⁹ Rispetto alla durata, si ricorda che lo sgravio contributivo può trovare applicazione entro il limite di legge (art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 151/2001) del compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 10 della l. n. 53 del 8/03/2000 , come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 151 del 26/03/2001; circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; circolare INPS n. 174 del 16/10/2000; messaggio INPS n. 28 del 14/02/2001; messaggio INPS n. 93 del 31/05/2001; circolare INPS n. 136 del 10/07/2001; istruzione operativa INAIL del 24/07/2001; risposta interpello MLPS n. 391 del 12/04/2005; risposta interpello MLPS n. 36 del 01/09/2008; messaggio INPS n. 1382 del 20/01/2011.	

Premialità di parità

A decorrere dall'1/01/2022 è istituita la Certificazione della parità di genere, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a incentivare l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
BENEFICIARI	Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (<i>Codice pari opportunità tra uomo e donna</i>). Requisiti e condizionalità Il datore di lavoro privato deve aver conseguito la Certificazione della parità di genere secondo le modalità indicate nel decreto del 29/04/2022 emanato dal Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.⁷⁰ Inoltre, ai sensi dell'art. 46⁷¹ del d.lgs. n. 198/2006 (<i>Codice per le pari opportunità tra uomo e donna</i>), le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere, ogni due anni, un Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'INL che in caso di inottemperanza può disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti, nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi. Pertanto, laddove il datore di lavoro occupi più di 50 dipendenti, l'agevolazione è subordinata all'assenza dei citati provvedimenti di sospensione da parte dell'INL e, dunque, si presuppone la corretta presentazione del Rapporto biennale, secondo le modalità indicate nel decreto del 29/03/2022, emanato dal MLPS, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia. Il Rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del MLPS e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali.⁷² In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra 1.000 € e 5.000 €.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	A decorrere dall'annualità 2022 (incentivo strutturale). Sono previste scadenze per l'invio della domanda di agevolazione con riferimento a ogni annualità, come meglio indicato nella sezione successiva.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	I datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31/12/2024, possono presentare apposita domanda all'INPS di riconoscimento dell'agevolazione fino al 30/04/2025, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN" rilasciato nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" del sito istituzionale www.inps.it.⁷³ I datori che abbiano già ricevuto l'accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite dall'Inps indicazioni. Per le modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 137 del 27/12/2022.

⁷⁰ Per esempio, per accedere al beneficio è necessario che l'azienda abbia ottenuto la certificazione secondo i criteri stabiliti dalla Prassi UNI/PdR 125:2022 e che questa sia rilasciata da un Organismo di valutazione accreditato ai sensi del reg. (CE) n. 765/2008.

Si ricorda, inoltre, che vengono concessi periodicamente, con appositi **Avvisi**, contributi alle PMI e microimprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere; trattasi di una misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore. Per maggiori informazioni: <https://certificazionedipariadigenere.unioncamere.gov.it/> e <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>.

⁷¹ Art. 46 c. 1 "Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta". Comma 1-bis "Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo".

⁷² Il rapporto sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

⁷³ Cfr. Messaggio INPS n. 4479 del 30/12/2024.

AGEVOLAZIONE	I datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere hanno diritto a un esonero contributivo in misura non superiore all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), entro il limite massimo di 50.000 € annui per azienda, (riparametrato e applicato su base mensile) e per il periodo di validità della predetta certificazione. Riguardo al periodo di fruizione dell'esonero, pertanto, lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di parità di genere (triennale) e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà a darne tempestiva comunicazione all'INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. La mancata compilazione del Rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021; art. 46-bis del d.lgs. n. 198 dell'11/04/2006 (<i>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna</i>); art. 1, c. 276, della l. n. 178 del 30/12/2020 (<i>Legge di bilancio 2021</i>); art. 1, c. 138, della l. n. 234 del 30/12/2021 (<i>Legge di bilancio 2022</i>); d.intermin. del 29/03/2022 emanato dal MLPS, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia (Rapporto biennale parità di genere); d.m. del 29/04/2022 emanato dal Ministro per le Pari opportunità e la famiglia (conseguimento della Certificazione della parità di genere); d.intermin. del 20/10/2022 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell'Economia e delle finanze (disciplina di dettaglio dell'esonero contributivo); circolare INPS n. 137 del 27/12/2022 (istruzioni operative per l'accesso all'esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022); messaggio INPS n. 4614 del 21/12/2023 (campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31/12/2023); messaggio INPS n. 4479 del 30/12/2024 (campagna di acquisizione delle richieste di esonero contributivo relative alle certificazioni conseguite entro il 31/12/2024); d.dir. MLPS n. 115 del 17/03/2025 ("Linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere").

Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl

Agevolazione volta alla stabilizzazione dei contratti a termine attraverso la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl (di cui all'art. 2, c. 30, della l. n. 92 del 28/06/2012)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl – pari all’1,4% della retribuzione imponibile, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione – dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.		
DESTINATARI	Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato. Il contributo addizionale non si applica: - ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; - ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 7/10/1963. A decorrere dall’1/01/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal predetto D.P.R., ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono assoggettati al contributo addizionale NASpl; - a partire dall’1/01/2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31/12/2019; - agli apprendisti; - ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni; - ai lavoratori con contratto di lavoro domestico; - ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; - ai c.d. lavoratori <i>extra</i> e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo; - ai contratti di lavoro domestico.		
SCADENZA PARTECIPAZIONE	A decorrere dal 18/07/2012.		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Si rinvia al messaggio INPS n. 11233 dell’11/07/2013 con il quale è stato istituito il conto PTA34111 per rilevare il recupero, da parte dei datori di lavoro, delle somme versate a titolo di contributo addizionale risultate non dovute.		
AGEVOLAZIONE	Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Apprendistato		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati	
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica	
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 2, c. 30, della l. n. 92 del 28/06/2012 ; messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013; art. 1, c. 13, della l. n. 160 del 27/12/2019 (<i>Legge di bilancio 2020</i>); circolare INPS n. 91 del 4/08/2020.		

Lavoratrici madri di 2, 3 o più figli – Nuovo bonus mamme 2025

Bonus *una tantum* valido solo per il 2025, a favore di lavoratrici madri di 2, 3 o più figli con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila € l'anno, di cui all'art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus 2025*).

Per le lavoratrici madri, si prefigurano tre diverse misure alternative ma con medesime finalità (si veda l'infografica per una rappresentazione complessiva):

1. "Lavoratrici madri di 3 o più figli" (valida per il periodo 2024-2026): esonero totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di bilancio 2024*);
2. "Lavoratrici madri di 2 o più figli" (valida dal 2026): esonero parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*);
3. "Nuovo Bonus mamme" (valido solo per 2025): *bonus* economico rivolto a lavoratrici madri di 2, 3 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, introdotto dal d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus*).

BONUS MAMME – La gestione della misura

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
2025	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10 Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE) Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		
2026	Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		
2027	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18) Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)		

M_{INISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI}

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'esonero in trattazione è relativo al punto 3 e consiste in una misura transitoria per l'anno 2025, relativa al *Bonus mamme*, diretta a favorire l'occupazione di lavoratrici madri di 2, 3 o più figli, sia con contratto di lavoro dipendente, sia autonome (per redditi fino a 40.000 €), attraverso l'erogazione di una somma pari a 480 € su base annua in un'unica tranche per il 2025.⁷⁴

Il *bonus* si rivolge a due categorie di destinatari.

- Lavoratrici madri con 2 figli:
 - Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato (escluso il lavoro domestico), con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo under 10;
 - lavoratrici autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e la gestione separata, con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo under 10.
- Lavoratrici madri con 3 o più figli:
 - Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato⁷⁵ (escluso il lavoro

⁷⁴ L'agevolazione, valida solo per il 2025, sostituisce nel 2025 il precedente *bonus mamme* lavoratrici (esonero contributivo parziale) introdotto dalla *Legge di bilancio 2025*, nelle more dell'attuazione di quanto da quest'ultima previsto. Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla *Legge di bilancio 2025*.

⁷⁵ Sono escluse le lavoratrici che hanno un contratto a tempo indeterminato in quanto questa è l'unica categoria (lavoratrici madri di 3 o più figli con un contratto a TI) che beneficia ancora della misura più vantaggiosa prevista (*ex Legge di bilancio 2024*): l'esonero totale dei contributi, fino a 3.000 € all'anno. Tali lavoratrici continueranno a ricevere lo stesso beneficio fino alla fine del 2026, poi passeranno anche loro all'esonero parziale previsto per le altre lavoratrici madri con due o più figli (misura strutturale introdotta dalla *Legge di bilancio 2025*).

	domestico), con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo <i>under</i> 18; - Lavoratrici autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e la gestione separata, con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo <i>under</i> 18.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate all'INPS: - entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS 139/2025, quindi entro il 9/12/2025 ; - se i requisiti maturano dopo il 9/12/25, ma comunque entro il 31/12/25, fino al 31/12/2026 .	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il <i>bonus</i> non è automatico ma viene erogato a domanda. Le lavoratrici interessate dovranno inoltrare all'INPS un'istanza in via telematica secondo le modalità rese note dalla circolare INPS n. 139 del 28/10/2025. In particolare, le domande devono essere presentate, entro i termini sopra indicati, attraverso uno dei seguenti canali: - <u>Sito INPS</u> , tramite il <u>servizio online</u> messo a disposizione da Inps, cliccando su " <i>Utilizza il servizio</i> " e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS); - <u>Patronati</u> , usufruendo di assistenza gratuita alla compilazione; - <u>Contact Center Multicanale</u> , contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	Il <i>Bonus</i> consiste in un contributo di 40 € mensili , ⁷⁶ per un massimo di 12 mensilità , non imponibile ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla lavoratrice madre con reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 €:	
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (incluso APPRENDISTATO) ⁷⁷	- con 2 figli e figlio più piccolo <i>under</i> 10.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- con 2 figli e figlio più piccolo <i>under</i> 10; - con 3 o più figli e figlio più piccolo <i>under</i> 18.
	LAVORO AUTONOMO	- autonoma con 2 figli e figlio più piccolo <i>under</i> 10; - autonoma con 3 o più figli e figlio più piccolo <i>under</i> 18.
Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: rapporto di lavoro intermittente; rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.		
Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri benefici che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il <i>bonus</i> in trattazione risulta, invece, in sostituzione e quindi non cumulabile con l'esonero parziale per <i>Lavoratrici madri di due o più figli (dal 2026)</i> , previsto dalla <i>Legge di bilancio 2025</i> , e risulta altresì non cumulabile, in quanto interessa lavoratrici con requisiti contrattuali differenti, con l'esonero totale per <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i> previsto dalla <i>Legge di bilancio 2024</i> .	

⁷⁶ La somma è netta, non viene tassata, e non rileva ai fini del calcolo dell'Isee. L'importo di 40 € mensili verrà erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 per le domande presentate entro il 31/01/2026), per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre 2025, per un massimo di 480 € annui.

⁷⁷ Si precisa che per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della *Manovra di bilancio 2024* (esonero contributivo totale). Dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla *Legge di bilancio 2025* (esonero parziale). Si precisa altresì che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

**CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ**

Non applicabile.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 1, cc. 219 e 220, della [l. n. 207 del 30/12/2024](#) (*Legge di bilancio 2025*), c.m. dall'art. 6 del [d.l. n. 95 del 30/06/2025](#) (*Decreto Omnibus 2025*) convertito in l. n. 118 del 08/08/2025; circolare INPS n. 139 del 28/10/2025; messaggio INPS n. 3289 del 31/10/2025.

Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, cc. da 180 a 182, della l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di bilancio 2024*).

Ad oggi si prefigurano, per le lavoratrici madri, tre diverse misure alternative ma con medesime finalità (si veda l'infografica per una rappresentazione complessiva):

4. **"Lavoratrici madri di 3 o più figli"** (valida per il periodo 2024-2026): esonero totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di bilancio 2024*);
5. **"Lavoratrici madri di 2 o più figli"** (valida dal 2026): esonero parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*);
6. **"Nuovo Bonus mamme"** (valido solo per 2025): *bonus* economico rivolto a lavoratrici madri di 2, 3 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, introdotto dal d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus*).

BONUS MAMME - La gestione della misura

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
2025	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10 Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE) Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18 Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95
2026	Esonero contributivo calcolata sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18 Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95
2027	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18) Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)		



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'esonero in trattazione è relativo al punto 1 e consiste in uno sgravio contributivo totale diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, di lavoratrici madri di tre o più figli (*Bonus mamme*).

DESTINATARI

Lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), sino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Requisiti e condizionalità

Le lavoratrici devono risultare, nel periodo compreso tra l'1/01/2024 e il 31/12/2026, madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni. Tale requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo) e la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento.

Il beneficio contributivo non decade in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

L'agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga dall'1/10/2024 al 31/12/2026.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La fruizione dell'agevolazione avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens, secondo le indicazioni operative fornite dall'INPS nel corso del 2024.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre di tre figli o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile. In caso di lavoro <i>part time</i> non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero. Il beneficio contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
	APPRENDISTATO	Esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre di tre figli o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
	Il beneficio spetta anche nei seguenti casi: - rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.	
	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri esoneri che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. L'esonero risulta, invece – in presenza dei presupposti legittimanti – strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, c. 15, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>). L'esonero, infine, risulta alternativo e non cumulabile con l'incentivo per <i>Lavoratrici madri di due o più figli – Anno 2026</i> previsto dall'art. 1, cc. 219-220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di bilancio 2025</i>).	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Non applicabile.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, cc. da 180 a 182, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>); circolare INPS n. 27 del 31/01/2024; messaggio INPS n. 1702 del 06/05/2024; messaggio INPS n. 401 del 31/01/2025; interpello MLPS n. 2 del 05/02/2025 (ammissibilità rapporto di lavoro intermittente).	

Lavoratrici madri di due o più figli (dal 2026)

Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di due o più figli, con rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato e indeterminato, nonché in favore delle lavoratrici autonome, ai sensi dell'art. 1, cc. 219-220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*), c.m. dall'art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus*)

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Ad oggi si prefigurano, per le lavoratrici madri, tre diverse misure alternative ma con medesime finalità (si veda l'infografica per una rappresentazione complessiva):

7. "Lavoratrici madri di 3 o più figli" (valida per il periodo 2024-2026): esonero totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di bilancio 2024*);
8. "Lavoratrici madri di 2 o più figli" (valida dal 2026): esonero parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*);
9. "Nuovo Bonus mamme" (valido solo per 2025): *bonus* economico rivolto a lavoratrici madri di 2, 3 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, introdotto dal d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus*).

BONUS MAMME - La gestione della misura

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
2025	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10 Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE) Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		
2026	Esonero contributivo calcolata sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)		
2027	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10) Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18) Manovra di bilancio 2025 (art. 1, comma 219, legge n. 207/2024)		

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'esonero in trattazione è relativo al punto 2 e consiste in uno sgravio contributivo parziale,⁷⁸ diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, diversi dal lavoro domestico, di lavoratrici madri, nonché in favore delle lavoratrici autonome (c.d. *Bonus mamme*).

DESTINATARI

- Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato sia a termine, esclusi i rapporti di lavoro domestico;
- lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

⁷⁸ La nuova e diversa misura di esonero contributivo introdotta dalla *Legge di bilancio 2025* prevede, rispetto a quella introdotta nel 2024: un ampliamento della platea di beneficiari (anche le lavoratrici autonome), la riduzione della percentuale di esonero (da totale a parziale) e un nuovo requisito reddituale (reddito fino a 40.000 € annui).

	Requisiti e condizionalità Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli l'esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 € su base annua, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome dall’art. 1, c. 220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (esonero parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, c. 3, della l. n. 233/1990).							
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L’esonero è previsto a decorrere dall’anno 2026 (nel limite di spesa di 300 milioni € annui) e non prevede alcuna scadenza, pertanto può considerarsi strutturale.							
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le modalità operative dell’esonero introdotto dalla <i>Legge di bilancio 2025</i> saranno definite con un decreto del MLPS, di concerto con il MEF, e l’INPS fornirà successivamente le istruzioni per la sua applicazione.							
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA</th><th>IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td>LAVORO DIPENDENTE, SIA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO</td><td rowspan="2">Esonero parziale⁷⁹ della contribuzione a carico della lavoratrice madre di 2 o più figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (dal 2027, per le madri di tre o più figli l’esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo).</td></tr><tr><td>LAVORO AUTONOMO</td></tr><tr><td colspan="2">Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico</td></tr></table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO DIPENDENTE, SIA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO	Esonero parziale ⁷⁹ della contribuzione a carico della lavoratrice madre di 2 o più figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (dal 2027, per le madri di tre o più figli l’esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo).	LAVORO AUTONOMO	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico	
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO						
	LAVORO DIPENDENTE, SIA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO	Esonero parziale ⁷⁹ della contribuzione a carico della lavoratrice madre di 2 o più figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (dal 2027, per le madri di tre o più figli l’esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo).						
	LAVORO AUTONOMO							
Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico								
DATORE DI LAVORO	<table><tr><td>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</td><td>Datori di lavoro pubblici e privati</td></tr><tr><td>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</td><td>Tutti i settori di attività economica</td></tr><tr><td>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</td><td>Tutto il territorio nazionale</td></tr></table>	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale	
	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati						
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica						
AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale							
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri esoneri che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. L’esonero contributivo in trattazione risulta, invece, alternativo e non cumulabile con l’esonero per <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i> previsto dall’art. 1, c. 180, della l. n. 213/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>). Per ulteriori specifiche si attendono i provvedimenti attuativi, incluse le indicazioni INPS.							
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Per le lavoratrici autonome l’agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>de minimis</i> , ai sensi della normativa vigente.							
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, cc. 219 e 220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di bilancio 2025</i>), c.m. dall’art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (<i>Decreto Omnibus 2025</i>); messaggio INPS n. 401 del 31/01/2025.							

⁷⁹ Per quanto riguarda l'importo, come anticipato, se con l'esonero "Lavoratrici madri di 3 o più figli" introdotto dalla *Legge di bilancio 2024* lo sgravio contributivo è stato ed è del 100%, con il nuovo esonero "Lavoratrici madri di 2 o più figli" introdotto dalla *Legge di bilancio 2025* lo sgravio previsto è parziale. Per conoscere l'esatta entità della contribuzione, nonché tutte le altre specifiche operative, bisognerà attendere la pubblicazione del d.intermin. MLPS-MEF e, dopo l'adozione del decreto, le indicazioni dell'INPS.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (2024 - 2027)

Maggiorazione del costo delle nuove assunzioni deducibile dal reddito d'impresa. Periodi di imposta 2024-2025-2026-2027 (art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e art. 1, cc. 399-400, della l. n. 207 del 30/12/2024)

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE	Per gli anni di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027 è prevista una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato (c.d. <i>Super deduzione</i>).	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Requisiti e condizionalità I datori di lavoro devono risultare attivi (attività d'impresa o professionale in situazione di normale operatività) nei 365 giorni antecedenti il periodo d'imposta agevolato. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Non spetta, inoltre, nel caso in cui il reddito non sia determinato analiticamente. Le nuove assunzioni devono comportare un aumento della base occupazionale⁸⁰ rispetto all'anno precedente e in particolare si richiede di effettuare una duplice verifica circa la sussistenza: a) dell'incremento occupazionale; b) dell'incremento occupazionale complessivo. In sintesi, l'agevolazione spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (punto a) è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato (punto b), come confermato tra le altre dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 20/01/2025.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'agevolazione è riconosciuta per i periodi di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Deduzione fiscale pari al 120%. Il costo del personale di nuova assunzione viene maggiorato, ai fini del calcolo del reddito di impresa, o di lavoro autonomo, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. ⁸¹ La deduzione fiscale è pari al 130% in caso di neoassunti

⁸⁰ Con riferimento alla determinazione della maggiorazione per le società appartenenti a gruppi, l'art. 4, c. 7, del decreto attuativo (d.intermin. del 25/06/2024) circoscrive l'operatività dell'agevolazione alle società appartenenti al c.d. "gruppo interno", inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati (anche indirettamente) o collegati (vedere nel prosieguo in questa Nota) ai sensi dell'art. 2359 c.c., residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all'estero, prevedendo che l'accesso al beneficio è ammesso qualora le condizioni dell'incremento occupazionale e dell'incremento occupazionale complessivo siano verificate sia in capo al soggetto interessato al beneficio, sia a livello di gruppo interno. A delimitare e rendere più chiaro il perimetro per la maxi-deduzione, interviene il d.lgs. n. 84 del 17/06/2025 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale"), che con l'art. 3 esclude le «società collegate», limitando così il perimetro del cosiddetto "gruppo interno" per il calcolo dell'incremento occupazionale (con efficacia retroattiva dal 2024) alle sole società controllanti o controllate residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti esteri, con l'effetto che, ai fini del test sul saldo occupazionale di gruppo, gli enti collegati ex art. 2359 c.c. non concorrono più né alla determinazione dell'incremento né all'eventuale "falcidia" del beneficio. Relativamente alle novità per le società infragruppo, si veda anche la nuova formulazione della norma introdotta dal decreto MEF-MLPS del 27/06/2025 (e della [Relazione illustrativa](#)) che modifica il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro in caso di società appartenenti a un gruppo, disciplinando con maggiore chiarezza il calcolo del beneficio in presenza di falcidia.

⁸¹ Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9), c.c.; si tratta, nello specifico, delle seguenti voci di bilancio:

- B9a) salari e stipendi;
- B9b) oneri sociali;
- B9c) trattamento di fine rapporto;
- B9d) trattamento di quiescenza e simili;
- B9e) altri costi.

e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2023, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023 (la regola in questo caso applicata all'anno di imposta 2024, vale anche per gli anni di imposta successivi).

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, al 31/12/2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel corso del periodo d'imposta 2023 (la regola in questo caso applicata all'anno di imposta 2024, vale anche per gli anni di imposta successivi).

appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela.⁸²

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale agevolata”.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.⁸³

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4 del [d.lgs. n. 216 del 30/12/2023](#); [decreto interministeriale MEF-MLPS del 25/06/2024](#), c.m. dall’art. 1 del d.intermin. MEF-MLPS del 27/06/2025; art. 1, c. 399-400, della [l. n. 207 del 30/12/2024](#) (*Legge di bilancio 2025*); circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20/01/2025; art. 3 del d.lgs. n. 84 del 17/06/2025.

⁸² Nella categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela sono inclusi: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree svantaggiate; donne vittime di violenza; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27, c. 1, del d.l. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla l. n. 85 del 03/07/2023; lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

⁸³ Sono inclusi a) i titolari di reddito d’impresa e b) gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’articolo 54, commi da 1 a 6-bis, del TUIR. Tra coloro che non rientrano tra i beneficiari vi sono, per esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.

Bonus Ricercatori - PNRR (1/7/2025 – 31/12/2026)

Nuova agevolazione fiscale⁸⁴ per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, prevista dall'art. 3-septies del d.l. n. 45 del 7/04/2025 (*Decreto PNRR Scuola*), c.m. dalla l. n. 79 del 05/06/2025

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DESCRIZIONE INCENTIVO	Agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta fino a 10.000 €, diretta a promuovere l'inserimento di figure altamente qualificate nel mondo del lavoro, destinata alle aziende che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della l. n. 240 del 30/12/2010, concessa nell'ambito del PNRR. ⁸⁵	
DESTINATARI	Lavoratore che alla data di assunzione risulta: - in possesso del titolo di dottorato di ricerca, oppure - è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della l. n. 240/2010 (contratti di ricerca e contratti come ricercatore a tempo determinato). Requisiti e condizionalità L'agevolazione è concessa alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dall'1/07/2025 al 31/12/2026, almeno una unità di personale in possesso dei requisiti suddetti.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/07/2025 e fino al 31/12/2026 (<i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i>). In attesa dei provvedimenti attuativi per gli ulteriori dettagli.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La nuova agevolazione è riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) con apposita procedura concessoria che verrà disciplinata con apposito decreto del Ministero stesso. Pertanto, occorre attendere il decreto ministeriale attuativo per le modalità di richiesta e applicazione del beneficio.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Credito d'imposta fino a 10.000 € per lavoratore. ⁸⁶
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile, in attesa dei provvedimenti attuativi.	

⁸⁴ La nuova agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, sostituisce il precedente sgravio contributivo da 3.750 € annui per massimo due anni (misura sempre destinata all'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori ma rivelatasi scarsamente efficace in termini di adesione), previsto dall'art. 26, cc. da 1 a 4 del d.l. n. 13 del 24/02/2023 (*Decreto PNRR 3*). Su tale art. 26 del d.l. n. 13/2023 intervengono le modifiche apportate dall'art. 3-septies del d.l. n. 45/2025. La nuova misura fiscale intende superare i limiti della precedente agevolazione offrendo un contributo più significativo, diretto e fiscalmente neutro.

⁸⁵ La misura è a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" – Sub-Investimento "Incentivi alle imprese per l'assunzione di ricercatori", con un fondo complessivo di 150 milioni €. Mira pertanto a potenziare la sinergia tra sistema accademico e tessuto imprenditoriale con il duplice obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo stabile di profili altamente qualificati e incentivare il trasferimento tecnologico e l'innovazione nei processi produttivi.

⁸⁶ Non è previsto un limite massimo di utilizzo per singola impresa, ma l'erogazione avviene nei limiti del *plafond* complessivo di 150 milioni € stanziato per l'intero biennio.

Il credito d'imposta:

- può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP;
- non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d'imposta;
- è fruibile fino al 31/12/2026.

**CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ**

Informazione non disponibile, in attesa dei provvedimenti attuativi.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 26, cc. 1-4 del [d.l. n. 13 del 24/02/2023](#) (*Decreto PNRR 3*), c.m. dalla l. n. 41 del 21/04/2023, c.m. dall'art. 3-*septies* del [d.l. n. 45 del 07/04/2025](#) (*Decreto PNRR Scuola*), convertito con modificazioni dalla l. n. 79 del 5/06/2025.

Bonus affitto per neoassunti (2025)

Agevolazione fiscale relativa alle spese di locazione e manutenzione in favore di lavoratori neoassunti a tempo indeterminato, prevista dall'art. 1, cc. 386-387-388-389 della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, relativamente alle somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai suddetti dipendenti. Finalità dell'agevolazione è favorire la mobilità geografica e agevolare i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, incentivando al contempo le assunzioni a tempo indeterminato.	
DESTINATARI	Lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025. Requisiti e condizionalità - assunzione: il dipendente deve essere stato assunto a tempo indeterminato dall'1/01/2025 al 31/12/2025; - limite di reddito: il dipendente deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 € nell'anno precedente la data di assunzione (redditi 2024); - cambio di residenza: il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km dalla precedente residenza.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/01/2025 al 31/12/2025 (<i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i>).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il dipendente deve rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000, attestando il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali del lavoratore entro il limite complessivo di 5.000 € annui (esenzione di tipo fiscale).⁸⁷ La durata del beneficio è pari a 24 mesi. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati	
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica	
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, commi da 386 a 389 della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di bilancio 2025</i>); circolare AdE n. 4 del 16/05/2025.	

⁸⁷ Si tratta di un'agevolazione esclusivamente di tipo fiscale: l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi; pertanto, le somme erogate/rimborsate sono esenti da tassazione fiscale, ma rilevano ai fini contributivi (resta l'obbligo contributivo sulle somme erogate), nonché per la determinazione dell'ISEE e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

INCENTIVI REGIONALI

Regione Abruzzo – Incentivo Soggetti svantaggiati – Scad. 30/11/2025

Avviso pubblico finalizzato a incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati iscritti al collocamento mirato e altre categorie. PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 (det. n. DPH012/202 del 5/03/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributi economici a fondo perduto diretti a favorire l'occupazione, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato e determinato di 12 mesi, a tempo pieno o parziale $\geq 75\%$, di persone disoccupate in situazione di svantaggio e/o con disabilità a forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro, nonché rimborsi per tirocini extracurricolari allo scopo di favorire l'ingresso nel mondo produttivo dopo un periodo di formazione qualificata.
DESTINATARI	Persone disoccupate, aventi le seguenti caratteristiche: - età compresa tra 18 e 65 anni; - residenza o domicilio nel territorio della Regione Abruzzo; - iscritte negli elenchi del collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999 presso il Cpl di competenza. Persone svantaggiate di cui all'art. 4, c. 1, della l. n. 381 dell'8/11/1991 "Disciplina delle cooperative sociali".⁸⁸ Requisiti e condizionalità I tirocinanti e i lavoratori dovranno avere residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Abruzzo e non possono essere già beneficiari in concomitanza temporale di altri interventi di inclusione socio-lavorativa come per esempio GOL, ABRUZZO INCLUDE 2 FSE+ Abruzzo. Tirocini e assunzioni devono essere già avviati al momento della presentazione della candidatura. Le imprese richiedenti devono avere la sede oggetto delle assunzioni nel territorio della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". Revoca Nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata inferiore a 12 mesi, si procederà alla revoca dell'intero contributo. Se, invece, l'assunzione a tempo indeterminato è garantita per una durata superiore/pari a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi si procederà al recupero del 50% del contributo. Nel caso in cui l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata inferiore a 6 mesi, si procederà alla revoca dell'intero contributo. Se, invece, l'assunzione a tempo determinato è garantita per una durata superiore/pari a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi si procederà al recupero del 50% del contributo. Le imprese dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.⁸⁹ La revoca dell'incentivo interviene anche qualora si proceda alla riduzione del rapporto di lavoro sotto il 75% del <i>part-time</i>, in quanto non sono previste riparametrazioni del contributo.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 19/03/2025 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 20:00 del 30/11/2025 .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sportello Digitale della Regione Abruzzo (selezionando la voce <i>Catalogo Servizi/Bandi FSE 21-27</i>) presente all'indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it/ che consente l'inserimento di tutta la documentazione richiesta. Al momento della presentazione della domanda il datore di lavoro deve aver già avviato l'assunzione o

⁸⁸ Rientrano in tale categoria di destinatari:

- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della l. n. 354 del 26/07/1975, e successive modificazioni.
- le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 381 dell'8/11/1991, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Possono beneficiare degli incentivi per questa tipologia di destinatari, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B, della l. n. 381/91, ovvero le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

⁸⁹ Fatte salve le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

il tirocinio per i quali richiede il contributo.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
TIROCINIO EXTRA-CURRICULARI	600 € mensili per disoccupato, ⁹⁰ erogato come indennità di frequenza all'impresa. La durata del tirocinio è di 6 o 12 mesi e fino a 24 mesi solo per persone con disabilità art. 1, c. 1, l. n. 68/1999. ⁹¹
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	- 10.000 € per donne svantaggiate di età compresa tra 18 e 65 anni; - 8.000 € per uomini svantaggiati di età compresa tra 18 e 49 anni; - 10.000 € per uomini svantaggiati over 50 e fino a 65 anni. L'assunzione deve essere garantita per almeno 24 mesi, pena la revoca del beneficio.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- 5.000 € per donne svantaggiate di età compresa tra 18 e 65 anni; - 4.000 € per uomini svantaggiati di età compresa tra 18 e 49 anni; - 5.000 € per uomini svantaggiati over 50 e fino a 65 anni. L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per 12 mesi avviati a far data dalla pubblicazione dell'avviso.

AmMESSO il *full time* o *part-time* $\geq 75\%$ (no riparametrazioni del contributo sotto il 75% del *part-time*).

Limiti d'intensità

- Donne svantaggiate e uomini svantaggiati over 50: gli incentivi non potranno eccedere il limite dell'intensità massima del **50%** del costo salariale annuale per ogni nuova assunzione;
- Uomini svantaggiati 18-49 anni: gli incentivi non potranno eccedere il limite dell'intensità massima del **40%** del costo salariale annuale per ogni nuova assunzione.⁹²

Qualora il contributo sia superiore ai suddetti limiti (50% o 40%), l'incentivo non verrà riconosciuto.

Sono ammessi a contributo anche i costi relativi alla stipula della polizza fideiussoria (solo per assunzioni), qualora l'impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo.

Tipologie contrattuali escluse

Lavoro in somministrazione

Lavoro intermittente o a chiamata

Lavoro domestico

Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa

Lavoro occasionale e accessorio

Le assunzioni obbligatorie per la copertura quota disabili prevista dalla l. n. 68/1999

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati⁹³

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

⁹⁰ L'indennità di frequenza spettante al tirocinante è stabilita all'art. 17 delle Linee Guida Regione Abruzzo ed è riconosciuta a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

⁹¹ Il tirocinio non potrà essere di durata superiore a 6 mesi per i soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e dottorato.

⁹² Costo salariale annuale ≥ 20.000 € per le assunzioni a tempo indeterminato e costo salariale annuo ≥ 10.000 € per le assunzioni a tempo determinato.

Per costo salariale si intende l'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione al/i lavoratore/i interessato/i, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali a carico del datore di lavoro.

⁹³ Si considera impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. Vi rientrano quindi, per esempio, imprese, cooperative, cooperative sociali, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda.

	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Abruzzo
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del reg. (UE) 1060/2021. I contributi concessi sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché per ciascun lavoratore/lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale + altro contributo) non ecceda il limite del costo salariale annuale.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 modificata con d.G.R. n. 178 del 4/04/2022 " <i>Linee Guida regionali per la gestione dei tirocini extracurricolari</i> "; det. n. DPH012/202 del 5/03/2025 (approvazione Avviso).	
LINK REGIONALE	https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-allassunzione-di-soggetti-svantaggiati	

Regione Calabria – Incentivo Persone disoccupate – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “Dunamis CALABRIA – Incentivi alle imprese per nuove assunzioni”, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 20462 del 29/12/2023, c.m. dal d.dirig. n. 10184 del 18/07/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivo all'occupazione, sotto forma di contributo in conto capitale, concesso per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati – svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, che comportino un incremento occupazionale netto.

Lavoratori disoccupati⁹⁴ svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, residenti o domiciliati⁹⁵ nel territorio della Regione Calabria.

Le tre suddette categorie a cui devono appartenere i destinatari sono così definite.

1. lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

2. lavoratore molto svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

3. lavoratore con disabilità:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Requisiti e condizionalità

Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo a valere sull'Avviso.

Non possono usufruire degli incentivi:

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- le imprese che abbiano procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto di richiesta di incentivo;
- nei casi di assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del CdA del beneficiario e/o i soci.

L'avvio delle attività progettuali deve aver luogo dopo la presentazione della domanda di contributo.

Le assunzioni dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla data di concessione dell'aiuto.

DESTINATARI

⁹⁴ Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano, in modo telematico, al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.

⁹⁵ Nel caso di assunzione di cittadini stranieri non comunitari, la stessa può formare oggetto di contributo sulla base del possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un'attività lavorativa.

	L'assunzione deve comportare un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. Ove l'assunzione non rappresenti un aumento netto, il contributo è concedibile per posti di lavoro resi vacanti in seguito a dimissioni, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Con riferimento ai lavoratori con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie del sostegno, indipendentemente dalla classe dimensionale di appartenenza, possono non disporre di una sede operativa nel territorio calabrese purché la prestazione lavorativa oggetto del contratto sia realizzata prevalentemente nel territorio regionale.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 31/07/2024 (apertura sportello) e fino a esaurimento delle risorse. ⁹⁶	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di FinCalabria S.p.A. (https://bandifincalabria.it/), società in house della Regione Calabria. I contributi verranno concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<i>Interventi e spese ammissibili</i> Incentivi sotto forma di contributo in conto capitale. Le spese ammissibili sono rappresentate dai costi salariali sostenuti: - nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto nel caso di lavoratori svantaggiati; - nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto nel caso di lavoratori molto svantaggiati e lavoratori con disabilità. In conformità con le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del reg. (UE) n. 651/2014, l'importo concedibile è pari: - al 50% dei costi ammissibili (costi salariali) nel caso di assunzione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato (art. 32); - al 75% dei costi ammissibili (costi salariali) nel caso di assunzione di lavoratore con disabilità (art. 33). La determinazione dei costi ammissibili si ottiene applicando Opzioni Semplificate di Costo, sia in caso di tempo pieno che parziale.
	Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ⁹⁷
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica, ad eccezione di alcuni settori primari e di quelli esclusi dall'Avviso (parag. 3.1). ⁹⁸

⁹⁶ La Regione provvederà a comunicare sul proprio sito la chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

⁹⁷ I datori di lavoro che possono presentare domanda sono le Imprese così come le stesse sono definite in Allegato 1 al reg. (UE) n. 651/2014 ("Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.").

⁹⁸ Sono ammesse le imprese di tutti i settori, a eccezione di quelle operanti:

1. nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2. nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell'Allegato II del reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11/09/2014.

Rispetto al punto 3, i seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».

a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.

b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.

	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Calabria. ⁹⁹
CUMULABILITÀ	L'agevolazione è cumulabile con qualunque altra forma di sostegno regionale, nazionale o comunitaria, nel limite massimo delle intensità di aiuto previste dall'Avviso (parag. 4.4.1) per ogni lavoratore assunto.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; d.dirig. dirigenziale n. 20462 del 29/11/2023 (approvazione dell'Avviso); d.dirig. n. 10184 del 18/07/2024 (modifica dell'Avviso).	
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/dunamis-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-per-nuove-assunzioni/	

c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.

d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.

e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici.

f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).

⁹⁹ Come già segnalato, le imprese beneficiarie del sostegno possono non disporre di una sede operativa nel territorio calabrese purché la prestazione lavorativa oggetto del contratto sia realizzata prevalentemente nel territorio regionale.

Regione Calabria – Incentivo Lavoratori in CIG – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “Aiuti alle imprese – Assunzione lavoratori in CIG”, a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 16724 del 25/11/2024, c.m. dal d.dirig. n. 17613 del 6/12/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo all’occupazione, sotto forma di sovvenzione, diretto a sostenere le imprese per assunzioni a tempo indeterminato, sia <i>full</i> sia <i>part time</i>, di lavoratori che sono o sono stati destinatari di un sostegno in Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
DESTINATARI	- Lavoratori/lavoratrici destinatari di un sostegno in CIG¹⁰⁰/Fondo di Solidarietà; - Lavoratori/lavoratrici già destinatari di un sostegno in CIG/Fondo di Solidarietà il cui sostegno è venuto meno in data successiva all’1/7/2024 e siano stati interessati da licenziamento collettivo collegato a crisi aziendali di imprese con sede operativa nel territorio regionale. Tali destinatari devono essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria e risultare lavoratori svantaggiati o con disabilità.¹⁰¹ Requisiti e condizionalità I lavoratori assunti devono essere impiegati presso sedi/unità ubicate nel territorio della Regione Calabria. Le assunzioni dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla data di concessione dell’aiuto. L’attività formativa dei lavoratori assunti dovrà concludersi entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto. Il rapporto di lavoro instaurato deve: a) essere stipulato in coerenza con il CCNL di settore; b) essere riferito a un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all’art. 8 della l. n. 68/1999; c) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; d) essere riferito a un contratto di lavoro <i>full time</i> oppure <i>part time</i> con un numero di ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal <i>full time</i> previste dal CCNL; e) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti: i. dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo; ii. da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi. f) L’aiuto non è concedibile per l’assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del CdA del beneficiario e/o i soci. g) Non possono usufruire degli incentivi gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico.

¹⁰⁰ Ordinaria o Straordinaria

¹⁰¹ Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa;

Lavoratore con disabilità:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

L'impresa deve possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del reg. (UE) n. 651/2014;
- non aver proceduto nell'ambito territoriale della Regione Calabria a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del decreto del Direttore Generale n. 15454 del 4/11/2024 con il quale è stata approvata la Scheda Progetto "Aiuti alle imprese – Assunzione lavoratori in CIG";¹⁰²
- non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per le causali previste in materia di CIGS o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduto dai lavoratori sospesi, e a eccezione di quegli ammortizzatori esplicitamente attivati con causale "Covid-19" o a questa riconducibili;
- avere sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
- non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei 2 anni successivi al completamento dell'operazione.

È inoltre obbligata a garantire ai lavoratori assunti la continuità dell'impiego per almeno 24 mesi e a mantenere costante, per il suddetto periodo, il numero di tutti i dipendenti (TI-TD) espressi in ULA.¹⁰³

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 9/12/2024 (apertura sportello) e fino a esaurimento delle risorse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dello sportello.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di FinCalabria S.p.A. (<https://bandifincalabria.it/>), società in house della Regione Calabria. I contributi sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

Contributo concedibile

I costi ammissibili sono rappresentati da:

- **costi salariali**¹⁰⁴ per contratti a tempo indeterminato, sostenuti fino ai 12 mesi successivi all'assunzione;
- **costi per la formazione** del personale assunto.

Gli incentivi sono concessi, in conformità con le disposizioni di cui al reg. (UE) n. 651/2014, sotto forma di sovvenzione e con le seguenti intensità:

- in caso di assunzioni di:
 - lavoratori svantaggiati, l'intensità è pari al **50%** dei costi ammissibili (art. 32 "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali")
 - lavoratori con disabilità, l'intensità è pari al **75%** dei costi ammissibili (art. 33 "Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali")
- in caso di formazione del personale assunto, l'incentivo è concesso nella misura del:
 - **50%** dei costi ammissibili per le grandi imprese
 - **60%** dei costi ammissibili per le medie imprese
 - **70%** dei costi ammissibili per le piccole imprese
 (art. 31 "Aiuti alla formazione")

¹⁰² Sono fatti salvi i casi di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro).

¹⁰³ Fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità, o di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

¹⁰⁴ Si considera per costi salariali: retribuzione lorda prima delle imposte e contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

	Tipologie contrattuali escluse Apprendistato Lavoro domestico
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati ¹⁰⁵
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica, ad eccezione dei settori pesca e acquacoltura, produzione agricola e dei settori esclusi individuati dall'Avviso ¹⁰⁶
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Calabria
CUMULABILITÀ	Gli incentivi sono cumulabili: - con altri aiuti «<i>de minimis</i>» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non porta a un'intensità di aiuto superiore a quella prevista dall'Avviso (50 o 75% in caso di assunzione; 50, 60 o 70% in caso di formazione); - con aiuti di Stato concessi in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto già indicate.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; d.dirig. n. 16724 del 25/11/2024 (approvazione Avviso pubblico); d.dirig. n. 17613 del 6/12/2024 (modifica Avviso).
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-alle-imprese-assunzione-lavoratori-in-cig-2/

¹⁰⁵ I datori di lavoro che possono presentare domanda sono le imprese così come le stesse sono definite in Allegato 1 al reg. (UE) 651/2014 ("Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.").

¹⁰⁶ Sono ammesse le imprese di tutti i settori ad eccezione di quelle operanti:

- nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell'Allegato II del reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11/09/2014.

Regione Calabria – Incentivo per Stabilizzazione e Formazione del personale – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “Transformer CALABRIA Incentivi alle imprese per la trasformazione dei contratti di lavoro”, a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 4406 del 27/03/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivo economico, sotto forma di contributo in conto capitale, diretto a supportare le imprese nella trasformazione/stabilizzazione dei contratti di lavoro da tempo determinato/precario a tempo indeterminato e sostenere i costi per la formazione/riqualificazione del personale assunto stabilmente per favorire lo sviluppo del capitale umano.

Gli interventi sono rivolti a tutti i/le lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti precari/flessibili, che siano residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria.

Requisiti e condizionalità

I lavoratori assunti devono essere impiegati presso sedi/unità operative dell'impresa ubicate nel territorio della Regione Calabria.

I contratti di assunzione a tempo indeterminato, oggetto di agevolazione, dovranno essere stipulati in coerenza con il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, al fine di contrastare da un lato il lavoro nero e dall'altro incentivare l'applicazione di remunerazioni adeguate

Sono ammissibili a finanziamento le trasformazioni di contratto a far data dall'1/09/2024 (qualora non siano avvenute dall'1/09/2024, dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla concessione dell'aiuto).

Sono escluse dalla possibilità di incentivo tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi successivi alla trasformazione/stabilizzazione.

L'aiuto non è concedibile per la trasformazione/stabilizzazione di contratti riguardanti lavoratori che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del consiglio di amministrazione del beneficiario e/o i soci.

L'impresa deve possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:

DESTINATARI

- non rientrare tra gli organismi di diritto pubblico, ovvero organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che la trasformazione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni/sospensioni;
- non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del Reg. 651/2014;
- presentare una sola domanda per la trasformazione/stabilizzazione, e contestuale formazione, a valere sul presente avviso, domanda che può interessare uno o più lavoratori, sino a un massimo di 10 lavoratori;
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto della presente manifestazione di interesse;
- non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento/sede in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei 2 anni successivi al completamento dell'operazione;
- non operare in uno dei settori esclusi dall'Avviso (cfr. sezione “Datore di lavoro”);
- richiedere il contributo in conformità con le disposizioni di cui al par. 4.1 dell'Avviso;
- procedere alle trasformazioni nei termini previsti al par. 4.2 dell'Avviso;
- garantire che, al termine dei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale sia positivo.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

I termini di presentazione delle domande sono disciplinati come di seguito:

- Fase 1, Registrazione dell'utente, predisposizione domanda e caricamento allegati – Lo sportello per l'inserimento delle domande apre il 10/04/2025 e chiude il 23/04/2025;
- Fase 2, Invio delle domande – Lo sportello per la trasmissione formale delle domande apre il 24/04/2025 alle ore 10:00 e chiude alle ore 16:00 dello stesso 24/04/2025.

RIAPERTURA SPORTELLI: con d.dirig. n. 8932 del 20/06/2025 è stata approvata l'apertura di un'ulteriore finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione. È possibile presentare nuovamente domanda **dall'1/07/2025** (ore 10:00) **fino all'esaurimento delle risorse**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web dedicata, raggiungibile attraverso il sito web istituzionale di FINCALABRA S.p.A (www.bandifincalabra.it), società in house della Regione Calabria.

La presentazione delle domande e la concessione dei contributi sono previste sulla base di una procedura valutativa a sportello.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

TRASFORMAZIONE (STABILIZZAZIONE) A TEMPO INDETERMINATO

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

INCENTIVO UNA TANTUM ALLA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

L'incentivo è concesso per le seguenti tipologie di intervento:

- trasformazione di contratti a TD in contratti a TI;
- trasformazione (stabilizzazione) di contratti precari/flessibili¹⁰⁸ in contratti a TI.

In entrambi i casi è ammesso anche il *part-time* non inferiore al 50%.

L'importo dell'incentivo per ciascun contratto oggetto di trasformazione/stabilizzazione in contratto a TI (*full time o part time*) è il seguente:

IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO CONCEDIBILE		
Importi	Lavoratori/ Lavoratrici	Lavoratori/Lavoratrici svantaggiati o con disabilità
Trasformazione/stabilizzazione a TI e a tempo pieno (<i>full time</i>)	8.500 €	10.600 €
Trasformazione/stabilizzazione a TI e a tempo parziale (<i>part time</i>)	4.250 €	5.300 €

In caso di trasformazione di un rapporto a TD in rapporto a TI: se il rapporto a TD (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) è già incentivato, viene riconosciuto un importo ridotto, pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il TI; se il datore di lavoro non ha presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a TD, per la trasformazione del contratto da TD a TI è quindi riconosciuto l'importo pieno.

Aiuto per la formazione

Ai lavoratori interessati dalla trasformazione contrattuale, al fine di promuoverne la qualificazione/riqualificazione, è riconosciuto altresì un aiuto per la formazione attraverso percorsi di formazione continua riferiti alle aree di attività presenti nel "Repertorio regionale delle Qualificazioni e delle Competenze" della Regione Calabria o in mancanza di aree di attività utili al fabbisogno individuato, di quelle presenti nel "Repertorio nazionale delle Qualificazioni e professioni".

Per la concessione dell'aiuto alla formazione dei lavoratori interessati (che non è scindibile dall'incentivo alla trasformazione) si richiede che l'impresa unitamente all'istanza di concessione del contributo alla

¹⁰⁸ Per esempio: lavoro intermittente, lavoro interinale, lavoro somministrato, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, conforme alla regolamentazione regionale.

	trasformazione presenti una proposta formativa scegliendo dal Repertorio regionale che rappresenterà la base per la progettazione dei percorsi formativi da parte delle imprese beneficiarie. La durata massima dei corsi è fissata in 300 ore. Il costo è definito in conformità con le disposizioni di cui al reg. del. (UE) 1676/2023 e art. 53(3)(e) del reg. (UE) 1060/2021 (RDC), e in particolare, sulla base del parametro di cui al par. 3 (Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate) dell'Allegato al reg. del. sopra richiamato. Il parametro di costo è determinato forfettariamente in un importo di 21 € per ora di formazione del singolo dipendente. L'aiuto alla formazione continua riconoscibile per ciascun dipendente non potrà comunque superare l'importo massimo di 6.300 € (ucs*durata massima). L'incentivo <i>una tantum</i> alla trasformazione/stabilizzazione e l'incentivo alla formazione continua sono <u>tra di loro vincolati</u>, in quanto non è possibile presentare richiesta per beneficiare unicamente dell'incentivo alla trasformazione.	
	Tipologie contrattuali escluse Apprendistato Lavoro domestico	
	DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica, a eccezione di quelli esclusi individuati dall'Avviso¹⁰⁹ AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Calabria
	CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altri incentivi promossi a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché sia rispettato il divieto del c.d. doppio finanziamento.
	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> ", ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 486 del 13/09/2024 (Piano per l'Occupazione 2023-2027); d.dirig. n. 4406 del 27/03/2025 (approvazione Avviso pubblico); d.dirig. n. 5026 del 7/04/2025 (approvazione modalità e termini di presentazione delle domande); d.dirig. n. 8932 del 20/06/2025 (apertura seconda finestra di presentazione delle domande).	
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/trasformer-calabria/	

¹⁰⁹ Possono presentare domanda a valere sull'Avviso tutti i datori di lavoro ovvero le imprese del settore privato operanti in tutti i settori, a eccezione di quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 del reg (UE) n. 2831/2023:

- imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

Regione Calabria – Incentivo Settore turismo – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “KAIRE Calabria – Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica”, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 3261 dell’11/03/2024 di modifica e riapertura dei termini di cui al d.dirig. n. 10826 del 27/07/2023).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico, sotto forma di contributo in conto capitale, diretto a favorire l’occupazione nei settori della filiera turistica sia con contratti a tempo determinato – con una durata non inferiore a 3 mesi – sia a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria, che comportino un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
DESTINATARI	Persone disoccupate¹¹⁰ che appartengono a una delle seguenti categorie: - lavoratori svantaggiati;¹¹¹ - lavoratori molto svantaggiati;¹¹² - lavoratori con disabilità.¹¹³ Requisiti e condizionalità Le persone disoccupate devono risiedere o essere domiciliate nel territorio della Regione Calabria. Con riferimento ai lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 che al momento della presentazione della domanda non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato o indeterminato, il lavoratore dovrà essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento di presentazione della domanda. L’aiuto non è concedibile per l’assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il primo grado, con il beneficiario titolare o i soci della società. Non possono usufruire degli incentivi: a) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico; b) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni; c) le imprese aventi procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto della presente manifestazione di interesse; d) le imprese che si trovano in una delle condizioni di difficoltà così come definite all’art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del reg. (UE) n. 651/2014.

¹¹⁰ Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano in modo telematico, al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

¹¹¹ Nella categoria “lavoratore svantaggiato” è incluso chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

¹¹² Nella categoria “lavoratore molto svantaggiato” è incluso chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”.

¹¹³ Nella categoria “lavoratore con disabilità” è incluso:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

	L'assunzione a tempo indeterminato o determinato deve comportare un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. Ogni impresa/datore di lavoro deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso. Ogni impresa/datore di lavoro può presentare una sola domanda di contributo.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18/03/2024 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l'avvenuta chiusura dei termini.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità telematica, per il tramite della piattaforma web di FinCalabria S.p.A., società in house della Regione Calabria, al seguente indirizzo: https://bandifincalabria.it/. La concessione del contributo è prevista sulla base di una procedura valutativa a sportello.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Le spese ammissibili sono i costi salariali¹¹⁴ sostenuti dai datori di lavoro, riconosciuti per un massimo di 12 mesi successivi alla sottoscrizione dei contratti individuali sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con durata non inferiore a 3 mesi). L'importo dell'incentivo, concesso nella forma di contributo in conto capitale, varia in funzione del destinatario ed è pari: - al 50% dei costi salariali in caso di nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; - al 75% dei costi salariali in caso di nuove assunzioni di lavoratori con disabilità. Come già anticipato, il contributo è relativo ai costi salariali riconosciuti dal datore per un massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, e viene erogato in un'unica soluzione a seguito della presentazione della richiesta di erogazione dell'incentivo. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
	L'assunzione dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di concessione dell'aiuto. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55, 56 e 79) R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (90, 91 e 93).
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Calabria
CUMULABILITÀ	L'incentivo in trattazione è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.	

¹¹⁴ Costi salariali: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto (impresa/datore di lavoro) in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Avviso pubblico "KAIRE Calabria – Incentivi all'occupazione di soggetti disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica"; d.dirig. n. 10826 del 27/07/2023 (approvazione Avviso pubblico); d.dirig. n. 3261 dell'11/03/2024 (modifica avviso e riapertura sportello).
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-kaire-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica-2/

Regione Campania – Incentivo Disoccupati e inoccupati – Scad. 28/04/2026

Avviso pubblico per la concessione di incentivi all'assunzione in favore delle imprese (d.G.R. n. 284 del 21/05/2025) – PR Campania FSE+ 2021-2027.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato, determinato e apprendistato professionalizzante di persone disoccupate o inoccupate.	
DESTINATARI	Disoccupati o inoccupati alla data dell'assunzione.	
	Requisiti e condizionalità I lavoratori dipendenti per i quali si richiede l'incentivo devono essere: - maggiorenni alla data dell'assunzione; - residenti nella Regione Campania; - non avere cessato per dimissioni volontarie (eccetto le dimissioni per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione; - non essere titolari di partita IVA, né titolari di partecipazioni societarie, non rivestire ruoli e/o cariche amministrativi o tecnici presso aziende da almeno 60 giorni precedenti l'assunzione e per tutto il periodo incentivabile. I rapporti di lavoro incentivabili dovranno essere mantenuti per almeno 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo determinato e apprendistato professionalizzante, 18 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Il servizio digitale per la presentazione delle proposte progettuali sarà articolato a sportello, suddiviso in 3 finestre temporali, al di fuori delle quali non sarà possibile presentare la domanda. I° finestra – per le assunzioni effettuate dall'1/10/2024 al 30/4/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 dell'8/07/2025 alle ore 23:59 del /09/2025; II° finestra – per le assunzioni effettuate dall'1/10/2024 al 31/8/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 del 20/01/2026 alle ore 23:59 del 3/02/2026; III° finestra – per le assunzioni effettuate dall'1/10/2024 al 31/12/2025: sarà attiva dalle ore 0:00 del 14/04/2026 alle ore 23:59 del 28/04/2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate esclusivamente online, accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it , e utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato "Domanda di incentivo all'occupazione anche giovanile".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	15.000 € per disoccupato/inoccupato con rapporto a tempo pieno.
		In caso di lavoro a tempo parziale, pari ad almeno il 50%, il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	6.000 € per disoccupato/inoccupato con rapporto a tempo pieno.
		In caso di lavoro a tempo parziale, pari ad almeno il 50%, il massimale è proporzionalmente ridotto.
	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	6.000 € per disoccupato/inoccupato con rapporto a tempo pieno.
	<u>Maggiorazioni</u> Per tutte le tipologie contrattuali incentivabili il beneficio economico è incrementato di: 1.000 € in caso di assunzione di: - persone con disabilità, oltre il numero minimo imposto dagli obblighi di cui alla l. n. 68/1999; - donne. 2.000 € in caso di assunzione di: - persone che hanno partecipato a percorsi di formazione inclusi tirocini <i>extra curriculari</i> e di inclusione sociale, finanziati esclusivamente con risorse POR Campania FSE 2014/2020 o	

	Programma GOL o PR Campania FSE+ 2021/2027 in possesso del relativo titolo.	
	Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹¹⁵
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Campania
CUMULABILITÀ	L’incentivo in trattazione è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato, purché siano rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “ <i>de minimis</i> ”, ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 284 del 21/05/2025; d.dirig. n. 153 del 12/06/2025.	
LINK REGIONALE	https://fse.regione.campania.it/incentivi-allassunzione-in-favore-delle-imprese-avviso/	

¹¹⁵ I datori di lavoro beneficiari dell’incentivo sono:

- imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalle CCIAA (così come definite nell’Allegato I del reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii., in base al quale si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale, le società di persone);
- lavoratori autonomi liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale ove obbligatorio per legge (equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita);
- lavoratori autonomi titolari di partita iva, privi di albo professionale, iscritti alla gestione separata INPS (equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita);
- enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Regione Campania – Incentivo Cittadini di Caivano – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico finalizzato a incentivare la qualificazione e l'ingresso nel mercato del lavoro dei cittadini di Caivano (d.G.R. n. 647 del 9/11/2023)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato e determinato – compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato – di disoccupati residenti nel comune di Caivano.	
DESTINATARI	Disoccupati. Requisiti e condizionalità I lavoratori dipendenti per i quali si richiede l'incentivo devono possedere i seguenti requisiti: - essere residenti nel Comune di Caivano (o domicilio nel Comune di Caivano se straniero); - essere iscritti con lo <i>status</i> di disoccupato (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015) nelle liste del Centro per l'Impiego di Frattamaggiore (quest'ultima circostanza non deve essere attestata in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato); - se stranieri, essere domiciliati nel comune di Caivano e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l'esercizio di un'attività lavorativa; - aver rinunciato, ovvero deve essersi impegnato a rinunciare, prima dell'assunzione/trasformazione, ad altre politiche attive; - non titolari di Partita Iva anche se non movimentata; - essere impiegati presso Aziende la cui sede legale e/o operativa sia ubicata nel territorio di riferimento dell'Avviso.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Fino a esaurimento fondi disponibili.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate esclusivamente <i>online</i> , accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it , nella sezione dedicata all'Avviso Pubblico. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (https://www.spid.gov.it).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO LAVORO A TEMPO DETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 7.000 € per disoccupato assunto a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi. 2.500 € per disoccupato assunto a tempo determinato (contratto di durata maggiore o uguale a 6 mesi). 4.500 € in caso di TRASFORMAZIONE del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi. Tipologie contrattuali escluse Lavoro in somministrazione Lavoro domestico Lavoro intermittente o a chiamata Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa Lavoro occasionale e accessorio Contratto di agenzia

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹¹⁶
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Comune di Caivano – Regione Campania
CUMULABILITÀ	L'incentivo in trattazione è cumulabile con altri aiuti “<i>de minimis</i>” o con altri aiuti di Stato concessi alla medesima impresa unica richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall’art. 5 del reg. (UE) n. 2831/2023. Gli aiuti individuali di cui all’Avviso sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 del reg. (UE) n. 1060/2021. I contributi concessi a valere dell’Avviso sono altresì cumulabili con altri incentivi all’assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “ <i>de minimis</i> ”, ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 647 del 9/11/2023; d.dirig. n. 30 del 22/01/2024.	
LINK REGIONALE	https://lavoro.regione.campania.it/index.php/home/lavoro1/lavoro/incentivi-caivano	

¹¹⁶ I beneficiari sono tutti i datori di lavoro ovvero le imprese uniche del settore privato (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) che operano nei settori economici ritenuti ammissibili ai sensi dell’art. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023, aventi sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell’ambito del territorio di riferimento (Regione Campania) al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. “*cantieri mobili*”.

I datori di lavoro devono inoltre dichiarare il possesso di alcuni requisiti generali previsti dall’Avviso, tra i quali garantire che, al termine dei 6 mesi e un giorno successivi all’assunzione a tempo determinato e dei 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all’intero organico aziendale sia positivo (salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa).

Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scad. 31/12/2026

Avviso pubblico per contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità di cui alla l. n. 68/1999 (All. 1A det. n. 207 del 13/02/2025).

Avviso pubblico per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro già incentivato da tempo determinato a tempo indeterminato (All. 1B det. n. 207 del 13/02/2025).

Anni 2025 e 2026 – Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di persone con disabilità e la sua eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
DESTINATARI	- Persone con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della l. n. 68/1999; - Persone con disabilità iscritte al collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dall'avviso. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda. Requisiti e condizionalità I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della l. n. 68/1999 tenuti dagli uffici per il collocamento mirato dell'Emilia-Romagna. Le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata minima (12 mesi oppure 6 mesi), raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe.¹¹⁷ L'assunzione di un lavoratore con disabilità non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti. I lavoratori assunti per i quali viene richiesto l'incentivo devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dall'1/01/2024. Nel caso di presentazione della domanda per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro – già agevolato a tempo determinato – a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere già avvenuta e il relativo contratto a tempo indeterminato deve essere attivo.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dal 20/02/2025 fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2026 .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita modulistica, presente sulla pagina web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro agli indirizzi: - Assunzioni a tempo determinato https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/bando-assunzione-disabili-determinato-25-26 - Trasformazioni a tempo indeterminato https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/indeterminato-bando-assunzione-disabili-25-26 e inviate a mezzo PEC all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it.

¹¹⁷ Cfr. sezione "Agevolazione" di questa scheda.

	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO DETERMINATO ¹¹⁸	Incentivo economico pari: - al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo; - al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999. L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto a tempo determinato, e comunque per massimo 12 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo è riproporzionato. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tali percentuali, su richiesta del datore di lavoro, vengono integrate fino al 100% del costo salariale lordo inizialmente ammesso.¹¹⁹ La trasformazione deve essere garantita per almeno 12 mesi, salvo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie (non per giusta causa). L'agevolazione spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"
	DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
CUMULABILITÀ	L'incentivo in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati. Si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, di lavoratori in condizione di disabilità possono beneficiare anche degli incentivi di tipo economico del Fondo Nazionale Disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999 e gestiti dall'INPS. L'incentivo regionale ha, quindi, finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS.	

¹¹⁸ L'assunzione a tempo determinato deve avere una durata (raggiunta anche per effetto di proroghe) che può variare in base alla condizione del lavoratore con disabilità:

- non inferiore a 12 mesi in caso di lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915/1978;
- non inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi in caso di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Per questa ultima tipologia di lavoratori, in caso di assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13, c. 1-bis, della l. n. 68/1999.

La durata minima del rapporto di lavoro, quindi, può essere raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda, devono essere già presenti le condizioni riferite alla durata dei rapporti di lavoro previste dall'avviso (12 o 6 mesi).

¹¹⁹ In caso di trasformazione anticipata del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto alla durata iniziale prevista, l'incentivo resta ammissibile e verrà ricalcolato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

¹²⁰ Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore (compresi i professionisti). Rientrano tra i datori di lavoro ammessi anche gli enti pubblici economici (EPE).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 17 dell'1/08/2005; d.G.R. n. 333 del 14/04/2020; d.G.R. n. 1920 del 21/12/2020; d.G.R. n. 679 del 22/04/2024; d.G.R. n. 1949 del 21/10/2024; det. n. 207 del 13/02/2025.
LINK REGIONALE	https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/bando-assunzione-disabili-determinato-25-26 https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/indeterminato-bando-assunzione-disabili-25-26

Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026

Avviso pubblico per contributi per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anno 2024 (Allegato 1 det. n. 324 dell'1/03/2024, prorogata per gli anni 2025-2026 con det. n. 2406 del 27/12/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributi economici diretti a favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso interventi di adeguamento del posto di lavoro – accomodamenti ragionevoli – incluso l'apprestamento di tecnologie di lavoro a distanza e la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa.
DESTINATARI	- Persone con disabilità fisica oppure intellettiva o psichica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, che, al momento della presentazione della domanda e della erogazione del contributo, risultano <u>già in forza</u> ai sensi della l. n. 68/1999; - Persone con disabilità fisica oppure intellettiva o psichica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% iscritte al collocamento mirato l. n. 68/1999 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della l. n. 68/1999, che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma <u>verranno assunti</u> a tempo indeterminato o determinato (per una durata di almeno 12 mesi), comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione. In questi casi il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento della presentazione della domanda, e deve risultare assunto al momento dell'invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse. Requisiti e condizionalità L'intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, deve essere pertinente e direttamente correlato alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità. Alla domanda di contributo deve essere allegata idonea documentazione che giustifichi l'intervento in termini di miglioramento dell'organizzazione e/o delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente. L'adattamento funzionale può essere effettuato solo presso le sedi legali e/o operative - cui si riferisce l'intervento di adattamento - ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna. Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dal 7/03/2024 e fino alle ore 12:00 del 31/12/2026 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le richieste di contributo dovranno essere redatte compilando l'apposita modulistica allegata all'Avviso e nella sezione "Documentazione" dell'Avviso, disponibile al link: https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-contributo-adattamento-posti-lavoro-disabilita-2024 ed inviate all'Agenzia Regionale per il Lavoro a mezzo PEC, all'indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it
AGEVOLAZIONE	Con riferimento alle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso lavoratore, l'agevolazione avrà le seguenti caratteristiche: - contributo economico non superiore all'80% della spesa sostenuta/prevista, sino a un massimo di 29.000 €, per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ex l. n. 68/1999; - contributo economico pari al 95% della spesa sostenuta/prevista, sino a un massimo di 29.000 €, per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ex l. n. 68/1999 (compresi i soggetti già ottemperanti), che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 68/1999; - contributo economico pari al 100% della spesa sostenuta per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

In caso di interventi destinati al dipendente disabile che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti, verrà eseguita una valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (14.500 €).

Interventi finanziabili

Si specifica che gli interventi dovranno riferirsi a:

1. Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori disabili già in forza ai sensi della l. n. 68/99:
 - 1.a - realizzati a partire dall'1/01/2023;
 - 1.b - da realizzare e/o in via di progettazione.
2. Adeguamenti finalizzati a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi) di lavoratori iscritti al collocamento mirato l. n. 68/1999 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della l. n. 68/1999, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi;
- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche (opere strutturali sugli immobili) e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell'ambiente lavorativo oggetto di contributo;
- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;
- acquisto di strumentazione informatica hardware e software strettamente correlata alla disabilità della persona;
- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;
- acquisto o adeguamento tecnico di centralini per lavoratori non vedenti;
- acquisto o noleggio per approntamento di postazioni lavoro a distanza di telelavoro o smart working che, ad esempio, potranno riguardare:
 - realizzazione di postazione di lavoro (PC, monitor, tastiera e mouse ed eventuale stampante), PC portatile, ovvero PC fisso + monitor + webcam, eventuali cuffiette con microfono, un cellulare, poltroncina ergonomica, scrivania, arredi;
 - realizzazione di postazione di lavoro per ipovedenti che ricomprenda spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici o strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico (art. 8, l. n. 113/1985) per le quali è previsto il totale rimborso delle spese.
- acquisizione di servizi di consulenza tecnica specialistica per la definizione del progetto e la sua realizzazione;
- spese dedicate alla consulenza e addestramento all'uso della strumentazione tecnologica e dei dispositivi oggetto dell'intervento.

Spese non ammissibili

In linea generale non sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- tutte le tipologie di spese non ricomprese nella sezione "Spese ammissibili";
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al funzionamento dell'impresa non correlate direttamente al lavoratore disabile e non ricomprese nella sezione "Spese ammissibili";
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- spese documentate unicamente da note e ricevute;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;

	spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro pubblici e privati ¹²¹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Emilia-Romagna
CUMULABILITÀ	L'agevolazione in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 17 del 01/08/2005; det. n. 324 dell'1/03/2024; det. n. 2406 del 27/12/2024; avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anni 2024 – 2025 – 2026.
LINK REGIONALE	https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-contributo-adattamento-posti-lavoro-disabilita-2024

¹²¹ Sono ammessi i datori di lavoro anche non obbligati ai sensi della l. n. 68/1999. I datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti di cui alla l. n. 113/1985.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scad. fino esaurimento risorse

Regolamento regionale per la concessione di interventi contributivi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18 del 9/08/2005 (d.P.R. n. 163 dell'11/12/2024)¹²²

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la proroga di contratto a tempo determinato e la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di persone con disabilità.
DESTINATARI	- Lavoratori con disabilità iscritti in elenco l. n. 68/1999 e assunti con le procedure della medesima legge; - Lavoratori con disabilità che sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge; - Lavoratori con disabilità già in forza, assunti con l. n. 68/1999 o della previgente normativa sul collocamento obbligatorio, che presentano particolare difficoltà di mantenimento al lavoro; - Lavoratori con disabilità già in forza per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro. Requisiti e condizionalità Beneficiari degli incentivi sono i datori appartenenti alle seguenti categorie: - datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999; - datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15. Le assunzioni incentivate non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati. Non devono riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti. Devono avere per oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale. Non devono essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 c.c. Qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro. Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 36 mesi. Le assunzioni a tempo determinato devono avere durata non inferiore a 12 mesi se il datore di lavoro soggetto all'obbligo di assunzione l. n. 68/1999, oppure non inferiore a 6 mesi se il datore non è soggetto all'obbligo.

¹²² La presente scheda condivide il medesimo regolamento con la scheda successiva "Altre agevolazioni Persone con disabilità" e va considerata insieme a quest'ultima ai fini di una visione più completa e integrata degli interventi incentivabili previsti dal regolamento. In particolare, nella presente scheda vengono trattati gli incentivi relativi all'inserimento lavorativo, ossia richiedibili per i seguenti interventi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo determinato;
- proroga di contratto a tempo determinato;
- trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Oltre a questi interventi, il Regolamento regionale finanzia anche altre tipologie di interventi riguardanti:

- spese di investimento;
- attività formative;
- interventi che coprono i costi salariali sostenuti dal datore;
- progetti speciali.

Per tali ulteriori incentivi si rimanda alla già citata scheda "Altre agevolazioni Persone con disabilità" della Regione Friuli-Venezia Giulia.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

AGEVOLAZIONE

Il datore non deve aver fatto ricorso, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo.

Il datore non deve risultare impresa in difficoltà, qualora si tratti di contributo in regime di esenzione.

Fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere predisposta e presentata esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico Istanze OnLine (IOL), a cui si accede dal seguenti link: <https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp>, previa autenticazione con una delle modalità previste.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall’assunzione/proroga/trasformazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del collocamento mirato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO											
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all’assunzione di cui alla l. n. 68/1999): <table><thead><tr><th>Datore di lavoro</th><th>Importo incentivo</th></tr></thead><tbody><tr><td>In obbligo l. n. 68/1999</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>15.000 €</td></tr></tbody></table>	Datore di lavoro	Importo incentivo	In obbligo l. n. 68/1999	13.000 €	Non in obbligo l. n. 68/1999	15.000 €					
Datore di lavoro	Importo incentivo											
In obbligo l. n. 68/1999	13.000 €											
Non in obbligo l. n. 68/1999	15.000 €											
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, l’importo dell’incentivo, sia per i datori in obbligo l. n. 68/1999 che non in obbligo, è pari a 6.000 €. L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all’assunzione di cui alla l. n. 68/1999) e della durata del contratto: <table><thead><tr><th>Datore di lavoro</th><th>Durata del contratto</th><th>Importo incentivo</th></tr></thead><tbody><tr><td>In obbligo l. n. 68/1999</td><td>Non inferiore a 12 mesi</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td rowspan="2">Non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>Non inferiore a 6 mesi</td><td>700 € mensili (max 7.700 €)</td></tr><tr><td>Non inferiore a 12 mesi</td><td>9.000 €</td></tr></tbody></table> In caso di proroga del contratto a tempo determinato, che deve comportare il raggiungimento di almeno 12 mesi di contratto, l’importo dell’incentivo è pari a 2.000 €.	Datore di lavoro	Durata del contratto	Importo incentivo	In obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 12 mesi	7.000 €	Non in obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 6 mesi	700 € mensili (max 7.700 €)	Non inferiore a 12 mesi	9.000 €
Datore di lavoro	Durata del contratto	Importo incentivo										
In obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 12 mesi	7.000 €										
Non in obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 6 mesi	700 € mensili (max 7.700 €)										
	Non inferiore a 12 mesi	9.000 €										

L’ammontare dei suddetti incentivi è **maggiorato**:¹²³

- 3.000 € per lavoratori di età inferiore a 35 anni oppure pari o superiore a 50 anni; lavoratrici donne; lavoratori con periodi di disoccupazione superiore a 6 mesi;
- 5.000 € nel caso di lavoratori con disabilità psichica.

In caso di tempo parziale, per tutte le tipologie di intervento, il contratto deve prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.

Il beneficio spetta anche in caso di inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.¹²⁴

¹²³ Le maggiorazioni sono cumulabili fra loro.

¹²⁴ A condizione che l'inserimento in cooperativa non si riferisca a posti di lavoro che si siano resi liberi nei 12 mesi precedenti a seguito di esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci esclusi.

	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Lavoro intermittente Assunzioni effettuate in seguito a stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 276/2003.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati¹²⁵
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Friuli-Venezia Giulia
CUMULABILITÀ	Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili: - con altri aiuti di Stato o aiuti “<i>de minimis</i>” concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al reg. (UE) n. 651/2014; - con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. Gli incentivi per le trasformazioni dei contratti da tempo indeterminato a tempo determinato sono cumulabili con altri aiuti “<i>de minimis</i>” a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto “<i>de minimis</i>” previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica (Regime in esenzione) ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti “<i>de minimis</i>” ai sensi della normativa comunitaria vigente, con riferimento alle trasformazioni da tempo indeterminato a tempo determinato e alle proroghe.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 18 del 9/08/2005 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (CAPO II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. da 36 a 44); d.P.R. n. 177 del 15/12/2020; d.P.R. n. 163 dell'11/12/2024 – Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18/2005. Regolamento entrato in vigore l'1/01/2025.
LINK REGIONALE	https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/

¹²⁵ Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999 e non soggetti in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scad. fino esaurimento risorse

Regolamento regionale per la concessione di interventi contributivi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18 del 09/08/2005 (D.P.R. n. 163 dell'11/12/2024).¹²⁶

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributi economici diretti a favorire la promozione, l'incentivazione, la realizzazione e la stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.
DESTINATARI	- Lavoratori con disabilità iscritti in elenco l. n. 68/1999 e assunti con le procedure della medesima legge; - Lavoratori con disabilità che sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della stessa legge; - Lavoratori con disabilità già in forza, assunti con l. n. 68/1999 o della previgente normativa sul collocamento obbligatorio, che presentano particolare difficoltà di mantenimento al lavoro; - Lavoratori con disabilità già in forza per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro. Requisiti e condizionalità Beneficiari degli incentivi sono i datori/soggetti privati appartenenti alle seguenti categorie: - datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999; - datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15; - soggetti privati che attivano iniziative progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo di disabili. Gli interventi agevolati devono essere effettuati presso la sede legale/operativa di datori di lavoro ubicata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Il datore non deve risultare impresa in difficoltà, qualora si tratti di contributo in regime di esenzione.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Fino a esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere predisposta e presentata esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico Istanze OnLine (IOL), a cui si accede dal seguente link: https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp, previa autenticazione con una delle modalità previste. Le domande di incentivo di cui agli artt. 9 e 10 (realizzazione e adeguamento del posto di lavoro; rielaborazione modalità lavorative), a pena di inammissibilità, sono presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e sono corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del collocamento mirato.

¹²⁶ La presente scheda condivide il medesimo regolamento con la scheda precedente "Incentivi Persone con disabilità" e va considerata insieme a quest'ultima ai fini di una visione più completa e integrata degli interventi incentivabili previsti dal regolamento. In particolare, nella presente scheda vengono trattati gli incentivi richiedibili per i seguenti interventi:

- spese di investimento;
- attività formative;
- interventi che coprono i costi salariali sostenuti dal datore;
- progetti speciali.

Oltre a questi interventi, il Regolamento regionale finanzia anche altre tipologie di interventi riguardanti gli inserimenti lavorativi, ossia:

- assunzione a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo determinato;
- proroga di contratto a tempo determinato;
- trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per tali ulteriori incentivi si rimanda alla già citata scheda "Incentivi Persone con disabilità" della Regione Friuli-Venezia Giulia.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA INTERVENTO AGEVOLATO	IMPORTO
Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro/Rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura (art. 9 del reg.)	10.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o indeterminato, che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata.
Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o telelavoro (art. 10 del reg.)	8.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità.
Accessibilità al posto di lavoro, mobilità e spostamenti (art. 11 del reg.)	2.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità, per la durata massima di 12 mesi.
Progetti di riabilitazione (art. 12 del reg.)	3.000 € per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 119 del 18/07/2011, per la durata massima di 12 mesi.
Formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo (art. 13 del reg.)	15.000 € per la formazione di un lavoratore (rimborsate ore di formazione e quote iscrizione a corsi), assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Attività di tutoraggio interno (art. 14 del reg.)	15.000 €, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità, per la durata massima di 12 mesi.
Attività di tutoraggio esterno (art. 15 del reg.)	15.000 €, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze, per la durata massima di 12 mesi.
Attività formative rivolte a personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori disabili (art. 16 del reg.)	15.000 € per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio del lavoratore con disabilità, per la durata massima di 6 mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.
Tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa (art. 17 del reg.)	500 € mensili (fino a massimo 9.000 €) per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante. 200 € per le spese connesse all'attivazione del tirocinio extracurricolare ai sensi della normativa regionale, in favore di soggetti con disabilità. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 18 mesi.
Iniziative progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 18 del reg.)	160.000 € per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, migliorarne le condizioni lavorative e creare precondizioni per ulteriori futuri inserimenti. I progetti devono durare tra 12 e 24 mesi.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹²⁷
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Friuli-Venezia Giulia
CUMULABILITÀ	Gli incentivi di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 3, lettera a) sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili: a) con altri aiuti di Stato o aiuti “<i>de minimis</i>” concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell’intensità d’aiuto più elevata applicabile in base al reg. (UE) n. 651/2014; b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 8, 15, 17 e 18 c. 3, lett. da b) a g), sono cumulabili con altri aiuti “<i>de minimis</i>” a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto “<i>de minimis</i>” previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 3, lett. a) del regolamento. L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “<i>de minimis</i>” ai sensi della normativa vigente con riferimento alle agevolazioni di cui agli artt. 7, 8, 15, 17 e 18, c. 3, lettere da b) a g) del regolamento. In particolare, sono in regime “<i>de minimis</i>” gli interventi descritti nella presente scheda relativi a: tutoraggio esterno (art. 15), tirocini (art. 17), iniziative progettuali (art. 18, comma 3, lett. da b) a g)).	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 18 del 9/08/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (CAPO II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. da 36 a 44); d.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; d.P.Reg. n. 163 dell’11/12/2024 – Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 39 della l.r. n. 18/2005. Regolamento entrato in vigore l’1/01/2025.	
LINK REGIONALE	https://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/	

¹²⁷ Tutti i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l’intera quota d’obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Regione Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti” – Scad. 1/04/2026

Avviso pubblico “Acchiappa Talenti” – Incentivi alle imprese per favorire processi occupazionali di inserimento lavorativo di giovani e adulti altamente qualificati e il “rientro dei talenti” nel Lazio, finanziato con risorse del PR FSE+ Lazio 2021-2027 (det. n. G10057 del 31/07/2025)

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivi economici diretti a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (di almeno 12 mesi), da parte di imprese attive nei settori dei servizi e dell’industria, di soggetti disoccupati o inoccupati.

L’Avviso è articolato in tre principali macro ambiti, così delineati:

- “Giovani”**, attraverso il quale si intende promuovere l’occupazione stabile di persone fino a 35 anni, residenti o domiciliate nel Lazio;
- “Rientro nel Lazio”**, attraverso il quale si punta ad attrarre e/o riportare nel tessuto imprenditoriale regionale persone non occupate che hanno raggiunto un livello specifico nel loro percorso di studi, presso enti del Lazio;
- “Alte professionalità”**, attraverso il quale si è deciso di creare opportunità di inserimento in impresa che combinano alcune caratteristiche degli altri due ambiti, come la residenza e il luogo di conseguimento del titolo di studio. Questa iniziativa è, tuttavia, rivolta esclusivamente a soggetti privi di occupazione e in possesso di titoli di studio elevati, offrendo loro occasioni di inserimento professionale di alto livello.

Persone disoccupate o inoccupate.

In particolare, i destinatari degli incentivi previsti dai tre macro ambiti sono i seguenti:

Incentivo A – GIOVANI	Giovani <i>under</i> 35 disoccupati/e o inoccupati/e, residenti o domiciliati nel Lazio, che devono aver conseguito almeno il diploma di “Laurea triennale” (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore” (non è sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado).
Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	Disoccupati/e o inoccupati/e, residenti o domiciliati fuori dal Lazio, che hanno conseguito in un ateneo o ITS Academy del Lazio almeno il diploma di “Laurea triennale” (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore”.
Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	Disoccupati/e e/o inoccupati/e: - residenti o domiciliati nel Lazio, che siano in possesso di Laurea specialistica o titolo superiore; - residenti o domiciliati fuori dal Lazio, che abbiano conseguito il titolo di Laurea specialistica o titolo superiore in un ateneo del Lazio.

DESTINATARI

Requisiti e condizionalità

Per beneficiarie degli incentivi, le imprese devono essere attive nei **settori dei servizi e dell’industria** e l’assunzione deve riferirsi ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio del datore di lavoro beneficiario.

L’assunzione deve essere effettuata in data successiva alla pubblicazione dell’avviso.

Il rapporto di lavoro incentivato dovrà essere mantenuto per almeno 12 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo determinato. In caso di interruzione anticipata, il contributo verrà revocato totalmente o rimodulato in base al motivo della cessazione/variazione.

Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) 651/2014, al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione, il saldo occupazionale aziendale, ovvero relativo all’intero organico aziendale, deve essere positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Le imprese richiedenti, in caso di aiuti *de minimis*, devono avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore/la lavoratrice o, in caso di aiuti in esenzione, averla almeno al pagamento dell’aiuto.

In caso di opzione del **regime di aiuti in esenzione** i destinatari dell’incentivo devono inoltre possedere almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4)

	del reg. (UE) n. 651/2014. ¹²⁸ In caso di regime di aiuti in esenzione (reg. (UE) n. 651/2014), laddove la richiesta di incentivo riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 punto 3 del reg. (UE) n. 651/2014.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:30 dell’1/10/2025 e fino alle ore 17:00 dell’1/04/2026, e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziare. Le domande verranno istruite in ordine cronologico di arrivo e in base a “finestre mensili” a partire dall’1/10/2025 (ogni 30 giorni).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo dovranno essere presentate attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/ , unitamente al caricamento di tutta la documentazione prevista dall’avviso. La domanda deve essere presentata esclusivamente per tipologia di incentivo (A, B o C). Se la richiesta riguarda più lavoratori/lavoratrici è sufficiente presentare un’unica domanda per tipologia di incentivo. Ciascuna impresa può presentare fino a 3 domande di contributo per un massimo di 15 nuove assunzioni, in caso di Grande Impresa, e per un massimo di 10 nuove assunzioni in caso di PMI. Al momento della domanda di incentivo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro deve aver effettuato la Comunicazione Obbligatoria (da allegare alla domanda stessa). Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle proposte: sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata all’indirizzo acchiappatalenti@regione.lazio.it .	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Incentivo A – GIOVANI 16.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 18.000 € in caso di assunzione di una donna.
	APPRENDISTATO	Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO 20.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 22.000 € in caso di assunzione di una donna.
		Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ 24.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento di quadro o dirigente. 26.000 € in caso di assunzione di una donna.

¹²⁸ Uno tra i seguenti requisiti:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi*;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

(*) Con riferimento alla locuzione "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ai sensi del d.m. 20/03/2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/07/2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.174 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 € (nota 5824/2022 del MLPS che tiene conto della Riforma dell'Irpef contenuta nella Manovra 2022).

LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

Incentivo A – GIOVANI	8.000 € (9.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.
Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	10.000 € (11.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.
Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	12.000 € (13.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi e con inquadramento di quadro o dirigente.

AmMESSO il *full-time* e il *part-time* $\geq 50\%$ dell'orario di lavoro a tempo pieno (in questo caso viene riconosciuto il 50% dell'incentivo previsto).

L'incentivo può essere riconosciuto a favore dell'impresa somministratrice anche in caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

Previsti limiti di intensità dell'incentivo rispetto al costo salariale annuo, in base al regime di aiuto scelto.¹²⁹

Tipologie contrattuali escluse

Lavoro intermittente o a chiamata

Lavoro domestico

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settori dei servizi e dell'industria¹³⁰

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Lazio

CUMULABILITÀ

Il finanziamento, con riferimento al medesimo lavoratore, è cumulabile con altri incentivi e misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

**CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ**

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti "*de minimis*" ai sensi della normativa vigente (reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023);
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Avviso pubblico – det. n. G10057 del 31/07/2025.

LINK REGIONALE

<https://www.regione.lazio.it/documenti/86812>

<https://www.lazioeuropa.it/bandi/acchiappa-talenti-incentivi-alle-imprese-per-linserimento-lavorativo-di-giovani-e-adulti/>

¹²⁹ Nel caso di scelta del regime "*de minimis*" l'incentivo può corrispondere al 100% del valore degli incentivi previsti per i macro ambiti A, B, C, ma l'importo del contributo non deve comunque superare il costo salariale annuo del lavoratore assunto.

Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, gli incentivi possono corrispondere all'importo massimo dei contributi previsti per i macro ambiti A, B e C, previa verifica del rispetto della soglia massima del 50%, (ex art. 32 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore svantaggiato assunto. In caso di lavoratori con disabilità, la soglia massima è del 75% (ex art. 33 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto.

¹³⁰ Per l'individuazione dei codici ATECO fare riferimento a quelli indicati nell'Allegato 2 dell'Avviso.

Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego – Scad. 31/12/2025

Avviso pubblico Formare per assumere – Incentivi occupazionali associati a *voucher* per l'adeguamento delle competenze (d.G.R. n. 7336 del 14/11/2022) – PR Lombardia FSE+ 2021-2027 – d. n. 17400 del 30/11/2021 e ss.mm.ii.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o apprendistato di persone prive di impiego. All'incentivo è associato anche il finanziamento di percorsi formativi, attraverso l'erogazione di <i>voucher</i> , per colmare il <i>gap</i> di profili e competenze in fase di assunzione.
DESTINATARI	Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.¹³¹ Requisiti e condizionalità L'incentivo non è ammissibile nei seguenti casi: - per l'assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione; - se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-27; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del c. 6 dell'art. 242 del d.l. n. 34/2020". L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia. I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o parziale di almeno 20 ore settimanali medie. Non sono ammesse proroghe o trasformazioni dei contratti agevolati. Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi. Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l'incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro. Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dall'1/12/2022.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a decorrere dal 13/12/2022 alle ore 12.00 e, salvo proroghe, fino al 31/12/2025 alle ore 17.00, e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziare. In data 17/10/2025 è stato chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di contributo, per esaurimento delle risorse destinate alla misura. Con d. n. 16085 del 12/11/2025, la Regione Lombardia ha disposto il terzo rifinanziamento dell'Avviso: lo sportello per la presentazione delle domande di contributo sarà riaperto dalle ore 10.00 del 17/11/2025, con scadenza il 31/12/2025 alle ore 17.00.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it e https://www.unioncamerelombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e presentazione della domanda. Le domande di concessione dell'agevolazione, comprensive di incentivo occupazionale e di <i>voucher</i> per la formazione (se utilizzato), devono essere presentate successivamente all'assunzione del destinatario.

¹³¹ Con riferimento alle tempistiche previste dall'Avviso in trattazione, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<i>Incentivo occupazionale</i> 4.000 € per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 54 anni. 6.000 € per assunzioni di donne prive di impiego fino a 54 anni.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DI ALMENO 12 MESI)	6.000 € per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 55 anni. 8.000 € per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 55 anni. Tali importi sono maggiorati di 1.000 € se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
	APPRENDISTATO	1.500 € per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 29 anni. 2.500 € per assunzioni di donne prive di impiego fino a 29 anni. 4.000 € per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 30 anni. 7.000 € per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 30 anni. Tali importi sono maggiorati di 1.000 € se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
	Voucher per la formazione	
	Al fine di colmare il <i>gap</i> di profili e competenze, è riconosciuto un <i>voucher</i> per la formazione, ¹³² a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di 3.000 €, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrizzazione dell'incentivo	
DATORE DI LAVORO	Tipologie contrattuali escluse	
	Lavoro domestico	
	Lavoro intermittente	
	Lavoro in somministrazione	
	Lavoro intermittente o a chiamata	
DATORE DI LAVORO	Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;	
	Lavoro occasionale e accessorio	
	Contratto di agenzia	
	Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU)	
	Associazione in partecipazione	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹³³
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica, esclusi: 96.04.1; 96.04.10; 92.00.01; 92.00.02; 92.00.09; 47.78.94.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Lombardia

¹³² È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell'Avviso in trattazione e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Ai fini della riconoscibilità del *voucher*, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da una Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della l.r. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

¹³³ I datori di lavoro beneficiari dell'incentivo sono:

- imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalle CCIAA (così come definite nell'Allegato I del reg. (UE) n. 651/2014, in base al quale si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale, le società di persone);
- lavoratori autonomi liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti al relativo albo/elenco/ordine/collegio professionale ove obbligatorio per legge;
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA, privi di albo professionale, iscritti alla gestione separata INPS;
- enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

CUMULABILITÀ	L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dall'Avviso in trattazione.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> ", ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 7336 del 14/11/2022; d. n. 17400 del 30/11/2022; d.G.R. 3516 del 17/03/2024; d. n. 16085 del 12/11/2025 (terzo rifinanziamento dell'Avviso).
LINK REGIONALE	https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/formare-assumere-incentivi-occupazionali-associati-voucher-l-adeguamento-competenze-RLW12022026363

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto "Plus +35" – Anno 2026 – Scad. 30/06/2026

Contributo per l'inserimento lavorativo Progetto Plus +35. Anno 2026 (Art. 20 *bis* della l.p. n. 13 del 30/04/1991 e art. 15, comma 1, lett. a) della l.p. n. 7 del 14/07/2015).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di lavoratori con disabilità presso enti pubblici.
DESTINATARI	Persone con disabilità. Requisiti e condizionalità Le persone con disabilità devono possedere tutti i seguenti requisiti: - iscrizione negli elenchi del collocamento mirato prima dell'assunzione; - possesso dei requisiti per l'assunzione su richiesta nominativa di cui all'art. 11, c. 1 <i>ter</i>, della l.p. n. 6 del 19/05/2015, e successive modifiche (persone con disabilità psichica o cognitiva superiore al 45%, persone con disabilità fisica superiore al 74%); - partecipazione documentata a un progetto di inserimento lavorativo con accompagnamento, della durata minima di sei mesi prima dell'assunzione; - possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego; - residenza nel territorio provinciale. Non sono ammesse le assunzioni tramite concorso pubblico. Si considerano solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno di riferimento. Pertanto, va considerata la data del 30/06/2026, quale termine ultimo dell'anno di riferimento 2026. Si ricorda che la domanda deve essere presentata entro i 3 anni dall'assunzione della persona con disabilità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Dall'1/12/2025 il procedimento amministrativo per la concessione di incentivi agli enti pubblici per l'assunzione di persone con disabilità – Progetto "Plus +35", si svolgerà in modalità digitalizzata secondo i criteri previsti dalla d.G.P. n. 812 del 17/10/2025. Le domande dovranno essere presentate per l'anno 2026 esclusivamente attraverso il portale <i>myCIVIS</i>, effettuando i seguenti passaggi: 1. Cliccare sul link Servizio CIVIS, Rete Civica dell'Alto Adige: Contributo per l'inserimento lavorativo Progetto Plus+35 di accesso del servizio nel portale <i>myCivis</i>; 2. Inserire le proprie credenziali per l'identità digitale (ad es. SPID, CIE, ecc.); 3. Compilare la delega/le deleghe per l'ente/gli enti richiedente/richiedenti; 4. Compilare una singola domanda per ogni dipendente per il/la quale si chiede l'incentivo. Le domande di rinnovo per l'anno 2026 devono essere presentate tramite il portale <i>myCIVIS</i> entro il 31/12/2025, per non perdere nessuna mensilità.

Il contratto, a tempo indeterminato o a tempo determinato, deve prevedere almeno 15 ore settimanali.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

L'incentivo per l'assunzione di persone con disabilità prevede un importo erogato annualmente, come da tabella che segue:

Tipologia datore di lavoro	Importo incentivo annuale per assunzione a tempo pieno per qualifica professionale				
	I°	II°	III°	IV°	Dalla V° in poi
In obbligo l. n. 68/1999	6.900 €	7.700 €	8.100 €	8.500 €	9.200 €
Non in obbligo l. n. 68/1999	19.200 €	21.300 €	22.400 €	23.600 €	25.300 €

In caso di rapporto di lavoro *part-time* gli importi sono proporzionalmente ridotti.

LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

L'importo annuale e le modalità di erogazione dell'incentivo sono riportati nella tabella precedente.

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro pubblici¹³⁴

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settore di attività economica 84.1

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Provincia autonoma di Bolzano

CUMULABILITÀ

L'incentivo in trattazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per lo stesso scopo.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 20 *bis* della l.p. n. 13 del 30/04/1991; l. n. 104 del 5/02/1992; l. n. 68 del 12/03/1999; art. 15, c.1, lett. a) della l.p. n. 7 del 14/07/2015; d.G.P. n. 332 del 10/04/2018; d.G.P. n. 1028 del 21/11/2023; circolare dell'Ufficio Persone con disabilità della P.A. di Bolzano del 20/12/2024; d.G.P. n. 812 del 17/10/2025 ("Criteri per la concessione di incentivi agli enti pubblici per l'assunzione di persone con disabilità – Progetto Plus +35"); Circolare 2026 (circolare per la presentazione della domanda di concessione di un incentivo per l'assunzione di persone con disabilità – Progetto "Plus +35", anno 2026).

LINK REGIONALE

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1002520>.

¹³⁴ Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione di persone con disabilità gli enti pubblici dei seguenti comparti:

- comparto del personale dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali;
- comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
- comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
- comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scad. 1/02 e 31/03 di ogni anno

Contributi per l'assunzione di persone con disabilità (L.P. n. 7 del 14/07/2015 e successive modifiche, d.G.P. n. 703 del 22/08/2023, modificata con d.G.P. n. 5 del 9/01/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'assunzione e la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di lavoratori con disabilità.
DESTINATARI	Persone con disabilità. Requisiti e condizionalità La persona con disabilità deve rispettare i seguenti requisiti: - Risiedere e lavorare in provincia di Bolzano; - avere un'invalidità civile almeno del 46% o un'invalidità del lavoro almeno del 34%; - non percepire una pensione di vecchiaia. Sono previste due tipologie di incentivi: 1) Premio all'assunzione (durata minima del contratto 180 giorni). Il premio <u>non</u> viene concesso se: - la persona con disabilità ha già avuto in passato un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro; - la persona con disabilità viene assunta da un nuovo datore di lavoro mediante una cessione di contratto; - alla persona viene riconosciuta l'invalidità durante il rapporto di lavoro; - la domanda non viene presentata entro il primo termine utile per la presentazione delle domande 2) Premio di stabilità (durata minima del contratto 180 giorni). Il premio viene concesso anche: - in caso di cessione di contratto; - in caso di certificazione dell'invalidità durante il rapporto di lavoro. Il premio <u>non</u> viene concesso se: - il datore di lavoro non ha richiesto incentivi per la persona disabile interessata per più di tre anni dalla data di assunzione, a meno che i requisiti di accesso non siano cambiati. Al momento della presentazione della domanda, la persona per la quale viene richiesto il premio deve essere residente e lavorare in provincia di Bolzano.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande devono essere presentate da parte degli interessati tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere presentate, esclusivamente in forma digitale, attraverso l'apposito portale <i>myCIVIS</i> .

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'importo del premio di assunzione e le modalità di calcolo del premio di stabilità sono riportati nella tabella che segue:				
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Tipologia datore di lavoro	Premio di assunzione	Premio di stabilità	Calcolo del premio di stabilità	Durata del premio in anni
		In obbligo l. n. 68/1999	2.000 €	4.000 €	P= SP x Inv.% x d/365	8
		Non in obbligo l. n. 68/1999	4.000 €	9.000 €		25
P = premio spettante. SP = premio di stabilità. Inv % = percentuale di invalidità. d/365 = durata del periodo di lavoro nell'anno solare precedente a quello della domanda, in giorni.						
Tipologie contrattuali escluse						
Lavoro intermittente						
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO		Datori di lavoro privati			
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA		Tutti i settori di attività economica			
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO		Provincia autonoma di Bolzano			
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione non possono essere cumulati con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo.					
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.					
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l. n. 68 del 12/03/1999; l.p. n. 7 del 14/07/2015 e ss.mm.ii.; d.G.P. n. 703 del 22/08/2023, modificata con d.G.P. n. 5 del 9/01/2024.					
LINK REGIONALE	https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1004880					

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Personale altamente qualificato – Scad. fino esaurimento risorse

Misura "Agevolazioni innovazione – Assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato" nell'ambito delle azioni per la promozione dell'innovazione previste dalla l.p. n. 14 del 13/12/2006 (d.G.P. n. 853 del 24/10/2025)

DESCRIZIONE INCENTIVO	La misura prevede la concessione di agevolazioni per l'assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato, con l'obiettivo di supportare direttamente dall'interno le imprese altoatesine nelle attività di innovazione, ricerca e sviluppo, incrementando così la competitività delle stesse e favorendo un ecosistema locale basato sulla conoscenza. In particolare, la misura supporta: • Assunzione di personale altamente qualificato a tempo determinato o indeterminato da parte di PMI e grandi imprese; • Messa a disposizione (distacco) di personale altamente qualificato a favore di PMI da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa.
DESTINATARI	Personale altamente qualificato, inteso come personale in possesso di: - laurea magistrale nell'area scientifico-tecnologica; - esperienza professionale specifica di almeno 5 anni (3 anni nel caso di assunzione) successiva alla laurea magistrale (incluso eventuale dottorato). Requisiti e condizionalità Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altri addetti e deve essere impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione dell'impresa beneficiaria. Non è ammissibile l'assunzione o la messa a disposizione di: - parenti entro il terzo grado in linea retta, coniugi o affini; - soci e socie dell'impresa richiedente; - soci/socie o personale di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci/socie; Possono beneficiare degli aiuti: - Assunzione: PMI e grandi imprese; - Messa a disposizione (distacco): solo PMI (personale messo a disposizione da organismo di ricerca/diffusione della conoscenza o da grande impresa). Sono ammesse le imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano. Operatività locale: l'attività svolta dal personale (anche in <i>smart working</i>) deve essere prestata in provincia di Bolzano per almeno il 60% delle ore rendicontate sul progetto. Sono agevolabili solo i contratti di lavoro stipulati dopo la trasmissione della domanda di agevolazione.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non è prevista alcuna scadenza per la presentazione delle domande. Possono essere presentate più domande all'anno. È possibile presentare domanda fino all'esaurimento delle risorse finanziarie allocate.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di aiuto devono essere presentate all'ufficio competente (Ufficio Innovazione e tecnologia) tramite invio telematico dalla casella PEC dell'impresa richiedente alla casella PEC innovation.innovazione@pec.prov.bz.it, secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in myCIVIS. Sia per l'invio delle domande tramite PEC che tramite la piattaforma <i>myCIVIS</i>, le stesse devono essere compilate e presentate secondo la modulistica predisposta ed unitamente a tutti gli allegati previsti. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
		La misura offre contributi a fondo perduto, nella forma di contributo in conto capitale, per coprire una parte dei costi del personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione.
	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO	Aiuto in conto capitale, con intensità fino al 50% del costo del personale ammissibile. ¹³⁵ La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
	MESSA A DISPOSIZIONE	Aiuto in conto capitale, con intensità fino al 50% del costo del personale ammissibile fatturato all'impresa beneficiaria. ¹³⁶ La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Provincia autonoma di Bolzano
CUMULABILITÀ	Gli aiuti in trattazione sono cumulabili con gli altri aiuti disciplinati dalla d.G.P. n. 853/2025, nonché con altri aiuti previsti da normative statali, regionali, provinciali o dell'Unione europea o comunque concessi da enti o istituzioni pubblici a valere sugli stessi costi ammessi, purché tale cumulo non dia luogo ad aiuto di Stato di intensità superiore al livello fissato dal reg. (UE) n. 651/2014.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Assunzione: l'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente. Messa a disposizione: l'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L.p. n. 14 del 13/12/2006 e ss.mm.ii; d.P.G. n. 1604 del 21/10/2013; d.G.P. n. 853 del 24/10/2025 (<i>Criteri di attuazione della legge provinciale 14/2006</i>).	
LINK REGIONALE	https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1041484	

¹³⁵ Il costo del personale è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 1,38 la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall'imponibile previdenziale. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.

Sono quindi spese ammissibili:

- Assunzione: costo del personale calcolato come "retribuzione lorda imponibile previdenziale × numero di mensilità × 1,38".
- Messa a disposizione (distacco): importo fatturato calcolato come "imponibile previdenziale × numero di mensilità × 1,38".
- Solo costi del periodo effettivo di rapporto e per attività svolte sull'iniziativa R&S&I dell'impresa beneficiaria.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
- partecipazione a convegni, congressi ed eventi;
- concessione, riconoscimento o acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- registrazione di marchi;
- IVA (qualora detraibile), imposta di registro o altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie;
- audit annuali di sorveglianza sui sistemi di management;
- pubblicità e marketing;
- investimenti aziendali.

¹³⁶ Cfr. nota precedente.

Provincia aut. di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scad. non prevista

Contributi provinciali a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni. Intervento 3.4.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro (del. della Commissione provinciale per l'impiego n. 447 del 21/01/2020)

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità.

Soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità.

Nei soggetti deboli sono incluse le seguenti categorie:

- Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età;
- Persone disoccupate iscritte in lista di mobilità e beneficiarie dell'indennità di mobilità;
- Donne di età compresa tra 40 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi;
- Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; l.p. n. 32/1990 (c.d. "Progettone").

Nei soggetti svantaggiati sono incluse le persone svantaggiate disoccupate ai sensi delle "definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso" del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura.

Nei soggetti con disabilità sono incluse:

- Persone iscritte nell'elenco provinciale di Trento di cui alla l. n. 68/1999;
- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1^a, 2^a o 3^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1 dell'art. 1 della l. n. 68/1999;
- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo;
- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4^a, 5^a o 6^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1, art. 1 della l. n. 68/1999 o nelle condizioni di cui all'art. 1, c.1, della l. n. 222/1984;
- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7^a o 8^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1, art. 1 della l. n. 68/1999 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%, assunti da datori di lavoro non soggetti agli obblighi della l. 68/1999.

DESTINATARI

Requisiti e condizionalità

Limitatamente ai soggetti deboli e svantaggiati è richiesto il requisito della residenza in provincia di Trento al momento dell'assunzione, o della trasformazione da TD a TI o della conferma dell'apprendistato.

Il rapporto di lavoro incentivato non deve riguardare lavoratori il cui precedente rapporto a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Sono escluse dall'agevolazione le assunzioni effettuate ai sensi della l.p. n. 32/1990 (c.d. "Progettone") o nell'ambito degli interventi 18, 19 e 20 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018, nell'ambito degli interventi 3.3.C, 3.3.D, 3.3.E, 3.3.F o di altri progetti e interventi analoghi attivati da Agenzia del lavoro, dai Comuni, loro consorzi e/o Comunità di Valle.

Sono esclusi altresì dall'agevolazione:

- i datori di lavoro che hanno già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte dell'Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio per lo stesso lavoratore;
- le società di qualunque tipo, che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso rapporti di partecipazione o controllo;
- le società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio e

che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;

- le cooperative sociali di tipo b), imprese sociali e altri operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 17 bis della l.p. n. 19/1983, limitatamente alla categoria dei soggetti svantaggiati e con disabilità.

La domanda va presentata entro 60 giorni a decorrere dalla scadenza dell'annualità per l'assunzione/trasformazione o conferma a tempo indeterminato o a decorrere dalla scadenza del rapporto di lavoro per l'assunzione a tempo determinato o dell'eventuale proroga dello stesso.

Il datore di lavoro deve avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Provincia di Trento.

SCADENZA PARTECIPAZIONE E

Scadenza non prevista.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita "Modulistica", presente sulla pagina web della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo:

https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Modulistica-Intervento-3.4.1#tempi_e_scadenze.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Categoria destinatario	Caratteristiche destinatario		Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione
Deboli	Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età.		10.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Deboli	Persone disoccupate iscritte in lista di mobilità e beneficiarie dell'indennità di mobilità.		4.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Deboli	Donne di età compresa tra 40 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi.		6.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Deboli	Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; I.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone").		10.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Svantaggiati	Persone svantaggiate disoccupate.		9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Disabili	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1^, 2^ o 3^ categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1 dell'art. 1 della l. n. 68/1999.	In obbligo l. n. 68/1999	12.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
		Non in obbligo l. n. 68/1999	12.000 €	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Disabili	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo.	In obbligo l. n. 68/1999	€ 12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
		Non in obbligo l. n.	12.000 €	4 anni dalla data di assunzione

		68/1999		trasformazione o conferma dell'apprendista.
Disabili	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4 ^a , 5 ^a o 6 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1, art. 1 della l. n. 68/1999 o nelle condizioni di cui all'art. 1, c.1, della l. n. 222/1984.	In obbligo l. n. 68/1999	9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
		Non in obbligo l. n. 68/1999	9.000 €	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Disabili	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7 ^a o 8 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1, art. 1 della l. n. 68/1999 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%.	Non in obbligo l. n. 68/1999	9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.

In caso di assunzione con contratto *part time* l'incentivo è riproporzionato.

L'importo del contributo spettante per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene decurtato del contributo, eventualmente già concesso al datore di lavoro, per l'assunzione con contratto a tempo determinato del medesimo lavoratore, sia nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e sia nel caso di una successiva assunzione a tempo indeterminato.

In caso di assunzione con contratto *part time* l'incentivo è riproporzionato.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Durata contratto	Caratteristiche destinatario		Categoria destinatario	Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione
Almeno 6 mesi	Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; l.p. n. 32/1990 "Progettone".		Deboli	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone svantaggiate disoccupate.		Svantaggiati	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione, o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999.	Non in obbligo l. n. 68/1999	Disabili	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla l. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo.	Non in obbligo l. n. 68/1999	Disabili	9.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.

In caso di assunzione con contratto *part time* l'incentivo è riproporzionato.

Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Provincia Autonoma di Trento

CUMULABILITÀ	I contributi in trattazione non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee e nazionali per le stesse tipologie di beneficiari. Qualora il destinatario abbia i requisiti per rientrare in più tipologie previste dall'intervento, il datore di lavoro deve optare per una sola agevolazione. Non sono considerati benefici all'assunzione i regimi previdenziali speciali o le agevolazioni contributive e fiscali all'assunzione, che sono quindi cumulabili con gli incentivi provinciali. Non sono tra loro cumulabili i contributi all'assunzione, per la proroga, la conferma dell'apprendistato o la trasformazione previsti dagli interventi del Documento degli interventi di politica del lavoro.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "<i>de minimis</i>" ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L.p. n. 19 del 16/06/1983; l. n. 68 del 12/03/1999; Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; del. della Commissione provinciale per l'impiego n. 447 del 21/01/2020; d.G.P. n. 75 del 24/01/2020 (integrato e modificato con d.G.P. n. 2039 del 26/11/2021 e con d.G.P. n. 2476 del 22/12/2022); Disposizioni attuative dell'1/08/2021.
LINK REGIONALE	https://www.provincia.tn.it/Servizi/Incentivi-provinciali-all-assunzione-Int.-3.4.1#documenti https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/12345/203188/file/Tabella%20incentivi%20-%20Intervento%203.4.1.pdf (tabella incentivi)

Regione Sardegna – Incentivo Persone disoccupate e Lavoratori a rischio esclusione – Scad. fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “Incentivi all’occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà” – P.R. Sardegna FSE+ 2021-2027 (d.G.R. n. 28/16 del 31/07/2024 e d.G.R. n. 37/17 del 25/09/2024)

RISORSE ESAURITE: Categorie A, B1, B2 (over35), B3. RISORSE DISPONIBILI: Categorie B2 (under35), B4.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici per l’assunzione/stabilizzazione rivolti alle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, di persone disoccupate o a rischio di esclusione socio-lavorativa. ¹³⁷
DESTINATARI	- Persone disoccupate (Categoria A); - Persone disoccupate che presentano significative difficoltà occupazionali (Categoria B) quali persone di età superiore ai 50 anni (<i>over 50</i>), i lavoratori attualmente disoccupati e che sono stati coinvolti in situazioni di crisi aziendali, disoccupati di lungo periodo (oltre 12 mesi), oltre i cosiddetti “<i>working poor</i>”. Requisiti e condizionalità <u>Requisiti generali per tutti i destinatari</u> - residenti/domiciliati nella Regione Sardegna o emigrati di cui all’art. 2 della l.r. n. 7/1991; - se cittadini non comunitari, residenti/domiciliati in Sardegna con regolare permesso di soggiorno; - maggiorenni alla data di pubblicazione dell’Avviso; - essere in possesso di DID “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro (eccezion fatta soltanto per i cosiddetti <i>working poor</i>).¹³⁸ <u>Requisiti specifici per categorie di destinatari</u> • Categoria A: persone che, oltre al possesso dei requisiti generali, risultino disoccupate¹³⁹ al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. • Categoria B: persone che, oltre al possesso dei requisiti generali, risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici: - B.1 persone di età superiore ai 50 anni (<i>over 50</i>); - B.2 “<i>working poor</i>”¹⁴⁰ come di seguito identificati: - età minima 18 anni compiuti; - aver svolto nei 12 mesi antecedenti un’attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo della durata complessiva di almeno un mese; - aver dichiarato, nell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile (anno d’imposta 2023), un reddito annuo lordo di massimo 15.500 €. - B.3 lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale¹⁴¹: - lavoratori in costanza di CIG;

¹³⁷ Si evidenzia che l’Avviso prevede, oltre alla Linea A (Incentivi all’assunzione o alla stabilizzazione), trattata in questa Scheda, anche la **Linea B** (Formazione) rivolta esclusivamente ai destinatari appartenenti alla Categoria B e relativa alla realizzazione di percorsi formativi aziendali volti ad accrescere e adeguare le conoscenze e le competenze dei neoassunti in funzione dei fabbisogni formativi aziendali e del lavoratore.

Gli aiuti alla formazione si configurano quale azione complementare al fine di sostenere l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze di determinate categorie di neoassunti; pertanto, la presentazione della domanda per la Linea B non è obbligatoria, ma resta facoltà del soggetto proponente prenotare (nella medesima DAT usata per la Linea A) anche la formazione per il lavoratore neoassunto.

¹³⁸ Si rammenta, in proposito, che lo stato di disoccupazione deve essere formalizzato dal destinatario presso il CPI competente attraverso la DID “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”, che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona fisica.

¹³⁹ Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, come modificato dal d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019). si ricorda che si considerano in stato di disoccupazione, oltre coloro che non svolgono attività lavorativa, anche i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro, sia dipendente sia autonomo, non superi determinati limiti stabiliti per legge, entro i quali non si pregiudica lo stato di disoccupazione. Come già detto, lo stato di disoccupazione deve essere formalizzato dal destinatario presso il CPI competente attraverso la DID.

¹⁴⁰ Sul punto si richiama la definizione che della categoria viene data dalla d.G.R. 28/16 del 31/7/2024, ossia per coloro che, pure avendo un’occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello troppo basso del loro reddito, dell’incertezza e dell’elevata “precarizzazione” della propria condizione lavorativa, anche determinatasi da situazioni di crisi aziendali, dalla condizione familiare, dall’età, dalla scarsa crescita reale del livello retributivo a fronte di un aumento del costo della vita, dalla difficoltà di risparmio, etc.

Si precisa che i requisiti elencati (maggiore età, attività lavorativa precedente di almeno 1 mese, reddito di massimo 15.500 €) per i “*working poor*” non sono alternativi ma devono essere tutti sussistenti al momento della domanda (DAT). Si precisa, inoltre, che per i soli destinatari appartenenti alla categoria *working poor* con reddito superiore a 8.500 € annui, non è richiesto il possesso della DID.

¹⁴¹ Si precisa che i destinatari che si trovino in costanza di CIG o CIGS al momento della pubblicazione dell’avviso devono comunque possedere la DID, pertanto, l’impresa richiedente l’aiuto potrà sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro con i destinatari solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro precedente (ossia del contratto di lavoro per il quale il lavoratore si trovava in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria).

- lavoratori in costanza di CIGS, con causale “crisi aziendale”;
- disoccupati che siano stati destinatari di un provvedimento di licenziamento (individuale o collettivo) a seguito della conclusione della CIG da meno di 24 mesi al momento della pubblicazione dell’Avviso;
- disoccupati che siano stati destinatari di un provvedimento di licenziamento (individuale o collettivo), a seguito di una situazione di crisi aziendale, da meno di 24 mesi al momento della pubblicazione dell’Avviso;
- B.4 disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi), tra i quali anche:
 - Percettori del trattamento di mobilità in deroga, di cui all’art. 53 ter del d.lgs. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017;
 - Percettori dell’Indennità IMA di cui all’art. 1, c. 998, della l. n. 234/2021;
 - Percettori di misure di sostegno al reddito (quali NASPI, Assegno di inclusione).

Requisiti ulteriori specifici per i lavoratori per i quali si chiede l’aiuto in regime “in esenzione”

Oltre ai suddetti requisiti per le categorie A o B, i destinatari delle aziende che optano per il regime in esenzione devono possedere una delle seguenti ulteriori condizioni previste dal regolamento in esenzione: (reg. (UE) 2014/651):

- lavoratore con disabilità (art. 2, c. 3);¹⁴²
- lavoratore svantaggiato (art. 2, c. 4);¹⁴³
- lavoratore molto svantaggiato (art. 2, c. 99).¹⁴⁴

L’erogazione dei contributi è subordinata al mantenimento dell’occupazione (per almeno 24 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e per 12 mesi se assunzione a tempo determinato).

L’aiuto viene concesso per le assunzioni avvenute a far data **dall’1/06/2024**, entro il periodo di ammissibilità e, comunque, fino a esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui l’azienda si avvalga del regime in esenzione (reg. (UE) 651/2014),¹⁴⁵ l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale (rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti) e detto requisito deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

In caso di regime di esenzione, i destinatari, come prescritto dal suddetto Regolamento, dovranno essere inquadrabili quali lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati o lavoratori con disabilità.

Sono ammesse le imprese (escluse quelle operanti nei settori identificati dai codici Ateco di cui all’Allegato A dell’Avviso)¹⁴⁶ in possesso di determinati requisiti di ammissibilità, tra i principali:

- avere unità locale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, presso la quale viene svolta l’attività lavorativa oggetto delle nuove assunzioni/trasformazioni;
- non essere un’impresa in difficoltà (così come individuata nel regolamento GBER);
- non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa, a eccezione dei casi in cui il licenziamento sia comminato quale unico provvedimento applicabile, quali licenziamento per scadenza del contratto d’appalto, licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, licenziamento per conclusione del periodo di comporto;
- essere in regola con le assunzioni obbligatorie l. n. 68/1999;
- non essere beneficiarie, alla domanda, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all’assunzione

¹⁴² Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) essere riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
- b) presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

¹⁴³ Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un accentuato tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici) se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

¹⁴⁴ Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenente a una delle categorie sopra elencate.

¹⁴⁵ Cfr. la sezione “Condizioni di ammissibilità” in questa scheda.

¹⁴⁶ Si tratta in particolare di alcuni settori economici/codici Ateco rientranti nelle Sezioni: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; C – Attività manifatturiere (solo 33.15.00); G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; H – Trasporto e magazzinaggio; I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; M – Attività immobiliari; O – Attività amministrative e di servizi di supporto; S – Attività artistiche, sportive e di divertimento; T – Altre attività di servizi.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

AGEVOLAZIONE

di tipo economico/retributivo (si rinvia alle regole generali sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento).

Scadenza non prevista.

La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata, sino a esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle seguenti date:

- 2/12/2024 per la categoria A;
- 3/12/2024 per le categorie B1, B2 *over35* e B3;
- 4/12/2024 per la categoria B2 *under35*;
- 5/12/2024 per la categoria B4.

È cura dell'Amministrazione comunicare l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'eventuale riapertura dello sportello in caso di disponibilità di ulteriori risorse.

In data **11/12/2024** è stata comunicata la chiusura dello sportello di presentazione della DAT per esaurimento delle risorse disponibili: Categoria A e Categorie B1, B2 (Over 35) e B3.

La presentazione delle domande va effettuata esclusivamente utilizzando l'applicativo del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) disponibile al seguente indirizzo:
www.sardegnaalavoro.it.

Le richieste di chiarimenti possono essere presentate via e-mail all'indirizzo:
incentivioccupazione2024@regione.sardegna.it.¹⁴⁷

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'importo dell'incentivo è modulato come segue:

Regime di Aiuto	Categoria destinatario	Importo incentivo ¹⁴⁸	Durata massima dell'incentivo
in "esenzione"	Categoria A e B	minimo 213 € – massimo 854 €	24 mesi
"de minimis"	Categoria A	minimo 400 €– massimo 1.000 €	24 mesi
	Categoria B	minimo 580 € - massimo 2.300 €	24 mesi

Il beneficio spetta anche per la **trasformazione** a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, l'aiuto è riconosciuto per un massimo di 24 mesi ed esclusivamente nell'ambito del regime "de minimis":

Categoria di destinatario	Trasformazione da tempo determinato non già oggetto di incentivo	Trasformazione da tempo determinato già oggetto di incentivo
Categoria A Disoccupato/a al momento della stipula contratto	La trasformazione è equiparata a nuova assunzione. ¹⁴⁹	È riconosciuto il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo determinato fino a concorrenza dell'importo applicabile al contratto a tempo indeterminato.
Categoria B.1 Disoccupati al momento della stipula contratto e <i>over 50</i>		
Categoria B.2 <i>Working poor</i>	La trasformazione da <i>part-time</i> a tempo pieno di un precedente contratto non incentivato è equiparata a nuova assunzione.	
Categoria B.3 Lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale	Non applicabile ai lavoratori in CIG e CIGS.	Non applicabile ai lavoratori in CIG e CIGS.
Categoria B.4 Disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi)	Ammissibile.	È riconosciuto il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo determinato fino a concorrenza dell'importo

¹⁴⁷ Alle richieste viene data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di FAQ sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegnaalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all'Avviso.

¹⁴⁸ Varia in base alle fasce di retribuzione lorda mensile, in particolare sono definite quattro fasce retributive: 500<X≤1.000; 1.000<X≤1.500; 1.500<X≤2.000; X>2.000.

¹⁴⁹ Cfr. tabella precedente

applicabile al contratto a tempo indeterminato.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'importo dell'incentivo è modulato come segue:

Regime di Aiuto	Categoria destinatario	Importo incentivo ¹⁵⁰	Durata massima dell'incentivo (contratto di almeno 12 mesi)
in "esenzione"	Categoria A e B	minimo 213 € – massimo 854 €	12 mesi
"de minimis"	Categoria A	minimo 400 € – massimo 1.000 €	12 mesi
	Categoria B	minimo 580 € – massimo 2.300 €	12 mesi

Il beneficio spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale (non inferiore al 60% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno) e in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

Tipologie contrattuali escluse

Contratti di somministrazione

Lavoro domestico, ripartito o accessorio

Lavoro a chiamata e intermittente

Lavoro parasubordinato, lavoro autonomo e assimilati

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica, a esclusione dei codici Ateco di cui all'Allegato A dell'Avviso¹⁵¹

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Sardegna

CUMULABILITÀ

Per entrambi i regimi di aiuto l'incentivo è cumulabile con le misure di defiscalizzazione promosse a livello nazionale e/o regionale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- Regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente;

- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.¹⁵²

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 28/16 del 31/07/2024; d.G.R. n. 37/17 del 25/09/2024; Avviso pubblico "Incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà", approvato con det. n. 5007/69089 del 18/10/2024 e da ultimo rettificato con det. n. 5724/78395 del 21/11/2024; det. n. 6349/86587 dell'11/12/2024 (chiusura dello sportello per esaurimento risorse).

LINK REGIONALE

https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/172925521646946?utm_source=chatgpt.com#destinatari

¹⁵⁰ Varia in base alle fasce di retribuzione lorda mensile, in particolare sono definite quattro fasce retributive: 500<X≤1.000; 1.000<X≤1.500; 1.500<X≤2.000; X>2.000.

¹⁵¹ Come già evidenziato, sono escluse le imprese operanti nei settori identificati dai codici Ateco di cui all'Allegato A dell'Avviso, nonché le imprese operanti nelle attività della divisione 92 "Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco" della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento al 2022): 1) 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio etc; 2) 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincere in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 3) 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

¹⁵² In questo caso il datore di lavoro deve avere effettuato assunzioni che abbiano determinato un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione e abbiano mantenuto detto requisito per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scad. 10/01/2026

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – Annualità 2023-2025 – A valere sulle risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 (d.dirig. n. 995 del 27/12/2023)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di almeno 12 mesi, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
DESTINATARI	- Giovani disoccupati <i>under</i> 30 assunti a tempo indeterminato; - Disoccupati <i>over</i> 30 interessati da un licenziamento a partire dall'1/01/2021 (a eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti a tempo indeterminato; - Soggetti <i>over</i> 30 disoccupati svantaggiati¹⁵³ (ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della l.r. n. 32/2002) assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi; - Soggetti disoccupati <i>over</i> 55, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi; - Donne disoccupate, assunte a tempo indeterminato; - Persone con disabilità, iscritte agli elenchi l. n. 68/1999, assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi. Requisiti e condizionalità Requisiti contrattuali: - Il rapporto di lavoro deve essere instaurato presso la sede legale/operativa localizzata nel territorio della Regione Toscana; - deve avere la durata minima di 12 mesi (proroghe escluse) per le assunzioni a tempo determinato e di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato; - deve essere instaurato/trasformato nel periodo di validità dell'Avviso; - per essere incentivabile la trasformazione deve originare da un contratto a tempo determinato instaurato nel periodo di validità dell'Avviso e, successivamente, il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione; - essere <i>full time</i> o <i>part time</i> con almeno il 50% delle ore stabilite dal <i>full time</i> nel CCNI. Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo determinato e indeterminato instaurati/trasformati: ✓ per l'annualità 2023, dall'1/09/2023 al 31/12/2023; ✓ per l'annualità 2024, dall'1/01/2024 al 31/12/2024; ✓ per l'annualità 2025, dall'1/01/2025 al 31/12/2025. Premialità: 40% delle risorse è destinato alle aree interne e alle province della costa.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'avviso pubblico prevede 3 finestre temporali per la presentazione delle domande di contributo: - I° finestra: dal 9/11/2023 fino alle ore 12.00 del 10/01/2024 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2023 a partire dal 01/09/2023 (salvo esaurimento anticipato delle risorse); - II° finestra: dall'11/01/2024 fino alle ore 12.00 del 10/01/2025 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse); - III° finestra: dall'11/01/2025 fino alle ore 12.00 del 10/01/2026 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). Le risorse saranno assegnate in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

¹⁵³ Persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'art. 13 della l. n. 228 dell'11/08/2003 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata *online* attraverso il Sistema Informativo FSE, all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3> e selezionando "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese".

Per assistenza tecnica sulla procedura online scrivere a: assistenza.fse@regione.toscana.it o contattare il numero: 800 688 306 (orario 9.30-13.00, 15.00-17.30).

Informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: gestioneincentivifse@arti.toscana.it e al numero verde Imprese 800 904 504.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'incentivo è modulato come segue:

Annualità 2025 ¹⁵⁴		
Tipologie destinatari	Modalità contrattuale	
	Full time	Part time
a) Over 30 disoccupati	8.894,95 €	4.447,48 €
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	11.092,53 €	5.546,26 €
c) Over 55 disoccupati	8.894,95 €	4.447,48 €
d) Under 30 disoccupati	8.894,95 €	4.447,48 €
e) Donne disoccupate	8.894,95 €	4.447,48 €
f) Persone con disabilità	11.092,53 €	5.546,26 €

In caso di **trasformazione** del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie.¹⁵⁵

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'incentivo è modulato come segue:

Annualità 2025 ¹⁵⁶		
Tipologie destinatari	Modalità contrattuale	
	Full time	Part time
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	5.546,26 €	2.773,13 €
c) Over 55 disoccupati	4.447,48 €	2.223,74 €
f) Persone con disabilità	5.546,26 €	2.773,13 €

Il contratto a tempo determinato deve avere durata di almeno 12 mesi.

Tipologie contrattuali escluse

Contratto di apprendistato

Lavoro intermittente o a domicilio

Lavoro domestico

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati¹⁵⁷

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Toscana

¹⁵⁴ Per le assunzioni/trasformazioni relative alle annualità 2023 e 2024 sono previsti altri importi per il cui dettaglio si rimanda all'Avviso.

¹⁵⁵ In particolare, se il contratto a tempo determinato che viene trasformato è stato oggetto di incentivo, si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato.

¹⁵⁶ Cfr. 2.

¹⁵⁷ Datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati a esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata all'interno del territorio della regione Toscana.

CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti. In ogni caso devono essere rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.dirig. n. 848 del 2/11/2023, come sostituito e modificato dal d.dirig. n. 995 del 27/12/2023 e ss.mm.ii.; d.dirig. n. 1 del 2/01/2025 (adeguamento unità di costo standard per l'anno 2025).
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-concessione-contributi-sostegno-occupazione-2023-2025

Regione Toscana – Incentivo Donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia – Scad. 31/12/2026

Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di donne inserite in percorsi di cui alla d.G.R. n. 122 del 12/02/2024 – Annualità 2024-2026 – a valere sulle risorse del PR FSE+ TOSCANA 2021-2027 (d.G.R. n. 153 del 5/03/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, mediante assunzioni a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.
DESTINATARI	Donne disoccupate inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia. Requisiti e condizionalità Le donne devono possedere tutti i seguenti requisiti:¹⁵⁸ - essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale (ai sensi art. 5-bis d.l. n. 93/2013); - aver compiuto 18 anni; - essere residenti e/o domiciliate in Toscana. In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa; - essere in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. e iscritte ad un centro per l'impiego della Toscana; - avere stipulato il Progetto per l'Occupabilità presso il Centro Per l'Impiego (CPI). Requisiti contrattuali e del datore di lavoro: - il rapporto di lavoro deve essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso; - deve essere instaurato successivamente alla stipula del Progetto per l'Occupabilità presso il CPI; - deve avere la durata minima di 12 mesi (proroghe escluse) per le assunzioni a tempo determinato, di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato; - deve essere <i>full time</i> o anche <i>part time</i> con almeno il 50% delle ore stabilite dal <i>full time</i> nel CCNL; - per essere incentivabile la trasformazione deve originare da un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (proroghe escluse) instaurato nel periodo di validità dell'Avviso; - in caso di trasformazione in tempo indeterminato, il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione; - i datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana; - i datori ammessi al contributo sono obbligati al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi (proroghe escluse) nel caso di rapporto a tempo determinato; - i datori non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. n. 223/1991 e ss.mm.ii.); inoltre, alla data dell'assunzione non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di CIGS o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di finanziamento possono essere presentate dal 14/03/2024 e fino al 31/12/2026 , salvo esaurimento delle risorse disponibili.

¹⁵⁸ Le lavoratrici destinatarie dell'intervento devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro. In caso di trasformazione tali requisiti si intendono riferiti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3 . Dal menu a tendina del formulario, deve essere selezionata la tipologia " Donne in percorsi di autonomia ". Informazioni sull'avviso possono essere richieste ad ARTI – Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara, e-mail: gestioneavvisi.ms.pi@arti.toscana.it ; per assistenza tecnica sulla procedura online scrivere a: assistenza.fse@regione.toscana.it o contattare il numero: 800 688 306 (9.30-13.00 e 15.00-17.30).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	11.092,53 €, per l'annualità 2025, per assunzione di donne <i>full time</i> . 5.546,26 €, per l'annualità 2025, per assunzione di donne <i>part time</i> . L'incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in tal caso il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie. ¹⁵⁹
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	5.546,26 €, per l'annualità 2025, per assunzione di donne <i>full time</i> . 2.773,13 €, per l'annualità 2025, per assunzione di donne <i>part time</i> . Il contratto deve essere almeno di 12 mesi (proroghe escluse).
	Tipologie contrattuali escluse Contratto di apprendistato Lavoro domestico Lavoro intermittente (o a chiamata)	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ¹⁶⁰
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Toscana.
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. Non possono, invece, essere cumulati con le misure previste dal d.dirig. n. 995/2023 "Modifica PR FSE+ 2021-2027. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – annualità 2023-2025 approvato con il d.d. n. 848/2023".	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.dirig. n. 153 del 5/03/2024 (approvazione Avviso); d.dirig. n. 1131 del 24/12/2024 (adeguamento unità di costo standard-UCS per l'anno 2025).	
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/web/arti/-/avviso-pubblico-per-l-assegnazione-dei-contributi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-di-donne-inserite-in-percorsi-di-cui-alla-dgr-n.122/2024-annualita-2024-2026-pr-fse-2021-2027	

¹⁵⁹ In particolare, se il contratto a tempo determinato che viene trasformato è stato oggetto di incentivo, si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato.

¹⁶⁰ Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico, con sede legale o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata nel territorio della Regione Toscana.

Regione Toscana – Misure di conciliazione Lavoratori indipendenti – Scad. 30/06/2026

Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di conciliazione vita-lavoro a sostegno di lavoratrici e lavoratori indipendenti, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 (d. n. 25139 dell'11/11/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO

Contributo economico volto a fornire a lavoratrici/lavoratori indipendenti un supporto per la conciliazione tra le esigenze di cura e assistenza di figli, familiari non autosufficienti o disabili e lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo/imprenditoriale, attraverso due distinte tipologie d'intervento/misure.

Sono previste due tipologie d'intervento:

1. **Linea 1: Voucher di conciliazione** quale contributo per la fruizione di servizi di conciliazione rivolti a familiari;
2. **Linea 2: Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione** della lavoratrice indipendente, quale contributo all'assunzione o contributo di sostituzione/collaborazione per favorire la continuità lavorativa e conciliare temporanee esigenze di cura dei figli.

Linea 1

- titolari d'impresa individuale;
- libere/i professioniste/i iscritte/i a ordini, albi o collegi professionali;
- libere/i professioniste/i iscritte/i alle associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4 del 14/01/2013 (elenco MISE) e/o della l.r. n. 73/2008 e ss.mm.ii;
- libere/i professioniste/i senza cassa iscritte/i alla Gestione separata INPS.

Le/i destinatarie/i si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte/i alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata INPS, Gestioni autonome INPS commercianti e artigiani, agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita IVA attiva;
- avere un ISEE non superiore a 35.000 €.

Linea 2

- donne titolari d'impresa individuale;
- libere professioniste iscritte a ordini, albi o collegi professionali;
- libere professioniste iscritte alle associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4 del 14/01/2013 (elenco MISE) e/o della l.r. n. 73/2008 e ss.mm.ii.;
- libere professioniste senza cassa, iscritte alla Gestione separata INPS.

Le destinatarie si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata INPS, Gestioni autonome INPS commercianti e artigiani, agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita IVA attiva;
- per le titolari d'impresa: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con le assunzioni l. n. 68/1999 in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis".

La linea 2 è riservata alle lavoratrici indipendenti con specifiche esigenze (cfr. sezione "Agevolazioni – Interventi ammissibili" di questa scheda); i lavoratori indipendenti possono presentare domanda solamente

in presenza di famiglia monogenitoriale con figli/figlie minori di 13 anni o di coppie omogenitoriali con almeno un/una figlio/a minore di 13 anni e in caso di adozione.

Requisiti e condizionalità

Linea 1

I servizi devono essere erogati da:

- soggetti pubblici/privati accreditati o autorizzati dai Comuni o da altri enti pubblici, oppure enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS);
- persone fisiche assunte attraverso contratto di lavoro domestico con inquadramento almeno di livello B (durata contratto almeno 1 mese continuativo);¹⁶¹
- prestatrici/tori di lavoro autonomo occasionale tramite libretto-famiglia INPS.

Linea 2

L'assunzione o la sostituzione/collaborazione di natura autonoma deve essere attivata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti e non oltre i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. L'intervento non deve risultare concluso alla data di presentazione della domanda.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere coerente con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a.

L'assunzione o la collaborazione/sostituzione oggetto del contributo non deve riguardare un/una lavoratore/lavoratrice il cui contratto di lavoro dipendente è stato interrotto presso lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti la data di assunzione o di collaborazione/sostituzione.

Il contratto di lavoro dipendente e di collaborazione/sostituzione non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio/parentela o affinità fino al 2° grado con il/la destinatario/a del contributo.

I destinatari possono fare domanda su entrambe le linee, fermi restando i limiti dei relativi vincoli e massimali.

Per entrambe le linee di intervento, nel caso in cui nel nucleo familiare/coppia omogenitoriale vi siano due lavoratori/lavoratrici indipendenti, il finanziamento può essere richiesto solamente da un membro del nucleo familiare/coppia omogenitoriale.

Non possono presentare domanda di contributo i/le lavoratori/trici dipendenti e i/le amministratori/trici di società, i/le soci/e di società.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT e **fino al 30/06/2026**, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3/>, selezionando "Presentazione Formulario on-line per interventi individuali".

L'utente dovrà accedere all'area "Consulta Bandi interventi individuali" e scegliere tra i bandi presenti "Avviso contributi indipendenti – Linea d'intervento 1" oppure "Avviso contributi indipendenti – Linea d'intervento 2" in base alla linea interessata. Una volta selezionato il bando occorre compilare il formulario on-line sulla base delle istruzioni indicate nell'Allegato 1C o nell'Allegato 2C.

Gli elenchi mensili delle domande ammesse e non ammesse al contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti>

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione della Linea 1 prevede due interventi ammissibili:

Linea 1	Interventi ammissibili	Importo contributo
Voucher di conciliazione quale contributo per la fruizione di servizi di conciliazione rivolti a familiari	1a. Contributo per fruizione servizi di cura e assistenza per figli/e conviventi < 13 anni.	Massimo 2.000 €
	1b. Contributo per fruizione servizi di cura e assistenza per membri del nucleo familiare non autosufficienti, disabili, o con handicap in situazione di gravità. ¹⁶²	

¹⁶¹ Il contratto di lavoro domestico non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il/la destinatario/a del voucher.

¹⁶² La condizione di non autosufficienza, disabilità o handicap in condizione di gravità dovrà essere certificata ai sensi della normativa vigente, prima della presentazione della domanda.

L'agevolazione della Linea 2 prevede due tipologie contrattuali ammissibili:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Importo pari al 60% del costo totale del lavoro, per lavoratore, fino a massimo 6.000 €, per una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.
LAVORO AUTONOMO	Importo pari al 40% del corrispettivo lordo a carico della lavoratrice indipendente che richiede il finanziamento, fino a massimo 6.000 €, per una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.¹⁶³

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Toscana

CUMULABILITÀ

I contributi erogati nell'ambito del presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati per le stesse attività e/o per l'acquisizione degli stessi servizi.

Non è inoltre ammissibile la detrazione/deduzione fiscale dal reddito delle spese coperte dal contributo, poiché non a carico del contribuente.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il contributo per la Linea 2 si configura come aiuto «*de minimis*», pertanto, l'agevolazione è soggetta al regime di aiuti «*de minimis*» ai sensi della normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.dirig. n. 25139 dell'11/11/2024.

LINK REGIONALE

<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2024AD00000027772>

¹⁶³ Lavoratori e lavoratrici indipendenti, quali, a titolo di esempio, titolari di impresa, libere/i professioniste/i, lavoratrici/i autonome/i, etc.

Regione Toscana – Altre agevolazioni Tirocini con esito occupazionale – Scad. 31/12/2025

Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi finanziari ai tirocini non curriculari con esito occupazionale, emanato in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL, a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5, Componente 1 (d. n. 4 del 14/01/2025)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributo economico diretto a sostenere i soggetti ospitanti di tirocini extracurriculari/non curriculari ex l. n. 32/2002, ¹⁶⁴ promuovendo interventi che valorizzino la capacità formativa dei soggetti ospitanti e costituiscano un efficace canale per l'ingresso nel mondo del lavoro. I tirocini saranno quindi oggetto del contributo regionale ¹⁶⁵ quando gli stessi conducano all'assunzione della/del tirocinante da parte del soggetto ospitante o di altro soggetto, quale riconoscimento del valore formativo dell'esperienza effettuata. ¹⁶⁶
DESTINATARI	Beneficiari del Programma GOL¹⁶⁷ in favore dei quali siano stati attivati tirocini extracurriculari/non curriculari. Requisiti e condizionalità L'adesione al programma GOL, presso un Cpl della Regione Toscana, con sottoscrizione del Patto di servizio, deve essere antecedente all'avvio del tirocinio. Il contributo è concesso in relazione a soggetti profilati GOL nei <i>cluster</i> 1-2-3, nonché per i soggetti profilati nel <i>cluster</i> 4 che non sono stati inseriti in altri percorsi a valere su altri avvisi. I beneficiari GOL destinatari dei tirocini cofinanziati dal presente Avviso, devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 <i>bis</i>, l.r. n. 32/2002, al momento dell'attivazione del tirocinio. Le tipologie dei destinatari dei tirocini a favore di soggetti disabili/svantaggiati, per i quali il contributo regionale è pari all'intero importo erogato dal soggetto ospitante a titolo di rimborso spese, sono richiamati all'art. 17 <i>bis</i>, c. 5, della l.r. n. 32/2002. Il contributo regionale viene erogato purché il rapporto di lavoro inizi: - entro 30 giorni dal termine del tirocinio, se il tirocinante viene assunto dal soggetto ospitante; - entro 6 mesi dal termine del tirocinio, se il tirocinante viene assunto da altro soggetto. Il tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti: - essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante; - rispettare le disposizioni in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla l.r. n. 32/2002 s.m.i. e dal reg. di esecuzione n. 47/R/2003 s.m.i. e in particolare le disposizioni relative al soggetto ospitante di cui all'art. 86 ter del regolamento; - avere la durata minima di 2 mesi, come prevista dalla normativa vigente, ed essere svolto per una partecipazione superiore o uguale al 50% delle presenze su base mensile; - aver dato esito all'assunzione del tirocinante (con una delle tipologie contrattuali ed entro le tempistiche previste dall'avviso) da parte dell'azienda ospitante o da altro soggetto privato;

¹⁶⁴ Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

¹⁶⁵ L.r. n. 32/2002, art. 17 *sexies* – Agevolazioni per i tirocini: *“La Regione, anche tramite l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter, può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.”*

¹⁶⁶ Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

¹⁶⁷ I tirocini devono essere attivati in favore di beneficiari del Programma GOL, come di seguito definiti:

1. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
2. Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL);
3. Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, per i quali sia prevista una condizionalità all'erogazione del beneficio, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione”;
4. Lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e oltre);
5. Tutti i disoccupati (indipendentemente dal genere, dall'età, dalla durata della condizione di disoccupazione e dalla presenza di un sostegno al reddito, ivi inclusi i lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi);
6. Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti *working poor*), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

- il contributo potrà essere richiesto anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio, fatto salvo il raggiungimento della percentuale di partecipazione $\geq 50\%$ delle presenze su base mensile.

Sono escluse dal finanziamento le domande:

- riferite ai tirocini finalizzati all'accesso alle professioni;
- riferite ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, disciplinati con d.G.R. n. 620 del 18/05/2020;
- riferite ai tirocini non curriculari quando il soggetto ospitante è un'amministrazione pubblica;
- il contributo pubblico sarà revocato se il rapporto di lavoro si interrompe, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, entro i 6 mesi successivi all'inizio del rapporto stesso.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro come da Comunicazione Obbligatoria, e comunque **entro il 31/12/2025**, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora dovessero intervenire modifiche alla durata del PNRR, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rifinanziare in tutto o in parte l'Avviso ed estenderne o ridurne proporzionalmente la durata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente tramite sistema *on-line* collegandosi all'indirizzo: <https://lavoro.regione.toscana.it/idolarti/tirocinioOnLine/index.html>, previa registrazione del soggetto ospitante all'applicativo "Tirocini On Line".

Le domande di contributo saranno finanziate in base al criterio cronologico di presentazione (non vi sono procedure di selezione, né assegnazione di punteggi o elaborazione di graduatorie di priorità).

Gli elenchi delle domande di contributo finanziate e non finanziate sono pubblicati al seguente *link* <https://arti.toscana.it/> e sul BURT.

AGEVOLAZIONE

Il sostegno regionale consiste in un **contributo economico** destinato alla **copertura parziale o totale del rimborso spese mensile** che il soggetto ospitante è tenuto a erogare al tirocinante.

L'importo minimo di tale rimborso spese è di 600 €, come previsto dall'art. 86 quinquies del Regolamento n. 47/R/2003 "Regolamento di esecuzione della l.r. 26/7/2002 n. 32". Nel caso di frequenza su base mensile inferiore al 70%, l'importo del rimborso spese può essere ridotto fino a minimo 400 €.

Fatta tale premessa relativa al rimborso spese durante il tirocinio, il contributo regionale in caso di assunzione sarà calcolato in base alla frequenza mensile del tirocinante come di seguito riportato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'importo del contributo, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è modulato come segue:

LAVORO A TEMPO DETERMINATO¹⁶⁸

APPRENDISTATO

% partecipazione tirocinante	Importo contributo pubblico (massimo 6 mensilità)	Importo contributo pubblico, se tirocinante con disabilità/svantaggiato (massimo 12 mensilità)
$\geq$ al 70%	400 €	600 €
< al 70% e $\geq$ al 50%	267 €	400 €
< al 50%	0 €	0 €

L'agevolazione spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.

¹⁶⁸ Il contratto a tempo determinato deve essere di durata:

- almeno 12 mesi, se tirocinante assunto dal soggetto ospitante;
- almeno 6 mesi, se tirocinante assunto da soggetto diverso da quello ospitante.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Toscana
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Informazione non disponibile	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. dal 17 bis al 17 <i>sexies</i> della l.r. n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.; reg. n. 47/R dell’8/08/2003 di esecuzione della l.r. 32/2002; Piano Attuativo Regionale GOL (d.G.R. n. 302/2022, d.G.R. n. 1440/2023, d.G.R. n. 368/2024, d.G.R. n. 839/2024 e d.G.R. n. 1039/2024); d. n. 4 del 14/01/2025 – Allegato A (Avviso Pubblico); d. n. 4 del 14/01/2025 (approvazione Avviso).	
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/-/gol-avviso-pubblico-n-12-per-l-attuazione-del-programma-garanzia-occupabilita-dei-lavoratori-da-finanziare-nell-ambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr	

Regione Valle D'Aosta – Incentivo Persone iscritte nel programma GOL – 2° ed. – Scad. 30/11/2025

Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori inseriti nel Programma GOL – Seconda edizione”
(d.G.R. n. 1251 del 14/10/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi a favore di micro, piccole e medie imprese per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 22/04/2024 e il 30/11/2025, di lavoratori inseriti nel Programma GOL, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.				
DESTINATARI	Lavoratori inseriti nel Programma GOL da almeno 3 mesi e che abbiano contestualmente concluso almeno una delle politiche attive presenti nel Patto di Servizio (PdS) stipulato con il competente Centro per l’impiego. Requisiti e condizionalità I lavoratori devono prestare la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa dell’impresa beneficiaria ubicata sul territorio regionale. Il rapporto di lavoro per il quale si richiede l’incentivo deve: - essere a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, ovvero a tempo parziale con un numero di ore almeno pari al 50% di quelle stabilite dal CCNL; - essere instaurato nel periodo compreso tra il 22/04/2024 e il 30/11/2025. Il datore di lavoro deve mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione. Sono esclusi dall’incentivo i contratti stipulati: - con lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti l’approvazione dell’avviso; - con lavoratori che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con i membri della compagine societaria. Qualora l’impresa beneficiaria fosse interessata a usufruire dell’incentivo, ma non avesse già autonomamente individuato il lavoratore da assumere, è possibile effettuare la richiesta di personale agli uffici dei Centri per l’impiego i quali forniranno, qualora disponibili, un elenco di nominativi relativi al profilo ricercato. Possono richiedere l’integrazione del contributo anche le aziende che abbiano beneficiato del <i>bonus</i> previsto dalla d.G.R. n. 1138 del 9/10/2023 in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il lavoratore incentivato, al momento della prima assunzione, presenti i requisiti richiesti dal presente bando. In questa ipotesi l’importo riconosciuto non potrà comunque eccedere 10.000 € complessivi per singolo lavoratore. Il contributo è concesso per un importo non superiore a 30.000 € per ogni singolo beneficiario e comunque in misura non superiore a 10.000 € per ogni singolo lavoratore.				
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione all’incentivo devono essere presentate dal 21/10/2024 e fino al 30/11/2025 , salvo esaurimento delle risorse disponibili.				
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande devono essere presentate sulla piattaforma “Misure di sostegno Regionali” (https://misurecovid19.regione.vda.it/cigderoga/Login.jsp) a partire dal 21/10/2024 e seguendo la procedura di presentazione prevista dal bando.				
AGEVOLAZIONE	<table> <tr> <th data-bbox="403 1688 703 1783">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th data-bbox="711 1688 1428 1783">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr> <tr> <td data-bbox="403 1789 703 2125">LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td data-bbox="711 1789 1428 2125"> 10.000 €, per beneficiario del Programma GOL. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato è riconosciuto lo stesso importo dell’incentivo. In caso di assunzione/trasformazione di un disoccupato da oltre 12 mesi, viene riconosciuta una premialità pari a 1.000 €. In caso di contratto a tempo parziale, pari ad almeno il 50% dell’orario previsto dal CCNL applicato, l’incentivo è ridotto in misura proporzionale, così come la premialità. </td></tr> </table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	10.000 €, per beneficiario del Programma GOL. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato è riconosciuto lo stesso importo dell’incentivo. In caso di assunzione/trasformazione di un disoccupato da oltre 12 mesi, viene riconosciuta una premialità pari a 1.000 €. In caso di contratto a tempo parziale, pari ad almeno il 50% dell’orario previsto dal CCNL applicato, l’incentivo è ridotto in misura proporzionale, così come la premialità.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	10.000 €, per beneficiario del Programma GOL. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato è riconosciuto lo stesso importo dell’incentivo. In caso di assunzione/trasformazione di un disoccupato da oltre 12 mesi, viene riconosciuta una premialità pari a 1.000 €. In caso di contratto a tempo parziale, pari ad almeno il 50% dell’orario previsto dal CCNL applicato, l’incentivo è ridotto in misura proporzionale, così come la premialità.				

	Tipologie contrattuali escluse Apprendistato Lavoro intermittente (o a chiamata) Lavoro in somministrazione
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati ¹⁶⁹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Valle d'Aosta
CUMULABILITÀ	Il contributo può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti <i>"de minimis"</i> o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti dagli stessi. Il contributo non può essere cumulato con altre misure nazionali o regionali a sostegno dell'occupazione, ivi comprese quelle previste dal d.l. n. 60 del 7/5/2024 (c.d. <i>"decreto Coesione"</i>).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>"de minimis"</i> , ai sensi della normativa vigente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 1251 del 14/10/2024; Allegato alla d.G.R. n. 1251/2024 "Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti al Programma Gol – Seconda edizione".
LINK REGIONALE	https://lavoro.regione.vda.it/iniziative-in-atto/incentivi-alle-assunzioni-per-le-persone-isritte-nel-programma-gol-seconda-edizione

¹⁶⁹ Sono esclusi enti o società a partecipazione pubblica diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario.

Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scad. non prevista

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato per il 2024-2025 (d.G.R. n. 1388 del 25/11/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità.
DESTINATARI	Gli incentivi riconoscibili possono riguardare 2 distinte categorie di persone: 1. Soggetti che non rientrano tra i <i>target</i> di disabilità agevolati ai sensi dell'art. 13 della l. n. 68/1999 ma in una condizione che li rende svantaggiati nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione delle donne; 2. Soggetti che rientrano tra i <i>target</i> di disabilità agevolati con le risorse del Fondo nazionale Disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999. Più in particolare, gli incentivi si rivolgono alle seguenti tipologie di persone. Per le <u>assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato</u>: - Persone con invalidità fisica inferiore al 67%, iscritte agli elenchi regionali della l. n. 68/1999; - Persone con invalidità fisica pari o superiore al 67% o con invalidità psichica o intellettiva (con diritto alla iscrizione agli elenchi della l. n. 68/1999). Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u>: - Persone con disabilità, iscritte agli elenchi regionali di cui alla l. n. 68/1999, indipendentemente dalla tipologia o percentuale di invalidità. Requisiti e condizionalità Per le <u>assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato</u> da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui alla l. n. 68/1999, i lavoratori con invalidità fisica inferiore al 67 % devono possedere uno dei seguenti requisiti di svantaggio: - bassa scolarità (titolo studio non superiore alla licenza media); - età superiore a 45 anni; - invalidità sensoriale. Se il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo (perché con meno di 15 dipendenti), si prescinde dai suddetti requisiti di svantaggio. Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u> (si agevolano rapporti di lavoro di minimo 3 mesi) i lavoratori con disabilità devono possedere uno dei seguenti requisiti: - non aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi; - almeno 45 anni di età. I datori di lavoro che assumono persone con invalidità fisica pari o superiore al 67% o con invalidità psichica o intellettiva (con diritto alla iscrizione agli elenchi della l. n. 68/1999), possono richiedere l'incentivo sia nel caso in cui abbiano presentato all'INPS la richiesta di agevolazione, prevista all'art. 13 della l. n. 68/1999, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, e l'istanza sia stata rigettata per mancanza dei requisiti di accesso o per incapienza del Fondo, sia nel caso in cui, pur avendone i requisiti, non hanno presentato domanda di agevolazione all'INPS. L'agevolazione non spetta se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto a tempo indeterminato o apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro. L'assunzione non deve essere effettuata in conseguenza di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della l. n. 68/1999, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro. L'impresa non deve avere in corso, oppure attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3, c. 5, della l. n. 68/1999, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento. Le imprese devono avere sede legale/unità operativa destinataria dell'assunzione nella Regione Veneto.

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni effettuate a partire dall'1/01/2024.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Non prevista.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno inoltrate alla Regione Veneto – Direzione Lavoro entro 60 giorni dall'assunzione/trasformazione via PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti e disponibili sul sito web istituzionale all'indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/collocamentomirato>

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	18.000 € per persone, iscritte agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999, con <u>invalidità fisica inferiore al 67%</u>. L'incentivo è incrementato del 50% qualora l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia compiuto 55 anni d'età. In caso di assunzione con contratto <i>part time</i>, come pure in caso di variazione dell'orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l'incentivo è riproporzionato. - Importo pari al 40 % dell'imponibile previdenziale per assunzione di lavoratori con <u>invalidità fisica dal 67 al 79%</u>. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi (36 mesi se donna). - Importo pari al 75 % dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con <u>invalidità fisica dall'80</u>. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi (36 mesi se donna). - Importo pari al 75 % dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con <u>invalidità psichica o intellettiva</u>, iscritti agli elenchi della l. n. 68/99. La durata dell'incentivo è pari a 36 mesi (se donna 48 mesi). Nel caso riguardino persone che hanno compiuto il 62° anno di età l'agevolazione è riconosciuta fino alla maturazione dei diritti pensionistici di vecchiaia e comunque non oltre 60 mesi. In caso di assunzione con contratto <i>part-time</i> l'incentivo è riproporzionato. L'incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- L'importo è pari al 75% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, riportata nella busta paga del lavoratore, per gli <u>invalidi psichici e intellettivi</u>, iscritti agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 45 anni. - L'importo è pari a una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riportata nella busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30 %, per persone con <u>invalidità fisica</u>, iscritti agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999. Le assunzioni devono avere una durata di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi, anche con successive proroghe. Nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell'incentivo è aumentata a 18 mesi massimi, comprensivi di proroghe.

Incentivi per la transizione occupazionale dalle Cooperative Sociali

L'agevolazione è rivolta alle cooperative di tipo B o miste al fine di valorizzare la funzione di addestramento di lavoro e favorire un accompagnamento al lavoro del lavoratore con disabilità nella transizione verso aziende private.

MISURA: l'incentivo verrà riconosciuto alla cooperativa solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda privata, superato il relativo periodo di prova, nella misura di:

- 6.000 € in caso di contratto a tempo indeterminato;
- 2.000 € in caso di contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi (*full time o part time* di almeno 20 ore) e ulteriori 2.000 € alla scadenza dei 12 mesi qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

	L'azienda assumente potrà fare istanza per accedere, se sussistono i requisiti, agli incentivi per l'assunzione erogati dall'INPS o dalla Regione. Al fine del buon esito della transizione, superato il periodo di prova, potrà essere riconosciuto, interamente a carico del Fondo regionale, un contributo al lavoratore per l'attività di ingresso nella nuova realtà produttiva. Il contributo è pari a 1.500 € comprensivo di oneri previdenziali, inclusi quelli a carico del datore di lavoro, e trattenute fiscali. Inoltre, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la cooperativa si impegna a riassumere il lavoratore alle medesime condizioni contrattuali e retributive possedute presso la stessa; in tal caso, alla cooperativa saranno riconosciuti dalla Regione 1.500 €. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico Lavoro a domicilio Lavoro intermittente
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati ¹⁷⁰
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Veneto
CUMULABILITÀ	I contributi in trattazione possono essere cumulati con altre agevolazioni nazionali o comunitarie a condizione che il totale delle agevolazioni ottenute non superi il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici: - regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente; - regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l. n. 68 del 12/03/1999; art. 4 della l.r. n. 16 del 3/08/2001; d.G.R. n. 1388 del 25/11/2024; Programma di interventi in tema di collocamento mirato anno 2024-2025 (Allegato A della d.G.R. 1388/2024).
LINK REGIONALE	https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=543592

¹⁷⁰ Qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore, soggetto o non soggetto agli obblighi della l. n. 68/99.

Credits

La “Guida Incentivi all’assunzione nazionali” è a cura dell’Area Programmazione Politiche del lavoro - Progetto PRO “Qualificazione delle politiche e dei sistemi per il lavoro” – Linea 3 “Policy Analytics” di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.